AGOSTINO CECCARONI

Il Conclave

Storia

Costituzioni

Cerimonie.

TORINO - ROMA
GIACINTO MARIETTI — EDITORE
1901.

IL CONCLAVE

per meglio comprenderne, dai particolari la grandezza, ed apprezzare ognora più e riverire l'eletto. E però nell' intento di soddisfare a tali desiderii, e di arricchire le nostre pubblicazioni di un'opera su questo fatto capitale della Chiesa, divisammo di affidare l'incarico al Prof. Sig. Agostino Ceccaroni, già favorevolmente conosciuto per lavori consimili; ed ecco che l'opera è pronta.

In essa, non pretesi vaticinii a base di pettegolezzi, di intrighi e di influenze; quando anzi all'opposto l'istituzione del Conclave fu sapientemente stabilita per reprimere ogni possibile intenzione, che non s'inspirasse ad unico vantaggio della Chiesa; ma un'esposizione storica e basata su documenti, atti a togliere dal popolo non pochi errori, artificiosamente sparsi.

L'Autore in forma piana ed amena ci fa conoscere nelle sue origini, nelle successive modificazioni, e nelle discipline attuali il Conclave, e ce ne rappresenta in ogni particolare i riti e le cerimonie tutte.

Gli atti di tali cerimonie sono imponenti, le notizie numerose, gli aneddoti frequenti e la materia varia e dilettevole.

Tale per sommi capi è il nuovo libro «Il Conclave» *che, con revisione della competente autorità ecclesiastica, offriamo alla nostra rispettabile clientela, lieti se l'accoglierà favorevolmente.*

GIACINTO MARIETTI.

SOMMARIO

I. STORIA.

II. COSTITUZIONI POSTERIORI AL BEATO GREGORIO X.

III. CERIMONIALE.

IV. APPENDICE.

IL CONCLAVE

ORIGINI

Il vocabolo *Conclave* significò presso i latini *Stanza* od *Appartamento da serrarsi con chiave.* Presso di noi vale *Luogo in cui rinchiudesi il Sacro Collegio de' Cardinali, secondo speciali discipline ecclesiastiche, per eleggere il Sommo Pontefice.* Usasi anche promiscuamente per l'*Adunanza dei Cardinali in esso luogo chiuso.* Dicendosi i *Conclavi di Sisto V, di Pio VII, di Leone XIII, ecc.* intendonsi *i Sacri Comizî, dai quali riuscirono eletti Sisto V, Pio VII, Leone XIII, ecc.*

Per primo conclave dai più viene indicata l'assemblea dei Cardinali riuniti nell'episcopio di Viterbo, ove si designò al sommo pontificato il beato Gregorio X (1 sett. 1271). Ma essa non fu propriamente un conclave nel senso riferito; piuttosto devesi riconoscere quale causa diretta, ispiratrice del vero e regolare conclave, che si ebbe in seguito.

Morto Clemente IV in Viterbo (29 nov. 1268), i Cardinali ivi convennero, in numero di 18, per dargli un successore; ma erano fra di loro dissidenti, forse per la rivalità delle nazioni francese ed italiana, che vi aveano 7 Cardinali ognuna; la elezione protraevasi di giorno in giorno, di mese in mese. Grave danno ne soffriva la Chiesa. I re Filippo III di Francia e Carlo I di Sicilia recaronsi a Viterbo per consigliare in persona ai Cardinali un sollecito risultato [1]. Già erano trascorsi 17 mesi dalla morte dell'ultimo Papa. A quelle dei re univansi le premure di influenti ecclesiastici. San Bonaventura, allora generale del suo ordine de' minori e non ancora Cardinale, non risparmiava di aggiungervi calde e vive persuasioni. Vi ha chi attribuisce allo stesso S. Bonaventura il consiglio ai Viterbesi di rinserrare quei temporeggianti eminenti elettori entro il palazzo vescovile; ma rileva il Macri [2] che il fatto non si ha nella vita del santo; e però egli inclina a non crederlo troppo facilmente, tenendo per vero che i Cardinali si rinchiudessero nell'episcopio di Viterbo di loro propria volontà, dietro esortazione ed istanza dei precitati re.

Ma anche con tale clausura l'elezione restava sempre un pio desiderio.

A lungo andare il capitano della città, Rainero Gatti, e custode dell'assemblea, ricorse ad un espediente non poco strano, che credeva forse decisivo. Stabilì egli e comandò di scoprire il tetto

1) Rainaldus, *Annales Ecclesiastici*, ann. 1271, n. 3.

2) Domenico Macri, *Hierolexicon*, alla parola *Conclave*, pag. 168 e seg.

della sala, in cui i cardinali adunavansi per gli scrutinî, esponendoli così ad ogni inclemenza e bizzarria della stagione. Ciò racconta il citato Macri, il quale, a conferma dell'esposto, riporta una bolla esistente a' suoi giorni, in originale, coi sigilli di 17 cardinali, nell'Archivio di Viterbo; per essa il Sacro Collegio dava facoltà all'infermo Cardinale ostiense, Enrico Bartolomei, di uscire dall'assemblea. Il documento termina con queste parole: *Datum Viterbii, in Palatio discooperto Episcopatus Viterbiensis, VI Idus junii MCCLXX.*

Altri 2 Cardinali, più tardi, si allontanarono da quel comizio per offrire, d'ordine del sacro Collegio, il Pontificato a S. Filippo Benizi, che per umiltà rifiutò.

L'espediente del Gatti ebbe tutt'altro che un esito immediato, se si badi alla data della bolla (8 giugno 1270) e all'epoca della proclamazione del nuovo Papa (1 sett. 1271), la quale avvenne per essersi finalmente decisi quei sacri 15 elettori rimasti, a compromettersi in 6 di loro.

L'eletto fu Teobaldo Visconti da Piacenza, per quanto non Cardinale ed assente dall'Italia. Era un semplice arcidiacono di Liegi, ed in quei giorni legato apostolico in Soria, arrivatovi dopo la morte del re di Francia S. Luigi IX (19 ag. 1270) per sostenervi gli animi degli altri principi nella ottava crociata, allora in arme contro i Turchi.

Là appunto l'arcidiacono Teobaldo ricevette il decreto dell'elezione e le lettere del Sacro Collegio; accettò non senza difficoltà; e di ritorno in Italia (1 gen. 1272), assunse il nome di Gregorio X; fu ordinato sacerdote, consacrato vescovo e solenne-

mente coronato in Roma il 27 marzo 1272. All'esaltamento di un semplice arcidiacono al sommo seggio di Pietro, per la dissidia degli elettori, allude il seguente grazioso epigramma di Giovanni di Toledo, vescovo di Porto:

> Papatus munus tulit Archidiaconus unus,
> Quem patrem patrum fecit discordia fratrum.

In tale modo ebbe fine la più lunga vacanza della Sede Apostolica, che ricordi la storia, durata 2 anni, 9 mesi e 2 giorni, e che doveva portare la provvida disciplina del conclave.

Il caso di lunghe vacanze nella Santa Sede ripetevasi troppo di frequente, con danno gravissimo della Cristianità e con qualche scandalo; e però il b. Gregorio X stabilì di tôrre tale inconveniente col fissare delle leggi che regolassero l'elezione dei futuri Pontefici, rispettando nell'essenza della cosa lo spirito delle norme dei tempi antecedenti; norme, che avevansi per tradizione o per costituzioni apostoliche. Il Santo Padre promulgò le nuove discipline nel concilio generale di Lionê del 1274, con la bolla *Ubi periculum* del 7 luglio di detto anno. Noi le esponiamo per sommi capi, aggiungendovi le varianti che in seguito subirono, e dicendo più innanzi delle stabili aggiunte o delle modificazioni temporarie portatevi dai successori; poichè è in facoltà di ogni Sommo Pontefice il fare ad esse quei cambiamenti, che i tempi e le diverse circostanze consigliano nel bene della Chiesa, sempre pur rimanendo ferme le condizioni apostoliche d'elezione, solo cambiandosene, quando credasi opportuno, le modalità accessorie.

Qui diamo un ordinato elenco dei successori del b. Gregorio X, che confermarono le costituzioni di lui sul conclave, o vi apportarono delle modificazioni per renderlo più stabile e regolàre. Vi aggiungiamo le indicazioni opportune per non ripeterle ad ogni passo nell'opera, tutte le volte che sia necessario farne richiamo.

Delle ulteriori disposizioni di Pio VI e di Pio IX, i quali in causa delle eccezionali condizioni in cui prevedevano trovarsi la Chiesa alla loro morte, valendosi dei loro diritti apostolici, nell'interesse della Chiesa stessa, decretarono nuove leggi in sostituzione di quelle allora vigenti, diciamo più innanzi, a suo luogo.

a) Clemente V, colla costituzione *Ne Romani* del 1311, data nel concilio generale XV, tenuto in Vienna di Francia.

b) Clemente VI, colla bolla *Licet in constitutione* [1] del 6 dicembre 1351.

c) Giulio II, colla bolla *Cum tam divino* [2] del 14 gennaio 1505.

d) Paolo IV, colla bolla *Cum secundum* [3] del 16 dicembre 1558.

e) Pio IV, colla bolla *In eligendis* [4] del 9 ottobre 1562.

f) Gregorio XV, colla bolla *Aeterni Patris* [5] del 15 novembre 1621, e col *Cerimoniale,* prescritto

1) *Bull. Privil. ac Dipl. Rom. Pont.,* Romae, MDCCXLI, tom. III, par. II, pag. 313.

2) Op. cit. tom. III, par. III, pag. 263.

3) Op. cit. tom. IV, par. I, pag. 347.

4) Op. cit. tom. IV, par. II, pag. 145.

5) Op. cit. tom. V. par. IV, pag. 400.

con l'altra bolla *Decet Romanum Pontificem* [1] del 12 marzo 1622.

g) Urbano VIII, con la bolla *Ad Romani Pontificis* [2] del 28 gennaio 1625.

h) Alessandro VIII, col *Regolamento* del 29 novembre 1690, indirizzato, sotto forma di breve, al Card. Camerlengo Altieri.

i) Innocenzo XII, con la bolla *Romanum decet Pontificem* [3] del 22 giugno 1692.

l) Clemente XII, con la bolla *Apostolatus officium* [4] del 4 ottobre 1732, seguita da un *Regolamento* o *Chirografo* [5] del 24 dicembre dello stesso anno 1732.

Ed ecco, per sommi capi, le costituzioni del b. Gregorio X:

I.

Morto il Pontefice, i Cardinali aspettino per soli dieci giorni gli assenti, dopo i quali, avendogli per nove giorni celebrate le esequie nella città ove esso colla Curia risiedeva, si rinchiudano tutti nel palazzo, che il Papa abitava, contento ciascuno di un solo servente, chierico o laico, quando non vi fosse patente necessità di due, che si potranno permettere, riservata restandone ad arbitrio di ciascun Cardinale per sè la scelta.

Come vedesi, in questo primo articolo varie sono le disposizioni; ma la principale consiste nell'obbligo esplicito della clausura per gli elettori.

1) *Bull. Privil. ac Dipl. Rom. Pont.*, tom. V, par. V, pag. 5.
2) Op. cit. tom. V, par. V, pag. 397.
3) Op. cit. tom. IX, pag. 260.
4) Op cit. tom. XIII, pag. 302.
5) Op cit. tom. XIII, pag. 310.

Fino a quell' epoca se la clausura veniva ammessa, non era inculcata dalle leggi canoniche, disponendo al proposito la Glossa [1], anteriore alle costituzioni gregoriane: *Tamen id de jure faciendum non est.*

Dal tempo di Alessandro III (1159), il quale fermò stabilmente nel Sacro Collegio dei Cardinali il diritto dell'elezione del Sommo Pontefice, fino a Gregorio X (1271), si ebbero 14 Papi. In tale periodo, sulla testimonianza del Novaes [2], si tennero vere clausure per le esaltazioni di Onorio III (1216), Gregorio IX (1227), Celestino IV (1241), Innocenzo IV (1243), e Alessandro IV (1254). Ad esse va aggiunta anche quella d'Innocenzo III (1198), che fu imposta dal Senatore e Popolo di Roma al Sacro Collegio, e si tenne nel Settizonio, che era un magnifico edificio di Roma, compiuto dall'imperatore Settimio Severo (193-211), sorgente nell'orto triangolare, che è tra la Moletta e via dei Cerchi e la piazza e via S. Gregorio, rimpetto al clivo e poggetto di Scauro, ove poi fu fabbricata la chiesa di S. Gregorio del Monte Celio, ed all'angolo meridionale del Monte Palatino [3]. Era così detto forse dalle sette zone od ordini di portici, che l'uno sovrastava all'altro, sostenuti da varie colonne; decorava l'ingresso del Palazzo Augustale ed era dedicato al Sole ed alla Luna. Nel 1585, ridotto a tre piani soli, e minacciando rovina, papa Sisto V

1) Cap. *Licet de evitando,* par. *Nullatenus de electione.*

2) Giuseppe de Novaes, *Introduzione alle vite dei Sommi Pontefici,* Roma 1797, pag. 40.

3) Moroni, *Dizionario di erudizione ecclesiastica,* vol. LXIV, pag. 321 e seg.

ne decretò la demolizione, ricavandone delle colonne per la nuova Basilica Vaticana, ed altri materiali per la fabbrica della sontuosa cappella del Presepio in Santa Maria Maggiore [1].

Vennero eletti nel Settizonio anche Gregorio IX e Celestino IV.

Altre clausure furono subite dal Sacro Collegio; così quella nella quale si elesse Innocenzo IV, occasionata dalle brighe di quel Federico II, « in cui pur debbesi riconoscere alta mente, ma congiunta a depravata coscienza, ed insieme alcune qualità superiori troppo offuscate da ogni vizio e traviate da consiglieri non men di lui dissennati; in guisa che divenne nuovo flagello del bel paese, sulle cui aperte piaghe pur un secol di poi lacrimava indarno il Petrarca » [2]. Similmente imposta dal governatore di Napoli fu l'altra clausura, in cui si assunse al sommo pontificato Alessandro IV, poichè i Cardinali, per le vittorie del Manfredi sulle milizie pontificie (1254), avrebbero preferito di allontanarsi da Napoli e convenire altrove per l'elezione del Papa.

Ciò premesso, consideriamo ad una ad una le disposizioni del citato articolo: *Morto il Pontefice, i Cardinali aspettino per soli 10 giorni gli assenti.* L'uso antico, che pure ebbe delle eccezioni, era di protrarre di 3 giorni l'elezione del nuovo Ponte-

1) I disegni dei ruderi del Settizonio si hanno nel Du Pérac (tav. 13), e nel Gamucci (*Antichità di Roma,* pag. 83; *Spec. Rom. magnificentiae,* t. 45).

2) G. Cozza-Luzi, *Tomaso l'Aquinate,* pag. 6; leggasi pure dello stesso chiarissimo abate basiliano, vicebibliotecario di S. Rom. Chiesa: *Chiara di Assisi ed Innocenzo IV,* § 1.

fice dalla morte dell' antecedente, come leggesi che prescrisse Papa Bonifacio III [1], per quanto si abbia che tale pratica si teneva già molto tempo prima di detto Pontefice [2]. Fa eccezione Gregorio VII (1073), che fu proclamato nel dì seguente, o, come altri vogliono, nel medesimo della morte del predecessore; e però i suoi avversarî gli movevano accanita rimostranza.

Il b. Gregorio X fissò il periodo di dieci giorni, per dare tempo ai Cardinali assenti e lontani di recarsi al luogo del conclave, per fare degne esequie al Papa defunto, e per attendere alle congregazioni generali preparatorie. Pio IV, colla Bolla *In eligendis*, e Gregorio XV, col suo *Cerimoniale*, dichiararono che nei 10 giorni si doveva computare quello della morte del Pontefice. Speciali circostanze, alle volte, hanno protratto d' avvantaggio quel termine. Il conclave di Pio III (1503) fu incominciato dopo 30 giorni di sede vacante per le violenze di Cesare Borgia, e per aspettare che l'esercito francese partisse da Roma. Quello di Paolo III (1534) fu differito di 15 giorni, per essere stato arrestato nel viaggio da Vercelli a Roma il Cardinale Bonifacio Ferreri da Francesco Sforza, duca di Milano, al quale il Sacro Collegio fece intendere pel suo ambasciatore in Roma, che se non lo avesse posto subito in libertà, ne avrebbe presa conveniente soddisfazione [3].

1) ANASTASIO, bibliotecario, *Vita Pontif.* tom. IV. sect. 115.

2) GIOV. Mabillon, *Musaeum italicum*, tom. III. *Comm. in Ord. Rom.* cap. 17, pag. 112. Lo stesso A. nell'op. cit. (cap. 17, pag. 119 e seg.) enumera 6 diverse maniere d'elezione prima di Alessandro III; altri le fa ascendere fino a 18.

3) CORDELLA, *Storia dei Cardinali*, tom. IV. pag. 22.

Morto Paolo III (1549) in Roma, qui convennero i Cardinali, e ad istanza di quelli francesi fu differito l'ingresso in conclave fino al giorno 19° dopo la morte del Papa, per dar tempo all'arrivo di altri loro nazionali. Un'altra novità, che non è mai più seguita, ebbe luogo in questo conclave, cioè l'introduzione di sei medici e di sei chirurghi, affinchè tre degli uni e degli altri assistessero gli italiani, uno tedesco, gli alemanni, uno francese ed uno spagnolo, quelli della loro nazione.

Il conclave di Pio VII (1800) si tenne in Venezia dopo 93 giorni dalla morte del predecessore, per le violenze dei francesi.

....*avendogli per 9 giorni celebrate le esequie nella città, ove esso colla Curia risiedeva....* Anche presentemente le esequie durano 9 giorni, ininterrotte, a meno che in esse non cada una delle feste maggiori, poichè in tal giorno si omettono le cerimonie funebri, senza rimandarle ad altro fuori dei prescritti, come praticossi, per dare un esempio, nei novendiali di pp. Benedetto XIV (morto il 3 maggio 1758), in cui cadde la festa di Pentecoste.

Un'eccezione si ebbe per i funerali di Pio IX, i quali furono compiuti in *otto* giorni invece che in *nove,* essendo stato soppresso uno dei primi sei servizî da farsi dai canonici di S. Pietro. Ciò avvenne per affrettare l'entrata in conclave, nel timore di complicazioni politiche e per le ampie facoltà, delle quali godevano i Cardinali per le bolle di Pio VI, e dello stesso Pio IX, le quali riferiamo più innanzi.

In effetto, se allora fosse stato osservato integralmente l'uso tradizionale, il corpo del Papa,

morto il 7 febbraio, avrebbe dovuto essere trasportato nella Cappella Sistina il giorno 9 sulla sera, e nella Basilica di S. Pietro la mattina dopo, del 10; i novendiali avrebbero cominciato all'11 per terminare il 19, e il conclave non si sarebbe potuto aprire che il 20, cioè nel 13° giorno dalla morte di lui. Invece, il trasporto in S. Pietro avvenne la sera del 9 (si guadagnò un altro giorno non facendosi il deposito nella Cappella Sistina); i Canonici incominciarono i loro *cinque* officî al 10; i Cardinali celebrarono i loro il 15, 16 e 17; e la entrata in conclave si potè effettuare il 18 [1].

....*Si rinchiudano tutti nel palazzo che il Papa abitava*.... Per quanto riguarda questa disposizione, che viene ripetuta in altro capitolo, rimandiamo il lettore a pag. 45 e seguenti.

....*Contento ciascuno di un solo servente, o chierico o laico, quando non vi fosse patente necessità di due, che si potranno permettere*, ecc.... Papa Clemente VI, colla sopracitata bolla *Licet in constitutione*, accordò due serventi, uno ecclesiastico e l'altro laico, di libera scelta di ogni Cardinale, sotto la condizione imposta da Gregorio XV, che almeno da un anno l'uno e l'altro siano alle dipendenze di lui e con lui coabitino. In seguito se ne permise un terzo, in caso di patente necessità, come sarebbe per un Cardinale infermo, il quale deve però farne istanza al Sacro Collegio, che decide al riguardo in una delle congregazioni generali.

Questi serventi, chierici e laici, sono detti *conclavisti*; gli ecclesiastici sono scelti fra i più degni del seguito d'ogni Cardinale. Nei momenti di li-

1) LUCIUS LECTOR, *Le Conclave*, Paris, 1894.

bertà essi vengono convocati regolarmente dai cerimonieri nella Cappella Paolina ad uffizî, o novene, ecc.; ma durante il ritiro dei Cardinali nella Cappella Sistina, formano certo, al di fuori, la più caratteristica delle conversazioni sulle probabilità della riuscita dell'uno o dell' altro padrone loro, con promessa reciproca di interessarsi presso il padrone eletto sulla sorte dei compagni; anzi per assicurarsi non pochi privilegî e beneficî tradizionali, combinano fra loro la forma di un *Memoriale*, che riescono di fare sottoscrivere dai Cardinali in conclave con impegno ad ognuno di rispettare, se eletto Papa, qualsiasi capitolo di esso.

Durano le conversazioni dei conclavisti, divisi a gruppi, per la Sala Regia o per quella Ducale, in tutto il tempo dello scrutinio, raramente interrotte dal passaggio dei tre Cardinali infermieri, che recansi al letto dei Cardinali infermi per ritirare la scheda del voto. Al passaggio degli eminenti, tutti si genuflettono.

Le adunanze loro sono dette il retro-scrutinio del conclave, e qualche volta influirono sull'elezione.

Narrasi che il Card. Bessarione fu a un punto di riuscire Pontefice se non fosse stato il suo conclavista. Molti Cardinali avevano deciso di affermarsi sul nome suo e recavansi alla sua cella per sentire se accettasse; ma il conclavista chierico, senza alcuna istruzione in proposito, rispose loro in malo modo che il suo padrone non avrebbe ricevuto alcuno perchè impedito. Com'è naturale, quegli eminenti si ritirarono col proposito di non esaltare al Sommo Pontificato, chi non voleva nemmanco riceverli in udienza da cardinale loro pari.

Nel conclave di Pio IV (1559) il conclavista del Card. spagnolo Bartolomeo della Queva ricorse ad uno stratagemma per innalzare il suo padrone al Sommo Pontificato. Girò all'uopo tutt' un giorno pel conclave a pregare 32 dei 44 cardinali presenti, perchè volessero onorare con un voto nello scrutinio del giorno appresso il suddetto Cardinale, degnissimo invero di quell'atto di stima, di qualche voto, che alle volte accordavasi dal Sacro Collegio, in omaggio, ai più meritevoli de' suoi membri. I Cardinali, naturalmente l'uno all'insaputa dell'altro, annuirono, e tenevano la promessa, quando, all'atto dello scrutinio, uno di loro, per semplice curiosità, dimandò ai vicini a chi dessero il voto; avuta da parecchi l' identica risposta, entrò in sospetto dell'inganno, e ne avvertì gli eminenti compagni; molti furono in tempo a lacerare le schedole e a rinnovarle, quando però il Card. Della Queva aveva già ottenuto 17 voti.

Lo stesso tentativo adoprò nel conclave di s. Pio V (1566) il Card. Luigi Pisani per fare eleggere lo zio, Card. Francesco, Decano del Sacro Collegio e che interveniva ai conclavi per l'ottava volta; tutti promisero; ma l'affaccendarsi del nipote fu eccessivo e così frettoloso da far nascere sospetti; e il piano fallì.

Leggesi che nel conclave di Pio VIII il Cardinal Di Gregorio non divenne Papa unicamente perchè rifiutossi di sottoscrivere il memoriale dei conclavisti. Le ire loro, se è vero il fatto, trovarono un'eco nei rispettivi padroni.

I conclavisti del 1878 (Leone XIII) furono:

Dei 6 Cardinali vescovi	13 [1]
Dei 45 Cardinali preti	90
Dei 10 Cardinali diaconi . . .	20
Sacrista e Confessore del Sacro Collegio	1
Sotto-sacrista	1
Assistente al Prefetto del Sacrario .	1
Coadiutore del Sacrario	1
Segretario del Sacro Collegio . .	1
Cameriere del Segretario, un Uditore, e un Sostituto	3
Maestri di cerimonie	6
Celebranti	2
Medici	2
Chirurgo	1
Farmacista	1
Barbieri	4
Fabbro-falegname con garzone . .	2
Fabbro-muratore con garzone . .	2
Fabbro-ferraio con garzone . . .	2
Fabbro-stagnaro	1
Fabbro-vetraio	1
Prefetto delle cucine con coadiutore .	2
Cuochi	4
Sottocuochi	7
Facchini	3
Scopatori e inservienti	21
In tutto	192

Appena sparsasi la voce dell'elezione del Cardinale Pecci al Sommo Pontificato, fra i conclavisti s'incominciò a discutere sul nome che assu-

1) Il Card. Amat, infermo, aveva 3 conclavisti.

merebbe il nuovo Papa. Chi lo diceva Pio X, chi Alessandro IX, altri Clemente XV, ed altri, altro. Il P. Calenzio, della Congregazione dei Filippini, di cui ora è abate, interruppe: *Vicit Leo de tribu Judae*, e ricordò che quel giorno (20 febbraio) era la festa di S. Leone Papa. Il giorno avanti, egli stesso era andato nella Cappella Paolina, dove esponevasi il SS. Sacramento, a recitare una litania perchè il nuovo Papa fosse il Card. Pecci, e aveva invocato S. Leone Magno e gli altri Papi dello stesso nome perchè il nuovo eletto prendesse il nome loro. Anche quella mattina aveva orato *ad hoc* [1]. Ed i voti del buono e vivacissimo Padre, che tanto efficacemente aveva cooperato al lavoro del proprio padrone, il Card. Bartolini, per l'esaltazione del Card. Pecci, furono anche in questo esauditi.

II.

Nello stesso palazzo, che abitava il Pontefice, si formi un conclave, nel quale, senza muro che separi uno dall'altro, senza tendine o altro velo, tutti abitino in comune, riserbata soltanto una camera segreta. Questo conclave talmente sia chiuso da ogni parte, che niuno vi possa entrare nè uscire.

Per il luogo da tenersi il conclave valga quanto diciamo alla sopra richiamata pag. 45. Dal restante di queste disposizioni, si arguisce che il conclave, nell'idea del primo legislatore doveva essere una specie di dormitorio comune. Ma, *per ragioni di decenza,* Clemente VI, colla citata Bolla *Licet in*

1) R. De Cesare, *Il Conclave di Leone XIII,* Città di Castello, 1888.

constitutione, permise che i letti di ciascun Cardinale fossero separati l'uno dall'altro con semplici tende o cortine. In seguito, dal fatto che per lungo tempo i conclavi si tennero in conventi, si conobbe la convenienza delle celle, che fabbricavansi in legno, quasi tutte eguali, divise e scostate l'una dall' altra dai 20 ai 25 centimetri, in modo regolare sì che Giov. B. Fagiuoli poteva fare il seguente piacevole paragone nelle sue *Rime giocose:*

« Andate in fonderia e lì pigliate
» Una di quelle scatole o cassette,
» Per riporvi i rimedi fabbricate.
» Vedete quelle divisioni strette?...
» Così è il Conclave, pare a me, composto,
» D'una scatola invero un po' maggiore,
» In spartimenti simili disposto ».

Per chiuderle usavasi il cosidetto *santandrea*, che erano due legni incrociati ad X. Anche nel palazzo Quirinale, poichè ivi, come diremo, si tennero conclavi, le celle in muratura erano distribuite in due piani, appositamente costrutte come arnie d'api, e stendevansi lungo l'attuale via *Venti Settembre.*

Nel conclave di Leone XIII, nel palazzo Vaticano, furono soppresse le celle e ogni Cardinale aveva più d'una stanza per sè e per i suoi conclavisti, a seconda che potevansi adattare gli ambienti della circoscrizione chiusa. Il numero dei locali da prepararsi dev' essere eguale a quello dei Cardinali in vita all'epoca del conclave, oppure di 70, cioè di quanti Cardinali formerebbero il Sacro Collegio al completo. Pio IV e Clemente XV disposero che le celle fossero distribuite a sorte. È permesso di fare il cambio fra due Cardinali, che in ciò si accor-

dino prima dell'entrata in esse. Ciascun Cardinale, saputo il numero dell'appartamento toccatogli, subito lo fa addobbare di saia o panno pavonazzo, se fu creato dal Papa defunto, o altrimenti di panno verde. La stessa varietà di colore adottasi nel ricoprire le suppellettili e l'arma del Cardinale, la quale deve sovrastare al di fuori di ciascuna cella. Scrive il Catalani [1] che tale diversità di colore s'incominciò ad usare nel conclave di Leone X.

III.

Non vi sia accesso alcuno ai Cardinali rinchiusi nel conclave; niuno con questi possa parlare secretamente, nè questi possano ricevere veruno, fuori di quelli, che col permesso di tutti ivi presenti, vi saranno chiamati pel solo fine dell'elezione. Niuno possa mandare ambasciate o scritture ai Cardinali, nè ad alcuno dei conclavisti sotto pena di scomunica.

Tale rigore fu sempre osservato, ed osservasi tuttora nel tempo dello scrutinio e dell' accesso. Fuori di questo periodo, è data facoltà ai Cardinali ed ai conclavisti di parlare con esterni, ma alle ruote ed a voce percettibile.

IV.

Si lasci tuttavia qualche finestra nel conclave, per la quale si possa comodamente introdurre il vitto ai Cardinali; ma non vi possa esser l'ingresso ad essi da chicchessia.

L'uso delle finestre durò fino al conclave di Leone X (1513), in cui il maestro di cerimonie

1) CATALANI, *Comment. in Caerimonial. S. R. E.*, pag. 11.

Paride de' Grassi adottò invece di esse le ruote, che, nelle ore stabilite vengono aperte con solennità da Mons. Maggiordomo, accompagnato dalla guardia Svizzera. Sono custodite all'esterno da prelati scelti ogni giorno dal Maggiordomo stesso.

All'interno fanno per turno la guardia alle ruote gli scopatori coll'obbligo di chiamare qualunque persona del conclave richiesta all'esterno.

Le udienze alle ruote devono tenersi a voce alta, intelligibile ai prelati custodi, i quali attendono all'entrata e all'uscita delle lettere, aprendole e leggendole, da chiunque siano state scritte od a chiunque siano indirizzate. È permessa, dietro sorveglianza, l'introduzione di stampe, giornali e libri.

Ogni ruota ha un campanello sì esterno che interno; all'esterno, per tutto il tempo del conclave, ogni Cardinale ha un servitore, pronto ai suoi ordini.

Per accedere alle ruote bisogna essere muniti di un bastoncello portante lo stemma del Cardinale che lo ha concesso, e dipinto di paonazzo se fu dato da un Cardinale creatura del defunto pontefice, e di verde, se dispensato dagli altri.

Danno diritto di accostarsi alle ruote anche le medaglie, che alcuni dignitarî del conclave hanno facoltà di farsi coniare, colle proprie armi da un lato.

Nel conclave di Leone XIII si valsero di tale facoltà il Card. Camerlengo e il Maresciallo. Prima godevano di tale privilegio l'Uditore e il Tesoriere della Camera Apostolica, il Maggiordomo, il Prelato Governatore di Roma ed i Conservatori di Roma.

Il Card. Camerlengo inoltre poteva battere moneta di qualunque sorte nella zecca pontificia.

Tali medaglie erano d'oro, d'argento e di bronzo e distribuivansi a coloro ai quali era permesso di accostarsi alle ruote, ambasciatori, nobili, ufficiali, ecc.; ai servitori dei Cardinali fornivansi i bastoncini coll'arma dei rispettivi padroni.

In passato, quando il conclave tenevasi in Vaticano ed era necessaria una sorveglianza rigorosa, non potevasi entrare nella *Città Leonina* senza presentare tali medaglie o bastoncini all'imboccatura dei ponti sia dalla parte di Castel S. Angelo che di Trastevere.

Di più, vi era la caratteristica imposizione ai capi famiglia di tenere acceso di sera un lume su di una finestra della propria casa; curioso sistema d'illuminazione prima ancora dei fanali a petrolio, a gaz o a luce elettrica.

Il privilegio della custodia dei ponti era nella nobile famiglia romana Mattei, che abitava la prima casa di Trastevere, a sinistra, al di là del ponte Quattro-capi.

Se taluno degli Ambasciatori de' Principi stranieri è incaricato dalla sua corte di qualche affare da comunicarsi ai signori Cardinali, o taluno di essi Principi deputa un ambasciatore straordinario al conclave, questo ministro ne fa consapevoli i Cardinali per mezzo del primo maestro di cerimonie, e avuta da questo la notizia del giorno e dell'ora in cui sarà ricevuto, egli, dopo di avere visitata la Basilica di S. Pietro, s'incammina verso il conclave, ricevuto dal maresciallo al sommo della scala, è condotto nel quartiere di lui, ove, trat-

tato di rinfreschi, aspetta sino a tanto che all' interno sia finito lo scrutinio. Giunto questo tempo, si accosta alla porta della clausura, ed aperto lo sportello, fa una genuflessione ed un profondo inchino colla testa, di poi consegna le sue credenziali, ed espone il motivo di sua venuta, stando frattanto in piedi e coperti i Capi d'ordine col Camerlengo, dai quali è ricevuto. Lette di poi le lettere, se vi sono, od esposto a viva voce l'affare pel quale ha richiesta l' udienza, ne riceve dal Cardinal vescovo, che è Capo d'ordine, la conveniente risposta, e fatta nuovamente la genuflessione e l'inchino, ne parte accompagnato, come sopra, dal Maresciallo.

.... si possa comodamente introdurre il vitto ai Cardinali.... Nel conclave di Leone XIII (1878) non occorse tale disposizione, poichè fu deliberato dal Sacro Collegio di rinchiudere nell'interno del conclave le cucine, dispensandosi il cibo in comune.

Così non ha più luogo l'introduzione del vitto per le ruote, che eseguivasi nella seguente maniera, come raccogliamo da note dell'epoca del conclave di Pio IX, per non riferire d'altri anteriori. « I pasti » arrivano tutti i giorni verso mezzodì in gran » pompa al Quirinale, nelle rispettive carrozze di » ciascuna delle Eminenze, scortate dai loro gentil- » uomini e dai loro dapiferi. I diversi cibi di cui si » compongono sono chiusi in grandi panieri con » biancheria, argenteria, vasellami e quanto è ne- » cessario al servizio della tavola. Arrivata nel cor- » tile scaricasi la carrozza. I lacchè in gran livrea » dan mano alle ceste, e la casa del Cardinale av- » viasi nell'ordine seguente verso la ruota più vi-

» cina alla cella del nobile recluso: due palafrenieri
» armati di bastoni con pomi d'oro apron la marcia:
» segue un cameriere recante una mazza d'argento
» capovolta, se il suo signore è una creatura del-
» l'ultimo Pontefice; vengono poscia i gentiluomini
» e i dapiferi col cappello gallonato in testa, poi un
» cameriere con la selvietta sulle spalle avente ai
» due lati il coppiere e il siniscalco: finalmente i
» servi incaricati del trasporto delle ceste.

«Il corteggio fermasi nella sala prima della ruota;
» ivi i prelati preposti a custodia del conclave vi-
» sitano col coltello in mano le diverse vivande, e
» non lasciano entrare nè un pasticcio, nè un vola-
» tile, nè un frutto per paura non vi sia introdotta
» una lettera. Terminata la visita, il mazziere pro-
» clama ad alta voce il nome del suo Cardinale per-
» chè il cameriere conclavista, che trovasi al di den-
» tro, prenda subito i piatti che gli consegna e li
» rechi nella cella del suo padrone. Introdotto il
» pasto, si chiude la ruota con le solite formalità».

Comprendendo nel conclave anche la cucina, vennero così aboliti i *dapiferi*, che per lo più erano nobili, scelti dai Cardinali prima di entrare in conclave, per presciedere al trasporto delle loro vivande (*dapes*, da cui il nome) alle ruote. Per concessione della Bolla *Romanus Pontifex* di Papa Urbano VIII, godevano essi di molti privilegî, che leggonsi anche riportati dal Novaes [1].

...*Ma non vi possa essere l'ingresso ad essi da chicchessia*... Tale disposizione osservasi anche presentemente in tutto il suo rigore.

1) NOVAES, op. cit., tom. II, pag. 66 e seg.

V.

Passati i tre giorni dopo l'ingresso dei Cardinali in conclave, se non sarà fatta l'elezione del nuovo Pontefice, i Prelati e gli altri deputati alla guardia del conclave dovranno impedire che nei seguenti cinque giorni s'imbandisca la tavola dei Cardinali con più d'un sol piatto, sì al desinare, come alla cena; e scorsi questi cinque giorni, d'allora in poi non gli permetteranno altro che pane ed acqua, fino a tanto che termineranno di fare l'elezione.

Tali rigorose disposizioni erano causa di non lievi disturbi e di malattie, essendo la maggior parte dei Cardinali molto inoltrati in età, e però Clemente V moderò in parte questa austerità, raccomandando frugalità nel vitto per tutto il tempo che trattassero dell'elezione e permettendo, sia a pranzo che a cena, una pietanza di carne o di pesce e d'uova, e l'uso di carne salata, erbaggi e frutta, con divieto però di prendere di tali cose l'un Cardinale dall'altro. Pio IV confermò tale concessione, stabilendo che i Cardinali debbano essere contenti, sì a pranzo come a cena, di una sola portata. In seguito poi l'uso ha finito di interpretare questa legge con un senso di sobrietà e di moderazione misto ad opportuna convenienza.

Anche qualche cibo straordinario alle volte fu introdotto.

Ogni anno, alla vigilia di Natale, i laghisti di Bracciano erano soliti di regalare al Papa un lotto delle loro celebri anguille. Nel 1830, la vigilia di Natale cadde in sede vacante ed in tempo di conclave. Quei buoni abitanti non mancarono di re-

galare istessamente le anguille ai Cardinali, che se le divisero entro le loro celle.

Un caso simile avvenne nei conclavi di Leone XII e di Pio VIII per l'offerta di fagiani, che mandarono alcuni villaggi dell'agro romano.

Si ha pure che il Card. Ruffo, napoletano, fece introdurre in conclave, unitamente ai bagagli, delle casse piene di *mustaccioli,* pani speciali del suo paese, che egli distribuiva ai colleghi e specialmente ai loro conclavisti.

VI.

I Cardinali frattanto nulla prendano dalla Camera Apostolica o dalle sue rendite, le quali in tempo di sede vacante resteranno in custodia di chi ne avrà la commissione, persona di fedeltà ed integrità. Colla morte del Papa cessino tutti gli offizi ecclesiastici e tribunali della Corte, fuorchè il Penitenziere maggiore ed il Camerlengo, i quali continueranno in tempo della sede vacante.

...*I Cardinali frattanto nulla prendano dalla Camera Apostolica, ecc....* Tale disposizione è ancora vigente.

... *Colla morte del Papa cessino tutti gli offizi e tribunali della Corte...* In tempo di sede vacante il governo della Chiesa è devoluto al Sacro Collegio, il quale nella seconda congregazione generale conferma i ministri in carica o li sostituisce. Tale governo è deferito ai Cardinali Capi d'ordine, i quali sono il primo Cardinale dell' ordine dei vescovi, che è il Decano del Sacro Collegio, il primo Cardinale dell' ordine dei preti, e il primo Cardinale dell'ordine dei diaconi, ai quali si aggiungono il

Camerlengo e il Segretario del Sacro Collegio, che di solito è anche segretario di Stato. Essi attendono alle cose della Corte pontificia, sottoscrivono le risoluzioni, gli ordini, i decreti, ecc., che si prendono o si spediscono nelle congregazioni, e provvedono alle più urgenti necessità della Chiesa.

Nello Statuto costituzionale del 14 marzo 1848, Pio IX, in rispetto a questa disposizione gregoriana, così aveva stabilito per gli officî delle due Camere:

« 56. Per la morte del Sommo Pontefice imme-
» diatamente e di pieno diritto restano sospese le
» sessioni d'ambedue i consigli (cioè l'alto consiglio
» e il consiglio dei deputati. Art. 2 dello stesso
» Statuto). Non potranno mai essi adunarsi durante
» la Sede vacante, nè in quel tempo potrà proce-
» dersi o proseguirsi nella elezione dei deputati.
» Sono di diritto convocati ambedue i consigli un
» mese dopo la elezione del Sommo Pontefice. Se
» però il consiglio dei deputati fosse sciolto, e non
» compiute le elezioni, sono di diritto convocati i
» collegi elettorali un mese dopo come sopra, e
» dopo un altro mese sono convocati i consigli.

« 57. I consigli non potranno mai, anche prima
» di sospendere le sessioni, ricevere o dare peti-
» zioni dirette al Sacro Collegio o riguardanti il
» tempo della Sede vacante.

« 58. Il Sacro Collegio, secondo le regole sta-
» bilite nelle costituzioni apostoliche, conferma i
» ministri e ne sostituisce altri. Fino a che non
» abbia luogo tale atto, i ministri proseguono nel
» loro uffizio. Il ministero per altro degli affari
» esteri passa immediatamente al segretario del

» Sacro Collegio, salvo allo stesso Sacro Collegio
» il diritto di affidarlo ad altro soggetto.

« 59. Le spese del funere del Sommo Pontefice,
» quelle del conclave, quelle per la creazione e
» possesso del nuovo Pontefice sono a carico dello
» Stato. I ministri, sotto la dipendenza del Cardi-
» nale Camerlengo, provvedono la somma occor-
» rente, quantunque non contemplata nel preven-
» tivo di quell'anno, fermo l'obbligo di rendere
» conto, dimostrando d'averla impiegata per i titoli
» di sopra enunciati.

« 60. Se allorchè muore il Sommo Pontefice il
» bilancio preventivo dell'anno non fosse ancora
» stato votato da ambedue i consigli, i ministri di
» pieno diritto sono autorizzati ad esigere i tributi
» e provvedere alle spese sulle basi dell'ultimo
» preventivo votato dai consigli e sanzionato dal
» Pontefice.

« 61. I diritti di sovranità temporale esercitati
» dal defunto Pontefice, durante la sede vacante
» risiedono nel Sacro Collegio, il quale ne userà
» a norma delle costituzioni apostoliche e del pre-
» sente statuto.

« 62. Vi sarà un consiglio di Stato composto di
» dieci consiglieri, e di un corpo di uditori non ec-
» cedente il numero di 24, tutti di nomina sovrana.

« 63. Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto
» la direzione del Governo, di redigere i progetti
» di legge, i regolamenti di amministrazione pub-
» blica, e di dar parere sulle difficoltà in materia
» governativa. Con apposita legge può essere al
» medesimo conferito il contenzioso amministra-
» tivo ».

.....*cessino*.....*fuorchè il Penitenziere e il Camerlengo, ecc.* Come ogni Vescovo ha presso di sè un penitenziere, o confessore, che d'ordinario è una dignità del Capitolo della cattedrale, coll'autorità d'assolvere dai casi riservati al Vescovo, così il Sommo Pontefice, quale Vescovo di Roma e capo della Chiesa universale, ha il suo Penitenziere maggiore, che è un Cardinale, che non solo confessa sui casi riservati alla S. Sede chiunque vada a lui, ma mantiene la stessa facoltà in qualunque parte del mondo egli si rechi, ed anche nel tempo della sede vacante; ma in questo tempo il gran Penitenziere non può assolvere il cristiano, che è sotto le censure riservate al Papa, se non in articolo di morte e sotto la condizione che il penitente, in caso di vita, ripeterà l'assoluzione dal Papa futuro.

Il Camerlengo è il custode e l'amministratore dei tesori, del denaro e delle rendite pontificie, cioè prefetto della Camera apostolica, e presiede alla famiglia e al palazzo pontificio. Tale eminente dignità viene conferita dal Papa ad uno dei più cospicui Cardinali. L'autorità sua perdura anche nel tempo della sede vacante. Morto il Sommo Pontefice, egli fa la ricognizione del cadavere, come diremo a suo luogo, e da quel momento, fino all'entrata in conclave, è sempre accompagnato dalle guardie svizzere, parte con alabarde e parte coi colletti e fucile, e ha diritto di batter moneta coll'impronta di sua famiglia e della carica di Camerlengo, che sono due chiavi incrocicchiate sotto il padiglione della Chiesa, quale appunto è il segno della sede vacante. Per lo passato la guardia svizzera circondava la sua carrozza e vegliava il suo

palazzo e se fosse uscito di notte per la città, il cocchio veniva scortato da torcie accese. Tutto ciò, s'intende, nel tempo dalla morte del Papa all'entrata in conclave. Per ordine suo si fanno tutti i pagamenti che occorrono al servizio del conclave, de' suoi ministri ed inservienti, inclusivamente ai mensili pel Maggiordomo, governatore del conclave, per la tavola giornaliera dei conclavisti, dei custodi delle rote, ecc.; ma egli, secondo le prescrizioni di Clemente XII, non può ricevere emolumento di sorta proveniente dall'uffizio, non essendo più venale. Col chirografo poi *Avendo noi* del 24 dicembre 1732, lo stesso Pontefice proibì, che fossero assunte le vesti di corruccio pel defunto Papa dal Cardinal Camerlengo di S. Chiesa e che non si desse perciò verun compenso; egli poi, all'entrare della sede vacante, deve farsi consegnare i libri della camera apostolica, formando cioè lo stato attivo e passivo, sino al giorno della morte del Papa; e, passati sei mesi, deve presentarne lo spoglio, od il ristretto autentico al nuovo Pontefice [1].

La carica di Camerlengo è di nomina del Pontefice, il quale in concistoro pronunzia una formola che termina così: *Per l'autorità di Dio onnipotente e per quella degli apostoli Pietro e Paolo, Noi conferiamo la carica di Camerlengo della S. Romana Chiesa al Cardinale N. N., e Noi lo creamo e lo deputiamo tale, per la sua vita natural durante, con tutte le cariche, i privilegî e le facoltà, secondo il tenore delle Bolle apostoliche... In nome del Padre, ecc.* L'indomani, o tutt'al più il secondo giorno, il nuovo dignitario va negli appartamenti del Papa, il quale, assiso

1) Moroni, op. cit., tom. VII, pag. 70.

sopra il trono, circondato dalla sua corte ed in presenza del tribunale della Camera apostolica, gli presenta, in segno d'investitura, il bastone del comando, terminante con due pomi d'oro; e così parla: *Prendi il bastone della tua giurisdizione e della tua autorità, e sia il Camerlengo della S. Chiesa romana.* Il Cardinale prende il bastone, lo passa al prelato, che sarà il suo supplente principale, e alla sua volta gli dice: *Prendi questo bastone, e sia il Vice-Camerlengo.*

In caso di morte del Camerlengo e del Penitenziere durante il conclave, Clemente V ordinò e in seguito Clemente XII confermò e meglio sancì che i Cardinali, dopo tre giorni, ne debbano eleggere per voti il successore, che terrà il posto fino alla elezione del nuovo Pontefice.

Oltre ai detti due Cardinali, per disposizione di Pio IV, resta in carica anche il Cardinale Vicario di Roma; e in caso della morte di lui, continua nelle stesse facoltà il suo vicegerente.

In sede vacante il Cardinal Vicario, invece di firmarsi *SS. D. N. Papae Vicarius generalis,* s'intitola *Vicario generale e giudice ordinario di Roma.*

Inoltre, per le costituzioni di Clemente XII, mantiene il suo posto mons. Uditore della segnatura di giustizia, poichè il corso della giustizia non deve mai essere sospeso, e così egli riveste la qualità di *Uditore del Conclave.* E con lui rimane finalmente mons. Elimosiniere del defunto Pontefice, il quale distribuisce ai poveri, in sede vacante, le stesse somme che il Papa aveva destinato a tale scopo; i tre Cardinali capi d'ordine solitamente approvano quelle elargizioni.

Come vedesi, lo spirito di questo articolo è tutto inteso a togliere qualsiasi abuso che potesse verificarsi in tempo di sede vacante, per opera di alte autorità; ma un abuso ben diverso, per lo passato, specialmente nei secoli XV, XVI e XVII, verificavasi nel popolo di Roma o di altre città del dominio pontificio.

Morto un Papa, il governo della Chiesa e quindi de' suoi beni, passa, come abbiamo detto, al Sacro Collegio, il quale, tutto inteso ai funerali del defunto Pontefice, alle congregazioni, alle disposizioni dell'imminente conclave, fidavasi della vigilanza dei funzionari della città e delle delegazioni, o alle volte non voleva compiere repressioni disgustose, se non in casi eccezionali.

Il popolino, vedendosi senza principe e approfittando di ogni accondiscendenza, abbandonavasi ad ogni sorta di pazzia, sì da venire in proverbio che il tempo di sede vacante *era il carnevale della canaglia.*

È interessante a questo proposito il seguente passo del *Diario* di Giacinto Gigli sul conclave di Urbano VIII (1623).

Scrive egli che in quell'anno i disordini erano « quali niuno che viva si ricorda giammai in simil » tempo haver visto. Non passava alcun giorno senza » molte questioni, homicidj, tradimenti. Trovavansi » molti huomini et Donne uccisi in diversi lochi: » et molti ne furono trovati senza testa, et altri » furono similmente senza testa raccolti, che erano » stati in quel modo gettati nel Tevere. Molte Case » furono rotte di notte, et arrubbate malamente. » Furono sfasciate Porte; forzate Donne; altre uc-

» cise; altre rapite. Così di molte donzelle vitupe-
» rate, forzate et menate via. Li sbirri poi, che vo-
» levano pigliare alcuno in prigione, altri ne furono
» ammazzati, et altri malamente stroppiati, e feriti.
» Il Caporione di Trastevere hebbe delle pugna-
» late, mentre andava la notte rivedendo la sua
» Regione, et altri Caporioni molte volte corsero
» pericolo della vita. Ma molti delli disordini, et
» insolenze sopradette, furono fatte dalli soldati,
» che per guardia di diversi Signori, et Principi
» stavano in Roma. Si come fu di quelli partico-
» larmente, che per sua guardia haveva menato il
» Cardinal di Savoia, dalli quali furono ammazzati
» molti sbirri, che avevano preso un lor soldato
» prigione. Et insomma andava il male di giorno
» in giorno così crescendo, che, se la creatione del
» nuovo Papa si prolungava, quanto pareva, che
» per le discordie dei Cardinali, prolungar si do-
» vesse, si dubitava, di molto più strani, et gra-
» vissimi inconvenienti ».

Altra licenza del popolo romano era quella di entrare colla forza nel palazzo del Cardinale, che veniva eletto Papa, spogliandolo di tutto. Papa Leone X emanò la bolla *Temerariorum* [1] del 16 marzo 1516, contro tali invasori e rapitori, richiamando le pene già comminate da altri suoi predecessori.

A testimonianza delle precauzioni che prendeva ogni cittadino, trascrivo il seguente passo di Benvenuto Cellini [2], il quale dopo di avere raccontato di una commissione offertagli da Papa Clemente VII, senz'averla potuta compiere prima della morte di

1) *Bull. Privil.*, tom. III, par. III, pag. 423.

2) B. Cellini, *Vita*, Milano, 1806, vol. I, pag. 252.

lui, scrive: « .... Ed io trovaimi perse le mie fatiche.
» Mi feci però di buon animo.... *E messomi l'arme*
» *indosso e accanto,* me ne andai a S. Piero, baciai
» li piedi al morto Papa Clemente non senza la-
» crime; di poi ritornai in Banchi, a considerare
» la gran confusione, che avviene in cotai occor-
» renze ».

Altro abuso era quello delle scommesse sull'elezione dei Pontefici ed anche dei Cardinali. Le poste erano alle volte di grande rilievo, sì che l'una e l'altra parte, temendo la perdita del denaro, tentava d'impedire in ogni modo o di ritardare l'elezione del candidato degli avversarî, denigrandone anche la buona fama meritata. Tali scommesse furono particolarmente proibite da Pio IV colla bolla *In eligendis* e da Gregorio XIV coll'altra *Cogit nos*[1] del 21 marzo 1591, nella quale viene ordinato che il denaro delle scommesse in deposito fosse dai Magistrati assegnato ai luoghi pii, e che gli scommettenti fossero scomunicati coi loro aiutanti, assistenti, sottoscritti, ecc. Dal che ben si comprende che veniva istituita una specie di totalizzatore, o di *bookmaker,* come oggi si pratica per le corse dei cavalli o dei ciclisti!

Prescindendo da ciò, sempre è stato vivo l'interessamento del popolo per conoscere il futuro Pontefice. Ogni volta aveva i suoi preferiti fra i Cardinali, designando naturalmente quello che gli dava maggiore affidamento di bontà, di giustizia, ecc.

Al tempo del conclave di Pio IX, grande era l'attesa per le aspirazioni politiche di quei giorni.

1) *Bull. Privil.*, tom. V, par. I, pag. 253.

Fra i papabili nominavansi il Card. Lambruschini, che aveva voce di rigorista, e il Card. Gizzi, che era detto liberale. Il popolo parteggiava per quest'ultimo; il Card. Mastai non era generalmente conosciuto e a lui nemmanco si pensava.

Ora avvenne il seguente fatto. Il sarto, che doveva consegnare i tre abiti bianchi, uno grande, uno mezzano ed uno piccolo da adattarsi quello che meglio conveniva al nuovo Papa appena eletto, non ne aveva consegnato che due; mancava il più piccolo; le cose nel conclave progredivano alacremente; l'elezione del Card. Mastai si prevedeva vicina; e il maestro delle cerimonie, che era un certo Brancadoro, sollecitava con messi sopra messi la consegna del terzo vestito, poichè si sa che i due abiti, che non si adattano alla persona del novello Pontefice, restano a profitto di colui che li ha fatti fare, ed il Brancadoro non avrebbe voluto perdere una parte del beneficio.

Ma i sarti d'allora non erano più precisi di quelli d'oggi. La mattina del giorno 16 giugno (Pio IX fu eletto la sera dello stesso giorno), il maestro di cerimonie, per tempissimo, spedì nuovi messi al poco esatto operaio, scongiurandolo di mandargli l'abito piccolo al più presto possibile, altrimenti « quale imbarazzo non sarebbe il suo! E come mai » si sarebbe potuto vestire il Papa, che poteva ve- » nire eletto da un momento all'altro, se gli si fa- » ceva mo' proprio aspettare l'abito, di cui aveva » maggior bisogno? ».

Il sarto si lasciò attrappare a questa innocente gherminella suggerita dall'interesse, e ripetè dappertutto i discorsi del maestro delle cerimonie,

per quanto non li tenesse se non di bocca d'un terzo.

Il Card. Gizzi era precisamente di piccola statura, e sentendo che l'abito che meglio poteva adattarsi alla persona di lui era propriamente quello che il maestro di cerimonie cercava con maggior premura, tutti credettero che il candidato popolare fosse assolutamente il più favorito, e l'allegrezza si sparse colla rapidità del lampo da un capo all'altro della città, mano mano che la notizia volava di bocca in bocca. Le favorevoli supposizioni, che l'uno all'altro comunicava, ricevettero ben presto il peso d'un fatto già compiuto; non v'era più luogo a dubitare: l'elezione era fatta, ed il nominato era proprio Gizzi; e la certezza prese in fine un carattere così positivo, che le stesse cancellerie ne furono commosse. L'ambasciatore di Sardegna lo scrisse subito al proprio governo, ed era in procinto di spedire la lettera, quando per buona sorte venne disingannato in tempo da sostituire a quello di Gizzi il nome di Mastai. Il rappresentante d'Austria, ovunque portavasi a far visite in quella sera, annunciava dappertutto l'elezione del candidato popolare. Per ultimo, gli amici del legato di Forlì si affrettarono a spedire un corriere a Ceccano, dove soggiornava la famiglia del Cardinale. Quella piccola città accolse la falsa notizia col più vivo entusiasmo; vi si illuminarono le case, e si portò trionfalmente in giro il busto del preteso Papa; la contro notizia poco mancò che non costasse la vita al corriere che primo la recò, accusandolo i cittadini di aver voluto prendersi spasso di loro. In questo mentre i domestici di Gizzi, col sussidio

dei proprî compagni, consumavano allegramente il vino della cantina di lui, e colla sua guardaroba facevano un fuoco d'allegria, di modo che l'errore generale veniva a costare più di 6000 scudi al Cardinale.

Ma intanto, all'interno del conclave, le cose progredivano ben diversamente. Nello scrutinio della mattina del 15 giugno, il Card. Mastai fu designato dalla sorte terzo scrutinatore, cioè quello che doveva leggere ad alta voce i nomi scritti nelle schedule d'elezione. Lesse 15 volte quello del Cardinale Lambruschini e 13 il proprio.

Il Cardinale Lambruschini era uno dègli infermieri, e recatosi, nel secondo scrutinio, dall'infermo Card. Micara, cappuccino, Decano del Sacro Collegio, per ritirare cogli altri due eminenti colleghi la scheda di votazione, come è d'uso, gli disse: « Ebbene, mio degno Decano, la lotta di presente è impegnata; e l'Eminenza vostra ne prevede la riuscita? » A domanda così diretta il vecchio prelato si alzò e colla abituale bonarietà rispose: « Se il buon Dio farà l'elezione, questa cadrà certo su Mastai; ma se il diavolo vi mette la coda, gli eletti saremo o tu o io ».

In quel secondo scrutinio il Card. Mastai lesse 17 volte il proprio nome.

Il giorno dopo, allo scrutinio del mattino, i voti per lui furono 27 e soli 11 pel Cardinale Lambruschini.

Nello scrutinio della sera, lesse il proprio nome nel primo viglietto, lo lesse nel secondo, nel terzo e così via via, senza interruzione, fino al 17°. — Gli tremavano i polsi — scrive un anonimo cro-

nista di quei giorni [1] — fioca diveniva la sua voce, ed allorchè sulla 18ª scheda, presentatagli dal secondo scrutinatore, vide ancora il proprio nome, gli si offuscarono gli occhi e scongiurò l'assemblea di voler prendere compassione del suo turbamento, e d'incaricare qualche altro di continuare la lettura delle schede, dimenticando in quell'istante che lo scrutinio, per tal modo interrotto, avrebbe resa nulla l'elezione. Per buona ventura se ne risovvenne il Sacro Collegio, e « Riposatevi! Prendete il tempo necessario, noi aspetteremo » gridarono tutti, ed i più giovani dei Cardinali, accorrendogli intorno, l'obbligarono a sedersi, a prender fiato, ed uno dei colleghi gli porse un bicchier d'acqua. Postosi a sedere, non cessò per questo il tremito suo e se ne stava taciturno ed immobile; non udiva, non vedeva più nulla, e abbondanti lagrime rigavano le sue guancie. Questa scossa sì profonda, sì vera, prodotta dallo spavento della propria grandezza, gli procacciò il favore della maggior parte dei Cardinali, anche di quelli cui era stato infino allora affatto indifferente, e tanto più li commosse, inquantochè in quei tesori di sensibilità e di modestia, che in quel punto discoprivano, videro chiaramente la giustificazione più inaspettata e più commovente dell'atto allor allora compiuto. In capo ad alcuni istanti, Mastai, rialzatosi, si ricondusse al suo posto, sorretto da due suoi colleghi. Lo spoglio dei voti procedè lentamente, e coll'ultima scheda egli aveva letto per 36 volte il proprio nome. Di subito sorsero in piedi tutti i Cardinali, ed una sola voce rimbombò sotto le vôlte della Cappella

1) *Pio IX e l'Italia*. Milano, 1848.

Paolina. Il Sacro Collegio aveva confermato per acclamazione il risultamento dello squittinio; in questo mentre, il novello Papa erasi inginocchiato; tutti fecero silenzio, e rispettando la di lui orazione, ognuno si restituì al proprio trono.

VII.

I Cardinali in questo tempo di nulla più trattino nel conclave, che dell'affare dell'elezione del nuovo Pontefice, se la necessità non li costringesse a difendere le terre della Chiesa in pericolo imminente.

Questa costituzione vige tuttora nella sua integrità; e in rispetto di essa e di altre stabilite da Pio IX, che riferiamo al luogo loro, nel conclave di Leone XIII, il Cardinal Franchi ebbe incarico dal S. Collegio di redigere una circolare da mandare alle Potenze, che fu la seguente, approvata nella settima congregazione dai Cardinali stessi.

« L'inopinato avvenimento della morte del Sommo
» Pontefice Pio IX di gloriosa memoria, se ha con-
» tristato profondamente tutti i fedeli sparsi nel-
» l'orbe cattolico, ha gettato in modo speciale nella
» costernazione il Sacro Collegio, che, uso ad am-
» mirarne più da vicino le virtù sublimi e le gesta
» gloriose, è in grado più che altri di valutare la
» perdita irreparabile, fatta in questi giorni dalla
» cattolica Chiesa.

» E tanto più è per esso sensibile il peso di
» questa pubblica sciagura, inquantochè chiamato
» per disposizione dei sacri canoni e di pontificie
» costituzioni a provvedere agli urgenti bisogni
» della Chiesa e della vacante sede apostolica, tro-

» vasi costretto a traversare, senza la guida del
» suo capo, momenti gravissimi, e difficoltà ancora
» più serie. Ma, fidato nelle parole di colui, che
» promise la sua divina assistenza alla Chiesa, il
» Sacro Collegio è fermamente deciso di compiere
» gli alti doveri che ad esso impongono la emi-
» nente dignità, di che fu rivestito e la importante
» missione che gli veniva affidata.

» Ognuno conosce che i giuramenti fatti da tutti
» e singoli i componenti il Sacro Collegio, allorchè
» vennero assunti alla cardinalizia dignità, loro pre-
» scrivono il più stretto dovere di difendere e tu-
» telare i diritti, le prerogative, i beni anche tem-
» porali della Chiesa, a costo di qualunque sacri-
» fizio, fosse pur quello del proprio sangue. Ora
» questi giuramenti ebbero oggi solenne conferma;
» quando, cioè, riuniti i Cardinali in una delle con-
» gregazioni generali dopo la morte del compianto
» Pontefice, ripeterono unanimamente innanzi a Dio
» i precedenti giuramenti, e vollero anche una volta
» fare atto di adesione, nonchè rinnovare tutte le
» riserve e proteste emesse dal defunto sovrano,
» sia contro l'occupazione degli stati della Chiesa,
» sia contro le leggi e decreti sanciti a danno della
» medesima, e dell'apostolica sede.

» Per incarico pertanto dei loro rispettabili col-
» leghi, i sottoscritti Cardinali capi d'ordine, si ri-
» volgono all'Eccellenza Vostra per darle comuni-
» cazione di un atto così importante, pregandola
» di portarlo a notizia del suo Governo, nella si-
» curezza che vorrà scorgervi in esso, come una
» tutela degli accennati diritti, così una manifesta-
» zione dell'animo dei Cardinali decisi a seguire

» la via tracciata dal defunto Pontefice, quali che
» siano le prove, che nel corso degli avvenimenti
» possono attenderli.

» E poichè l'esercizio del supremo ecclesiastico
» potere, ed in modo speciale l'importante atto di
» elezione del successore di S. Pietro conviene che
» posi sopra basi solide e tranquille, e non trovisi
» al contrario esposto alle politiche agitazioni, come
» ad altrui interesse ed arbitrio, il Sacro Collegio,
» mancato appena ai vivi il supremo Gerarca, fu
» costretto ad affrontare, non senza timori ed an-
» gustie, l'ardua e penosa questione del luogo ove
» convenisse riunire il conclave. Se da una parte
» la necessità di rispondere alle ansiose coscienze
» dei fedeli della piena ed assoluta libertà ed in-
» dipendenza del Sacro Collegio, in momento sì
» grave e sì decisivo per la Chiesa, suggeriva di
» cercare altrove un asilo sicuro e tranquillo, dal-
» l'altra gl'indugi, cui necessariamente esponevasi
» l'elezione del Romano Pontefice, consigliarono
» altrimenti, primo dei doveri essendo oggi pel
» Sacro Collegio quello di procedere senza ritardi
» a provvedere di un capo la vedova Chiesa, e di
» novello pastore la desolata greggia di Cristo.

» Questo pensiero ha prevalso sopra tutte le dif-
» coltà ed ha fatto decidere il Sacro Collegio a
» porre mano in questa Città, fino a che la sua
» libertà non sia menomamente turbata, all'imme-
» diato atto di elezione del nuovo Sommo Pontefice.

» E tale risoluzione fu presa con tanta maggiore
» tranquillità, inquantochè, non impegnando essa in
» nulla l'avvenire, lascia pure libero il futuro Pon-
» tefice di avvisare a quei mezzi che il bene delle

» anime e l'interesse generale della Chiesa gli con-
» siglieranno nella difficile e penosa condizione, in
» cui versa questa Sede Apostolica.

» I sottoscritti Cardinali, capi di ordine, profit-
» tano di questo incontro, per confermare alle Ec-
» cellenze Vostre i sensi della loro più distinta con-
» siderazione ».

La protesta fu inviata ai membri del corpo diplomatico presso la S. Sede, in data 17 febbraio, il giorno avanti dell'ingresso in conclave. Le fu dato il nome di « circolare » e portò queste firme: « *L.* Card. *Amat,* decano; *F. G.* Card. *Schwarzenberg,* primo dell'ordine dei Preti; *P.* Card. *Caterini,* primo dell'ordine dei Diaconi; *P. Lasagni,* segretario del Sacro Collegio »[1].

VIII.

Se qualche Cardinale non entrerà in conclave, o entrato ne uscirà per malattia, senza di questo nondimeno si proceda all'elezione; se però convalescerà quegli che n'è uscito sia riammesso in conclave, come pure i Cardinali, che verranno dopo l'ingresso dei primi, non potendo niuno fuor del conclave dare il voto per l'elezione, ma nemmeno si potrà negare l'ingresso ai Cardinali, che siano censurati o scomunicati. Niuno può essere dichiarato Pontefice, se nell'eleggerlo non avessero convenuto almeno due delle tre parti dei suffragî degli Elettori. Non solamente i Cardinali, ancorchè assenti dal conclave, ma qualunque altro, che non v'abbia giusto impedimento, potranno essere eletti nella maniera detta al Pontificato.

Se qualche Cardinale non entrerà in conclave, o entrato ne uscirà per malattia, senza di questo nondimeno

1) R. De Cesare, Op. cit.

si proceda all'elezione.... Questa legge venne sempre osservata. Lungo sarebbe dare l'elenco dei Cardinali arrivati alla sede del conclave ad elezione compiuta; ricordiamo solo che ciò avvenne anche nel conclave di Leone XIII, in cui il Cardinale americano Mac-Kloskey (il primo Cardinale d'oltre Oceano, creato da Pio IX, il quale fu pure il primo Pontefice che sia stato in America) arrivò in Roma tre giorni dopo la seguìta elezione; e il Cardinale Paolo Cullen, arcivescovo di Dublino, avendola appresa in viaggio, si soffermò per la cagionevole salute e giunse in Roma 15 giorni dopo l'elezione stessa.

In caso di malattia, è in facoltà del Cardinale di chiedere l'uscita, che non viene mai negata, o di rimanere, avendo ogni conclave nell'interno un proprio medico, un chirurgo e la farmacia, tanto più che in caso di bisogno l'infermo può anche ottenere, dietro un voto del Sacro Collegio, l'autorizzazione di far chiamare il suo medico particolare. Come si hanno esempi di eminenti che uscirono dal conclave e poi soccombettero, se ne hanno anche di altri, che morirono entro il conclave stesso.

Alle volte le malattie, tenendosi il conclave in Roma, nella più calda estate, venivano contratte nel conclave stesso, come fu nel 1623 per l'elezione di Urbano VIII. Così racconta il citato diarista Gigli: « A' 6 di agosto 1623, giorno della Trasfi-
» gurazione del Signore, di Domenica a hore 13 fu
» assunto al Papato il Card. Maffeo Barberino, di
» età di anni 56, il quale prese il nome di Ur-
» bano VIII, et fu pubblicato a hore 19. Usciti,
» che furono li Cardinali di Conclave, quasi tutti

» si amalarono, e molti stettero in punto di morte,
» e alcuni ancora si morsero (*sic!*). Ma li conclavisti
» morsero quasi tutti, e Papa Urbano istesso fra poco
» si amalò. .... Al 1° di settembre morse il Cardi-
» nale Gozzadino, d'anni 51 Bolognese, Nepote Cu-
» gino di P. Gregorio XV, al quale mentre era
» primo Collaterale in Campidoglio, fu una volta
» predetto, che doveva morire pregione e per causa
» di pregione. Risposegli, che poteva ciò essere
» perchè lui si trovava di molti debiti, e che forse
» per quelli gli poteva venir questo male. Fu poco
» da poi fatto Papa il Zio: ed egli disse allora, che
» non avea già più paura, che li avvenisse di andar
» pregione, come l'Astrologo gli avea predetto. Ma
» finalmente dopo la morte di Gregorio, essendosi
» malato a morte, per cagione del conclave, dove
» con gli altri Cardinali era stato rinchiuso, disse,
» che veramente gli riusciva ciò, che l'Astrologo
» gli avea detto. Perciocchè lo stare in conclave,
» era stata una vera e pessima pregione per lui,
» e per molti altri, per cagion della quale li era
» venuta la mortal malattia e sepolto a S. Andrea
» della Valle ».

Se però convalescerà quegli che n'è uscito, sia rimesso in conclave. Per il Cardinale ristabilito in salute, il ritorno in conclave è obbligo.

.... *come pure i Cardinali, che verranno dopo l'ingresso de' primi, ecc.* Più che numerosi sono gli esempi in questo caso. Nel secondo giorno del conclave di Leone XIII entrò il Cardinale Moraes Cardoso, patriarca di Lisbona. Per dare un'idea del cerimoniale, che adottasi in simili occorrenze,

copiamo i particolari dell'ammissione dall'*Osservatore Romano* di quei giorni [1]:

« .... Sua Eccellenza il signor Principe Mare-
» sciallo e Custode del conclave fece pervenire no-
» tizia dell'arrivo in Roma di detto Cardinale, agli
» Eminentissimi Padri chiusi in conclave, i quali
» parteciparono che nella sera stessa avrebbero
» aperto le porte per dare ingresso al sopravve-
» nuto Eminentissimo.

» Acceduta pertanto la prelodata Eminenza Sua
» al Palazzo Apostolico Vaticano e ricevuto all'in-
» gresso del suo appartamento dall'Ecc.mo Signor
» Principe Maresciallo, fu dal medesimo introdotto
» nella sua stanza ed ivi trattenuto in aspettativa
» che dagli Eminentissimi Padri giungesse il se-
» gnale del trovarsi al di dentro pronti per l'aper-
» tura della porta.

» Alle ore 6 e mezzo giuntane notizia, Sua Ec-
» cellenza il Sig. Principe Chigi Maresciallo e Cu-
» stode del conclave, preceduto dai suoi famigliari,
» ed accompagnato da Mons. Luigi Pericoli De-
» cano dei Protonotari Apostolici, e seguito dalla
» sua nobile Corte e bassa famiglia, dal Coman-
» dante la truppa Svizzera, e dai testimoni chia-
» mati all'uopo, scortato da un numeroso stuolo di
» Svizzeri, portando nelle mani la borsa di damasco
» cremisi con entro le chiavi della porta principale
» del conclave, accedeva alla medesima, ove all'in-
» terno sentivasi aprire la serratura dagli Eminen-
» tissimi. Fattosi altrettanto dalla prelodata Eccel-
» lenza Sua all'esterno, veniva aperta la porta, ove
» ritrovavansi gli Eminentissimi Camerlengo di

1) *Oss. Rom.*, 1878, 21 febbr., pag. 2.

» S. R. C. ed i Capi d'Ordine. In questo mezzo so-
» pravvenuto dagli appartamenti del signor Mare-
» sciallo l'Eminentissimo Patriarca di Lisbona, fu,
» prevî scambievoli officî, ammesso dagli Eminen-
» tissimi Padri nel Conclave unitamente al suo Con-
» clavista e ad un famigliare, come di pratica. Dopo
» di che, scambiatisi nuovi officî fra gli Eminentis-
» simi Padri e Sua Eccellenza il sig. Maresciallo, si
» venne nuovamente alla chiusura all'interno ed al-
» l'esterno della porta, restituendosi con lo stesso
» accompagno il sig. Principe al suo appartamento,
» ove fu dal Decano suddetto dei Protonotarî Apo-
» stolici rogato atto, firmato dallo stesso sig. Mare-
» sciallo, non che dai signori Principe D. Filippo
» Lancellotti, e Conte Astolfo Servanzi Guardia
» Nobile Pontificia nella qualifica di testimonî, e
» dal Decano dei Protonotarî suddetti.

» All'ingresso dell'aula del Conclave era schie-
» rato un distaccamento di Guardie Nobili, che rese
» gli onori militari all' Eminentissimo Cardinale
» Patriarca ».

All'interno poi, terminate le convenienze fra i Cardinali e il nuovo arrivato, questi, in compagnia dei Cardinali Capi d'ordine, passa nella cappella comune per adorarvi il Santissimo Sacramento e prestare i consueti giuramenti; giurano anche i suoi conclavisti; in fine il Cardinale decano e quattro scopatori, colle torcie accese, accompagnano il Cardinale alla cella toccatagli in sorte.

Se nello stesso giorno vi è più di un Cardinale forastiero in ritardo, entrano tutti insieme.

Oltre di che nemmeno si potrà negare l'ingresso ai Cardinali, che sieno censurati o scomunicati. Tale co-

stituzione fu confermata da Clemente V, da Pio IV, da Urbano VIII e da Gregorio XV, e vige tuttora, per quanto i nostri tempi non offrano esempio di tale deplorevole condizione in nessuno dei Cardinali. Scrive l'Amati[1] che anticamente i Cardinali nuovi, colla bocca ancora chiusa, avevano solo diritto di passiva elezione, cioè di poter essere eletti pontefici, ma non dell'attiva, cioè di entrare nel conclave e concorrere alla elezione del nuovo Papa. Tale disciplina fu confermata da Eugenio IV, con la bolla *In eminenti*[2] del 27 ottobre 1431; si ebbe qualche eccezione accordata dal Cardinale Decano, coll'assenso dell'intero Sacro Collegio, come fu per il Cardinale d'Inghilterra nel conclave di Clemente V (1305); venne abolita da S. Pio V, con suo decreto concistoriale del 26 gennaio 1571. Il Sommo Pontefice Pio IX, nel concistoro del 15 marzo 1875, colla allocuzione *Curarum nostrarum*, dopo avere creato e pubblicato sei Cardinali, dichiarò: « Oltre poi questi sei menzionati Cardinali, inten- » diamo creare a gloria dell'onnipotente Iddio altri » cinque Cardinali, che però per giusti motivi ri- » serviamo in petto, per essere pubblicati quando- » chessia a nostro arbitrio; e se avvenisse, per di- » sposizione di Dio, che questa Sede restasse va- » cante prima ch'essi siano pubblicati, saranno di- » chiarati dai nostri Chirografi, aggiunti al nostro » testamento e colla pienezza della Nostra Aposto- » lica autorità vogliamo, stabiliamo e determiniamo » che i medesimi abbiano con Voi il diritto di at-

1) Note al SESTINI, *Il Maestro di Camera*, al cap. XX, *Dei Concistori secreti, e del serrare ed aprire la bocca a un Card. nuovo.*
2) *Bull. Privil.*, tom. III, par. III, pag. 2.

» tiva e passiva elezione nella nomina del Nostro
» Successore ».

Niuno può essere dichiarato Pontefice, se nell'eleggerlo non avessero convenuto almeno 2 delle 3 parti dei suffragî degli elettori.

Tale decreto, che è conferma di quanto prima aveva costituito Alessandro III, fu ed è sempre in vigore.

Non solamente i Cardinali, ancorchè assenti dal conclave, ma qualunque altro che non v'abbia giusto impedimento, potrà essere eletto nella maniera detta al Pontificato.

Chiunque della comunione cattolica, che, al dire di Mons. Sarnelli[1], abbia superato almeno i 30 anni, l'età in cui G. Cristo cominciò la sua predicazione, può esser Papa; non è d'impedimento la bassa condizione, nè la parentela, nè l'appartenere a qualche ordine regolare monastico. L'eletto, che ancora non avesse gli ordini sacri o non fosse stato consacrato vescovo, riceverà gli ordini stessi e la consacrazione a vescovo prima di essere coronato Pontefice, come è avvenuto in qualche caso.

IX.

Morto il Pontefice fuori della città, in cui risiedeva colla Curia, i Cardinali faranno il conclave in quella città, nel cui territorio è morto; ma se questa fosse interdetta o ribelle, lo faranno nella città più vicina.

Questo disposto, che richiama quanto era stato fissato nel 1° articolo, subì delle modificazioni non

1) POMPEO SARNELLI, *Lettere Ecclesiastiche*, Venezia, MDCCXL, tom. V, lett. 4, pag. 99.

poche. Specialmente dopo il ritorno da Avignone, i Sommi Pontefici ebbero in mira di stabilire costantemente il conclave in Roma, siccome la città, che è l'abituale sede dei Papi, nulla implicando il fatto che la morte del suo Vescovo sia casualmente avvenuta fuori di essa. Clemente V, che aveva trasportata la sede pontificia ad Avignone, non molto distante da Carpentrasso di Provenza, in quest'ultima città, come capitale del contado, nel 1314, malconcio in salute, portò la sua corte e curia; indi volendosi recare a Bordeaux, morì a Riquemaure (20 aprile 1314). Il suo corpo fu trasportato in Carpentrasso, ove colla corte dimoravano i cardinali, e vi restò per molto tempo senza sepoltura, perchè i suoi parenti e domestici non si occupavano che della sua eredità.

I Cardinali, in numero di 23, fra i quali 6 italiani e il resto francesi, si rinchiusero in conclave nell'episcopio di Carpentrasso; ma siccome erano risoluti di non eleggere per Papa un guascone, come pretendevano i molti Cardinali di questa provincia [1], i parenti di Clemente V, ovvero i medesimi Cardinali guasconi, annoiati dalla lunghezza del conclave, e dagli ardori della stagione estiva, fecero attaccar fuoco al conclave stesso, per cui i sacri elettori si trovarono costretti ad uscirne per un'apertura fatta nel muro di dietro al palazzo (24 luglio 1315), dopo quasi 3 mesi che vi erano entrati. Per cagione di questi tumulti, nati prima anche tra gli abitanti di Carpentrasso, e per altre ragioni, durò la sede vacante 2 anni, 3 mesi, e

1) *Croniche* di Giovanni, Matteo e Filippo VILLANI, Trieste, 1857, vol. I, lib. IX, cap. 81.

17 giorni, finchè in Lione, nel convento dei domenicani, fu eletto Giovanni XXII (7 agosto 1316), già cancelliere di Roberto conte di Provenza e vescovo di Avignone [1].

Papa Gregorio XI, venuto in Roma nel 1378, in previsione della morte, e temendo che i romani, i quali non erano più assuefatti da 75 anni al conclave, non dovessero portar molestia ai sacri elettori, pubblicò un decreto [2], nel quale prescrisse che, accadendo per avventura la vacanza della santa Sede anteriormente al giorno primo di settembre, nel qual tempo aveva divisato di far ritorno ad Avignone, i Cardinali esistenti nella Romana Curia, senza aspettare gli assenti, avessero una piena libertà, per questa volta soltanto, di adunarsi o dentro o fuori di Roma, in quella maniera che fosse più piaciuto alla maggioranza di essi, cioè in conclave, o fuori di conclave, per eleggere il nuovo Pontefice, colla libertà inoltre di mutare, quante volte stimassero opportuno, il luogo dell'elezione. La morte di esso Papa avvenne pochi giorni dopo la promulgazione del decreto; e i 16 Cardinali, che erano in Roma, tennero conclave in Vaticano; i voti necessarî designarono Bartolomeo di Prignano, che fu Urbano VI. Ma 4 di quei Cardinali si separarono da Urbano VI, e contro di lui, d'accordo coi Cardinali assenti, elessero il Card. Roberto di Ginevra, che prese il nome di Clemente VII. Così ebbe principio il funesto scisma,

1) MORONI, op. cit., vol. X, pag. 103 e seg.

2) Ciò si ha dal BECCHETTI (*Istoria degli ultimi quattro secoli della Chiesa*, tom. I, pag. 3); il decreto è riportato per esteso dal RINALDI (*Annales eccl.*, anno 1378, num. 1).

detto *d'Occidente*, che travagliò sì a lungo la Chiesa, come si può vedere dall'elenco degli antipapi, che noi diamo in fondo a questo libro.

Clemente VII, dovendo recarsi a Bologna per coronare imperatore Carlo V, prima di partire, dispose colla bolla *Cum carissimus*[1] del 6 ottobre 1529, che morendo il Papa fuori di Roma, soltanto in questa città si dovesse eleggere il successore. Lo che confermò egli stesso coll'altra bolla *Licet variae*[2] del 3 settembre 1530, prima di partire per Vienna di Francia per abboccarsi col re Francesco I. Altrettanto stabilì Pio IV colla bolla *Prudentis patrisfamilias*[3] del 22 settembre 1561, prima di recarsi al concilio tridentino, prescrivendo che se Roma fosse sotto interdetto, il conclave si sarebbe dovuto tenere in Orvieto od in Perugia; e se queste città si trovassero in identiche condizioni, i Cardinali dovessero in maggioranza fissare il luogo da credersi più opportuno.

Altra conferma diedero in seguito Clemente VIII colla bolla *Humanae vitae*[4] del 30 marzo 1598, nell'andare a Ferrara, Benedetto XIII, nel partire per Benevento (1727), e Pio VI, nel recarsi a Vienna (1782).

Dovendosi tenere il conclave in Roma, il luogo più indicato sulle prime parve il Vaticano; e una serie ininterrotta di Pontefici eletti nel Vaticano si ebbe da Papa Calisto III (1455) a Papa Pio VII

1) *Bull. Priv.* tom. IV, par. I, pag. 84.
2) Id., tom. IV, par. I, pag. 85.
3) Id., tom. IV, par. II, pag. 90.
4) Id., tom. V, par.. II, pag. 210.

(1800), che fu proclamato a Venezia, come diremo fra poco.

Le due elezioni immediatamente anteriori a Calisto III avvennero nella chiesa di S. Maria della Minerva, come ce lo raccontano due Diarî dell' epoca. Il primo è del cerimoniere Paolo Benedetto Nicolai; vi si legge[1]: « Anno 1431 a' » 19 febbr. morto Papa Martino V, quale visse » nel Papato 14 anni, e tenne un quieto e tran- » quillo stato, che s' andava con l'auro in mano, » attorno Roma, ducento miglia di notte, e di » giorno securo, e fece grandissimo bene alla Città » di Roma.

» 1° di marzo li Cardinali si misero in Conclave » nella Minerva a' 24 hore, e fu sbarrata la sua » Piazza, guardata da' Romani.

» Alli 3 alle 21 hora fu creato Papa Eugenio IV, » e fu di Sabbato, lo quale si chiamava Monsi- » gnore di Siena, et abitava in Trastevere, et fu » Venetiano ».

Il secondo Diario è di Lelio Petroni[2]; vi si legge: « 1447, Sabbato, a dì 4 del mese di marzo, » XVIII Cardinali, che si trovaro in Roma per la » morte del sopradetto Papa Eugenio IV, sull'hora » del Vespro andorno a S. M. della Minerva, et » entrorno in Conclave, per fare il nuovo Papa. » A dì 6 di marzo li soprad. Cardinali legiero » Papa un Missere Tomaso da Serezana, valentis- » simo huomo in Theologia, lo quale Papa Eugenio » fece Cardinale a dì 23 di Decembre nell'an. 1446, » e fu chiamato Papa Nicolò ».

1) Jov. Bapt. Gattico: *Acta Caerem.*, pag. 281.

2) Gattico, op. cit., pag. 282.

A perpetua memoria di queste due creazioni sopra la porta interna della sagrestia di detta chiesa, fu murata la seguente epigrafe:

MEMORIAE · CREATIONIS · HIC · HABITAE
SVMM. · PONTIF. · EVGENII IIII · ET · NICOLAI V.

Si ha dal Papebrochio[1] che per l'accennata elezione di Nicolò V, alcuni baroni romani pretendevano di essere ammessi nel conclave per partecipare all'elezione del Papa, vantando antichi diritti di concessioni pontificie alle loro famiglie. Fra i più insistenti era Giov. Batt. Savelli, uomo di provetta età, il quale con grande animosità di cuore diceva che pel *jus* antico gli toccava quell' onore, e che era obbligato porvi la vita; ma con tutto ciò fu necessario che a queste ragioni pubblicamente cedesse[2].

Durante il pontificato di Pio VII, nella considerazione che la posizione del Quirinale era molto più adatta per l'aria ad un consesso di molti individui, fu stabilito di tenere ivi i conclavi susseguenti, ciò che praticossi fino a quello di Pio IX.

Morto Pio IX, il Sacro Collegio, libero nella scelta del luogo pel conclave, come lo stesso Papa aveva disposto colle costituzioni, che riferiamo più sotto, nella prima delle congregazioni preparatorie discusse della opportunità di tenere il conclave fuori di Roma; parlavasi di Malta, d'una città dell'Austria o della Spagna; vi fu chi propose perfino Monaco di Baviera; ma, nella susseguente congregazione, venne deciso di rimanere in Roma, e precisamente nel Palazzo Apostolico Vaticano.

1) DAN. PAPEBROCHIO, *Propyl. ad acta Sanct.*, maii, p. II, p. 121.
2) BURCARDO, *Conclavi dei Pontefici*, pag. 49.

X.

I signori governatori ed ufficiali della città, in cui si terrà il conclave, faranno osservare le prescritte leggi.

XI.

Appena udita la morte del Papa, gli stessi signori governatori, ecc. giureranno in presenza del clero e del popolo, a ciò convocati, di osservare le sopraddette cose.

XII.

Se non le osserveranno, sieno scomunicati perpetuamente infami, perdano i feudi, e la città sia interdetta e privata della dignità vescovile.

Furono sempre rispettate queste leggi di protezione da parte delle autorità; ma le relazioni del governo italiano colla S. Sede, dopo il 1870, non erano tali da garantire protezione; e però Pio IX le abrogò formalmente colla bolla *Consultari* del 10 ottobre 1877, che noi daremo tradotta.

XIII.

I Cardinali nell'affare dell'elezione depongano interamente gli affetti privati, e si curino soltanto della comune utilità della Chiesa.

Questo precetto del b. Gregorio non è che una pratica attuazione di quanto viene disposto nell'articolo 6. Il Sommo Pontefice aveva specialmente in mira che l'elezione del Papa avvenisse sollecita, perchè non ne nascesse danno alla Chiesa, e dettava allo scopo queste leggi, come più pratiche per arrivare direttamente al fine.

XIV.

Niuno dei sacri elettori, sotto pena di scomunica, potrà dire, promettere, nè pregare in veruna guisa gli altri Cardinali, per piegarli alla loro intenzione nell'affare dell'elezione; anzi, tutti i patti, tutte le convenzioni ed obbligazioni validate ancora con giuramento, sieno di niun valore, meritando piuttosto lode, che taccia di spergiuro, chi non le serberà.

Si ha una conferma di tale legge, meritamente rigorosa, da Innocenzo VI[1], cui tenne dietro la bolla di Giulio II *Cum tam divino*[2], nella quale è stabilito che « l'elezione del Papa fatta con simonia, sia » giudicata di niun valore; che l'eletto in tal guisa, » benchè abbia avuto il suffragio di tutti i sacri » elettori, sia reputato eresiarca, e privato di ogni » carattere di onore e dignità; che l'elezione simo- » niaca non diventi valida coll'intronizzazione, col- » l'adorazione, col corso del tempo, nè coll'obbe- » dienza de' Cardinali, anzi sia lecito a questi, al » clero e al popolo romano sottrarsi dalla obbe- » dienza al Papa eletto con simonia ».

Tali disposizioni, con la bolla *Cum secundum Apostolum*[3] del 16 dicembre 1558, approvò Paolo IV, aggiungendo che inoltre tali ambiziosi sono rei di lesa maestà.

1) Presso il Rinaldi, *Annales Eccl.*, an. 1353, n. 29.
2) *Bull. Priv.*, tom. III, par. III, pag. 263.
3) Id., tom. IV, par. I, pag. 347.

XV.

In tutte le città e luoghi insigni, udita la morte del Papa, gli vengano fatte esequie solenni, ed ogni giorno della sede vacante si facciano preghiere a Dio, per la sollecita, concorde ed utile elezione del nuovo Pontefice, ciò che i prelati delle chiese procureranno di eccitare col prescrivere ancora dei digiuni.

È inutile accennare come tale disposizione sia ancora oggi in pieno vigore. Crediamo pregio dell'opera trascrivere integralmente la partecipazione, che fece della morte di Pio IX il Cardinale Vicario di Roma, perchè in essa si indicano le funzioni da eseguirsi pel defunto Pontefice e le preci, che soglionsi fare per una sollecita elezione del successore.

« *Al Clero e Popolo di Roma,*

« La Maestà di Dio Onnipotente ha chiamato a
» sè il Sommo Pontefice Pio IX di santa memoria,
» secondochè or ora ce ne ha dato il triste avviso
» l'E.mo Cardinale Camerlengo della Santa Romana
» Chiesa, cui spetta dar pubblica fede della morte
» dei Romani Pontefici.

» A sì infausto annunzio piangerà in ogni angolo
» dell'orbe il popolo cattolico devoto alle grandi ed
» apostoliche virtù dell'immortale Pontefice ed alla
» sovrana di Lui magnanimità. Ma sopra tutti siamo
» sommamente addolorati noi, o Romani! giacchè
» oggi ha disgraziatamente termine il più straordi-
» nariamente glorioso e lungo pontificato, che Dio
» ha mai concesso ai suoi Vicarî sulla terra.

» La sua vita di Pontefice e di Sovrano fu una
» serie di larghissimi beneficî tanto nell'ordine spi-

» rituale quanto nel temporale, diffusi su tutte le
» Chiese e Nazioni ed in modo particolarissimo sulla
» sua Roma, ove ad ogni passo s'incontrano monu-
» menti della munificenza del compianto Pontefice
» e Padre.

» A forma dei SS. Canoni, in tutte le città e
» luoghi insigni debbono farsi solenni esequie e suf-
» fragî all'anima dell'estinto Sommo Gerarca, ed
» ogni giorno, fino a che la S. Sede Apostolica
» non sarà provveduta di un nuovo Capo, dovranno
» farsi preghiere per implorare la Divina Maestà
» per la più sollecita elezione del Successore del
» non mai abbbastanza compianto defunto.

» A tale effetto:

» 1° — Si rende noto che i funerali pubblici e
» solenni saranno celebrati nella Patriarcale Basi-
» lica Vaticana da quel Capitolo, ove al più presto
» sarà trasportata la salma dell'immortale Pontefice,
» e verrà collocata, come già fu solito, nella Cap-
» pella del S. Sacramento.

» 2° — Si ordina che in tutte le Chiese di que-
» st'alma città, tanto del Clero secolare quanto dei
» Regolari, ed in qualsivoglia modo privilegiate, si
» suonino in modo funebre tutte le campane per lo
» spazio di un'ora, dalle tre alle quattro pomeridiane
» di domani.

» 3° — Appena trasportati i preziosi resti mortali
» del Sommo Pontefice nella Basilica Vaticana, si
» celebreranno immediatamente solenni esequie in
» tutte le Chiese sopraddette.

» 4° — I reverendi sacerdoti, tanto secolari che
» regolari, sono esortati di offrire l'incruento sacri-
» ficio in suffragio dell'anima dell'augusto estinto,

» come si è sempre praticato, e le Comunità del-
» l'uno e dell'altro sesso, come pure i fedeli tutti
» sono invitati a raccomandare l'anima di Lui be-
» nedetta nelle loro orazioni.

» 5° — Si prescrive in ultimo che in ciascuna delle
» menzionate Chiese nella Messa ed altre funzioni
» si aggiunga la colletta *Pro Pontifice eligendo* fin
» tanto che durerà la vacanza della Sede Apostolica.

» Dalla nostra Residenza, li 7 Febbraio 1878.

» R. Card. MONACO, *Vicario*
» PLACIDO Can. PETACCI, *Segr.* ».

Da lungo tempo, fino al conclave di Pio IX, dopo eseguite le prescritte esequie pel defunto Papa, durante la clausura del conclave, il clero e il popolo di Roma costumavano di recarsi processionalmente alla sede del conclave stesso, per prendere voce se l'elezione fosse avvenuta o no. Così ne danno la descrizione le note dell'epoca del ricordato Pontefice, che noi consultiamo. — ..... la cerimonia che maggior interesse destava era la processione quotidiana, che dalla Chiesa dei Santi Apostoli portavasi al palazzo Quirinale. Un'immensa folla di popolo veniva dopo il clero, che a croce alzata e con bandiera spiegata, giusta l'usanza, andava a vedere se la Chiesa aveva un capo. Aprivano la marcia gli orfani e gli allievi delle case pie; dietro di loro venivano in doppia fila i francescani e gli agostiniani scalzi, i cappuccini ed i monaci di S. Girolamo, i minimi di S. Francesco da Paola, i frati minori, i carmelitani, i marianiti, i domenicani ed ultimi i preti di ciascuna parrocchia coi rispettivi pastori. Tutte queste corporazioni marciavano a passo lento

verso il palazzo, attraverso l'onda del popolo, seguendo la gran via, che serpeggia lungo i fianchi del colle del Quirinale.

Pervenuta colà, evvi l'uso che il clero entri per la gran porta, ed attraversato il cortile principale, si fermi davanti la cappella degli auditori della Ruota. Uno dei parroci volge allora, in latino idioma, agli auditori, che trovansi presenti, questa interrogazione: *Habemusne Pontificem?* Se il Papa non è ancora stato eletto, la processione deve retrocedere intuonando il *Veni Creator,* e se il Papa è stato nominato, canta il *Te Deum.* Tutte le volte che tale cerimonia veniva ripetuta, il popolo, non potendo entrare nel cortile, stava ansiosamente aspettando sulla piazza la prima nota del canto religioso; ogni bocca rimaneva in silenzio, ed ogni orecchio era teso per udire l'incominciamento dell'inno, onde conoscere quale fosse la risposta degli auditori, dei quali non poteva giungere la voce fino alla piazza. —

La sera del 18 febbraio 1878, il Cardinal Vicario fece affiggere alle porte delle Chiese un'ordinanza, che stabiliva, vista l'impossibilità di fare la consueta processione quotidiana, di recarsi i fedeli all'una od all'altra delle 18 Chiese della città, nelle quali fu prescritta la esposizione del Ss. Sacramento.

L'esposizione incominciava al mattino, per terminare alla sera colla benedizione solenne, colle litanie e colle preghiere *pro electione Pontificis,* ogni giorno, fino ad elezione avvenuta.

COSTITUZIONI POSTERIORI

Morto Gregorio X in Arezzo, nell' episcopio (10 gennaio 1276), in questo palazzo, secondo le leggi da lui emanate, fu eletto Papa, dopo un solo giorno di conclave e nel primo ed unico scrutinio, Pietro di Tarantasia, che prese il nome di Innocenzo V (22 gennaio 1276). A questo, dopo 9 giorni di conclave, successe (10 lu. 1276) Ottobono Fieschi (Adriano V), il quale sospese oralmente, in concistoro, le discipline gregoriane, nell'intenzione di riordinarle [1], ciò che poi non seguì forse per l'immatura morte (18 ag. 1276); il successore di lui, Giovanni XXI, le revocò officialmente colla bolla *Licet* del 30 settembre 1276 [2]. Così, senza la reclusione del conclave, si elessero Nicolò III, Martino IV, Onorio IV, Nicolò IV e S. Celestino IV [3].

Per quanto fosse stato tolto l'obbligo della clausura, alla morte di Onorio IV (1287) i Cardinali si riunirono nel palazzo pontificio a Santa Sabina sull'Aventino; ma sopravvenne la peste; morirono sei

1) GIORDANO, presso il Rinaldi (*Annales ecclesiastici,* an. 1276, num. 26).

2) *Bull. Priv.*, tom. III, par. II, pag. 20.

3) PANVINIO, *Adnot. ad Platinam,* pag. 281.

di essi; molti altri ammalarono; sì che i restanti decisero di partire, rimandando ad altra epoca l'elezione; solo rimase il Card. Gerolamo Masci, vescovo di Palestrina, il quale, nel cuore della state, faceva continuamente ardere fuoco nelle sue stanze per purificarvi l'aria; passò egli in tale modo oltre dieci mesi. Cessata l'infezione, i ritornati Cardinali elessero lui Papa, che prese il nome di Nicolò IV, e fu il primo pontefice dell'ordine dei Conventuali.

Morto Nicolò IV, il numero dei Cardinali era appena di 11; nullostante, gli animi si divisero in due parti. Si tennero adunanze nel Palazzo presso Santa Maria Maggiore, ove il Papa era morto e dove fu sepolto; poi, perdurando la discordia, si passò nel convento di Santa Maria sopra Minerva; il tumulto e la sedizione del popolo romano erano grandi. Arrivò la state. Un Cardinale morì di mal'aria; altri infermarono; la maggior parte di essi passò a Rieti, poi ad Anagni; a Roma ne erano rimasti soli tre; la sede era vacante da due anni, tre mesi e due giorni; finalmente l'elezione avvenne in Perugia nella persona di S. Celestino V (5 luglio 1294), il quale, mosso dalle stesse considerazioni e dal medesimo zelo del b. Gregorio X pel bene della Chiesa, ne ristabilì le leggi sul conclave co' suoi decreti *Quia in futurorum,* dato in Aquila il 28 settembre 1294; *Pridem,* dato in S. Germano il 17 ottobre dello stesso anno; e *Constitutionem,* dato in Napoli il 10 dicembre sempre dello stesso anno [1].

Il successore di lui, Bonifacio VIII, eletto in conclave (24 dic. 1294), confermò i decreti di S. Celestino V e ordinò che la bolla *Ubi periculum* del

1) Presso il Rinaldi, *Annales eccl.*, an. 1294, num. 17.

b. Gregorio X fosse registrata nei libri delle Decretali[1].

Da Papa Bonifacio VIII in poi si è sempre tenuto l'uso del conclave, meno che per le elezioni di Alessandro V (26 giugno 1409) e di Martino V (11 nov. 1417), avvenute, la prima nel concilio di Pisa, e l'altra in quello di Costanza, allo scopo di porre termine al lungo e deplorevole scisma, detto *d'Occidente*, che ebbe principio sotto Urbano VI, come abbiamo narrato a pag. 47.

Qui è il caso di riferire un sunto delle principali aggiunte, che alle prime costituzioni, da noi conosciute fin qui, fecero in seguito i Sommi Pontefici; aggiunte, che, informandosi allo spirito delle antecedenti discipline, hanno avuto in mira di rendere sempre più solenne e definitiva l'elezione dei Vicarî di Gesù Cristo.

Incominciamo da quelle prescritte da Pio IV colla bolla *In eligendis*[2].

1. Morto il Pontefice, gli si facciano le esequie: si scriva ai Cardinali fuori di Roma, perchè vengano all'elezione, e si aspettino per 10 giorni.

2. Dopo i 10 giorni si canti la messa dello Spirito Santo, ed i Cardinali entrino in conclave, e senza alcun indugio procedano all'elezione del nuovo Papa, ed in ogni giorno si faccia lo scrutinio, ed anche nel primo scrutinio possa aver luogo l'accesso.

3. I Cardinali che non vorranno entrare in conclave, o che entrati, senza manifesta causa da contestarsi con giuramento dai medici e da doversi al-

1) *Sext. Decretal.*, lib. I, tit. 5, cap. 3.
2) Dal NOVAES (op. cit.), copiato dal MORONI.

tresì approvare per mezzo de' segreti suffragî dalla maggior parte de' Cardinali, ne usciranno, restino inabilitati all'elezione.

4. L'eletto dai Cardinali, dentro o fuori del conclave, sarà vero Papa.

5. Nella sede vacante i Cardinali non potranno disporre degli Stati e dominî della Chiesa Romana, nè del denaro della Camera apostolica, nè spendere dei beni della Santa Sede, se non fino alla somma di 10,000 scudi.

6. Tre Cardinali più anziani de' tre ordini vescovile, presbiterale e diaconale, per turno, insieme col Camerlengo di S. Chiesa, esporranno i negozî in conclave.

7. Tre de' Cardinali del conclave, ogni tre giorni, sieno capi d'ordine per turno di tutti i singoli Cardinali.

8. Il Camerlengo ed il Penitenziere maggiore dureranno nei loro uffizî anche nella sede vacante.

9. Ma il Penitenziere ed i suoi uffiziali spediranno soltanto ciò che spetta al foro della coscienza.

10. Il Datario alla morte del Pontefice resti dimesso dal suo impiego.

11. I Cardinali, e i Prelati della segnatura di grazia, e di giustizia, nulla possano trattare del loro impiego dopo la morte del Papa.

12. Le celle del conclave siano distribuite a sorte.

13. Al Governatore del conclave spetta d'invigilare, che niuno abiti, e dimori sotto, sopra, o ai lati del medesimo conclave.

14. I Cardinali destinati visitino il conclave.

15. I Cardinali sani abbiano due conclavisti; gl'infermi, o cagionevoli, tre.

16. Questi siano approvati dai Cardinali.

17. Nel conclave siano un sagrista, due maestri di cerimonie, un confessore, due medici, un chirurgo, un falegname, due barbieri, dieci facchini.

18. Dopo chiuso il conclave, niuno, neppure gli ambasciatori, senza grave causa, si ammetta a parlare con quei di dentro.

19. Le scommesse sul futuro Pontefice non si facciano di sorte alcuna, e quelli che le facessero siano puniti dal Governatore.

20. I Cardinali abbiano una sola vivanda nella propria cella.

21. I Prelati, custodi del conclave, procurino, che da questo non si mandino, nè si ricevano lettere, scritture, ecc.

22. I conclavisti, una volta usciti dal conclave, non vi possano ritornare.

23. I Cardinali, che non sieno nell'ordine sacro dei Diaconi, non si ammettano all'elezione.

24. I Cardinali null'altro abbiano in mente per l'elezione se non che l'onore e il decoro della Chiesa.

25. I custodi del conclave facciano osservare tutte le sopraddette leggi.

26. Delle quali non possano mutare cosa alcuna.

27. I Cardinali non possano essere esclusi dall'elezione, benchè siano soggetti e sottoposti alle censure.

28. Dovunque si elegga il Papa, si osservino queste leggi.

29. Alle quali tutti sono obbligati.

Altre provvidissime discipline pel buon regolamento del conclave emanò Gregorio XV colla

citata bolla *Aeterni Patris Filius.* Eccone il compendio:

1. Nel solo conclave si può eleggere il Pontefice in tre maniere: per iscrutinio, per compromesso o per acclamazione.

2. Il numero de' voti per la elezione deve essere di due delle tre parti degli elettori rinchiusi in conclave; e il voto proprio per sè stesso nello scrutinio non s'include in questo numero.

3. Niuno s'abbia per eletto, se non pubblicati tutti i voti.

4. Se molti avessero le stesse due parti dei voti, niuno è eletto.

5. Prima di mettere le schedule dentro il calice, tutti giurino di avere in essa nominato quello, che credono il migliore fra tutti. L'elettore scriva nella schedula il suo nome, e il nome del Cardinale a cui dà il voto.

6. Queste schedule si pieghino e si sigillino, acciocchè dal sigillo si veda, che non vi siano due schedule dello stesso elettore.

7. La schedula dello scrutinio sia conforme a quella dell'accesso.

8. Il nome di quello che si vuole eleggere, si noti, come nel foglio degli scrutinî si sogliono notare i voti.

9. Chi vorrà accedere ad alcuno de' nominati nello scrutinio, ne scriva il nome; se non vorrà accedere, nel luogo del nome scriva *Nemini.*

10. In ciascuno scrutinio sia lecito accedere se non una sola volta.

11. Prima di aprire le schedule dello scrutinio e dell'accesso, si contino per vedere se siano tante quanti sono i Cardinali in conclave.

12. Chi non osserverà queste leggi sia scomunicato.

13. Agl'impediti per infermità di poter andare in cappella allo scrutinio, si rechino alle loro celle tre Cardinali per ricevere le schedule nel calice, unitamente con tre scrutatori, prima dello scrutinio appositamente estratti a sorte fra tutti i Cardinali presenti non infermi, per mezzo dell'ultimo Cardinal diacono.

14. Lo scrutinio si faccia ogni giorno due volte, la mattina e il dopo pranzo ad ora opportuna, niun giorno escluso.

15. I Cardinali, sotto pena di scomunica, si astengano da qualunque convenzione, segno, minaccia, ecc. sull'elezione.

16. Gli elettori e gli eletti, che non osservino tutte le cose, ed i modi di sopra enunciati espressamente, o vi abbiano direttamente contravvenuto, vengano scomunicati colla scomunica maggiore.

17. Si comanda circa l'elezione del romano Pontefice un rigoroso segreto.

18. I tre Cardinali, capi d'ordine del rispettivo turno, insieme col Camerlengo, siano gli esecutori di questa bolla.

19. Che tutti i Cardinali debbano giurare di osservare, quando sono promossi al cardinalatò, nel primo giorno dopo la morte del Papa, e dopo l'ingresso in conclave.

20. I Cardinali, che hanno le censure, non perciò siano esclusi dall'elezione del Pontefice.

Quando Gregorio XV ebbe pubblicato la riferita bolla, deputò una congregazione di sette Car-

dinali con un maestro di cerimonie e un segretario, per compilare un *Cerimoniale,* da distribuirsi ai Cardinali prima dell'entrata in conclave e contenente le più minute osservanze da seguire nell'elezione pontificia.

Presentatogli tale Cerimoniale, egli lo confermò con la bolla *Decet Romanum Pontificem.* Noi ne diamo qui un sommario compendio. riferendo più innanzi dettagliatamente quanto ora è in uso.

Per tutti i sig. Cardinali in comune.

1. Subito finita l'orazione *Deus, qui corde fidelium,* che si dice dal Decano nell'ingresso del conclave, si giurano le bolle *De electione romani Pontificis,* e con esse la nuova costituzione gregoriana.

2. Dopo il discorso del Decano per la buona elezione del Papa, i Cardinali tornano alle loro celle.

3. Dopo pranzo vanno alla Congregazione, e gli officiali del conclave ed altri, secondo il solito, prestano i giuramenti consueti.

4. Non escono dal conclave per tornare la sera, come si faceva prima, ma in esso bisogna che rimangano.

5. Nel seguente giorno all'ingresso, dopo pranzo, avanti il secondo scrutinio, si fa la rassegna dei conclavisti, facendoli entrare prima tutti in una cappella.

6. Nelle congregazioni e scrutinî debbono usare le crocchie fatte di saietta.

7. I capitoli del conclave si possono fare dopo l'ingresso nel conclave, se non sono stati fatti innanzi, anche a favore dei conclavisti.

8. Si deve veder prima di venir all'elezione se in conclave v'è Cardinale, che non abbia voto.

9. La seguente mattina dopo chiuso il conclave, si va, dopo il suono della campanella, alla cappella a celebrare la messa, ed a comunicarsi, ed a far lo scrutinio.

10. Debbono pigliare e scrivere e piegare e sigillare le schedule come si nota nel Cerimoniale [1]. Avvertendo di fare un segno di seta a quel sigillo, che avranno adoperato per sigillare la schedula dello scrutinio, e di notar in carta il numero e motto, che avranno in essa usato per poter adoperare il medesimo sigillo e far l'istesso numero e motto nella schedula dell'accesso, acciò non fosse da' scrutatori, conforme alla bolla gregoriana, giudicato nullo. E nel sigillare si deve avere particolar cura che i sigilli siano ben impressi, acciò si possano conoscere dagli scrutatori, quando si farà il confronto.

11. Debbono portare la loro schedula nel calice, e giurare nel porla nella patena per metterla in esso calice.

12. Quando si pubblica lo scrutinio debbono notare i voti, che hanno i Cardinali nominati in esso scrutinio.

13. Pubblicato lo scrutinio, sommano insieme i voti che hanno ottenuto i nominati nello scrutinio e notano le somme.

14. Quando non è seguita l'elezione del Papa nello scrutinio, si viene all'accesso, nel quale i signori Cardinali debbono osservare quanto si dispone nel Cerimoniale [2]; avvertendo di notar gli ac-

1) Noi lo riferiamo più innanzi.
2) V. nota precedente.

cessi nel foglio stampato, secondo l'uso antico, e quando si fa il confronto di essi accessi collo scrutinio, di notarli nell'altro foglio stampato, osservando le regole, per conoscere la validità degli accessi.

Per il sig. Cardinal Decano.

1. Entrando nel conclave con la processione, innanzi l'altare della cappella, ove si celebra, deve dire l'orazione *Deus, qui corde fidelium.*

2. Dopo che da tutti i Cardinali saranno giurate le costituzioni *De romani Pontificis electione,* esorta con una breve orazione i Cardinali a fare buona elezione e con i debiti riti ordinati dalle bolle e cerimoniali pontificî.

3. Comanda che si suoni la campanella alla prima, seconda e terza ora della notte seguente all'ingresso del conclave, al fine che a quell'ora si chiuda, esclusi prima tutti quelli che non vi hanno da rimanere.

4. Deve dire la messa e comunicare i signori Cardinali avanti il primo scrutinio.

Per il sig. Cardinale Camerlengo.

1. Ha facoltà insieme con i Capi d'ordine di chiamare i Cardinali alle Congregazioni, e di proporre le necessità occorrenti, ed ha cura che si chiuda bene il conclave.

2. Sebbene ogni terzo dì spiri la facoltà e potestà dei capi d'ordine, non però spira quella del Camerlengo.

3. Si deve astenere da tutte le cose notate nel parag. *Camerarii* della bolla di Pio IV[1].

1) *Bull. Priv.*, tom. IV, par. II, pag. 146, colon. II.

4. Chiuso il conclave si consegnino le chiavi di esso a lui, al Maresciallo, al Maestro di cerimonie e agli altri custodi.

5. Deve insieme con i tre Capi d'ordine e Maestro di cerimonie, con torcie accese, riconoscere con tutta diligenza il conclave, cercando bene ogni cantone, per vedere se alcuno di quelli, che non devono stare in conclave, sia rimasto dentro, per cacciarlo fuori.

6. Il Cardinale Camerlengo, i tre capi d'ordine, che sono in quel giorno della clausura del conclave esecutori della bolla gregoriana, debbono deputare alcuni, col Maestro di cerimonie, che la sera stessa o la mattina, innanzi lo scrutinio rivedino diligentemente il conclave, per riconoscere se sarà ben chiuso, e della clausura dovrà fare istrumento pubblico il Maestro di cerimonie, rogandosi di esso, alla presenza di due o più testimoni, il quale istrumento dovrà leggere, come si dice più basso, alla presenza del Sacro Collegio, avanti il primo scrutinio.

Per il sig. Cardinale ultimo Diacono.

1. Innanzi che si cominci lo scrutinio, il signor Cardinale ultimo Diacono deve pigliare da una tavoletta, che sarà sopra la tavola del calice, certe palle con i nomi de' Cardinali presenti in conclave, e poste in spartimenti, ovvero in cavature, secondo l'ordine delle loro promozioni, e quelle pubblicamente deve numerare ed insieme leggere i nomi in esse descritti, acciò da tutto il Sacro Collegio si sappia che il numero di dette palle corrisponda al numero dei Cardinali presenti in conclave e che

i nomi dei Cardinali in esse descritti confrontino con i nomi degli stessi Cardinali presenti in conclave.

2. Deve, mentre va leggendo i nomi in dette palle descritti, mettere le medesime palle ad una ad una nella sacchetta di damasco paonazzo, che sarà preparata nella tavola del calice, e, messavi l'ultima palla, deve agitare più volte la sacchetta, acciò le palle si mescolino bene insieme.

3. Deve cavare a sorte tre scrutatori, estraendo una palla per volta, e letto con alta voce il nome del Cardinale scritto in detta palla lo farà venire a sedere alla tavola del calice per scrutatore, e così farà degli altri due, posando intanto le tre palle negli spartimenti della tavoletta nominata più sopra.

4. Deve cavare altre tre palle, una per volta, per i tre Cardinali infermieri, i nomi dei quali prima chiamerà con voce alta, poi, per non dimenticarsene, dovrà notare nella carta che sarà nella tavola degli scrutatori.

5. Finito lo scrutinio, se in esso sarà eletto il Papa, deve estrarre tre altre palle, una per volta, per i tre Cardinali recognitori, leggendo forte i nomi loro e notandoli come sopra. E fatta questa estrazione, rimetterà tutte queste tre ultime palle insieme con le sei prime nella sacchetta.

6. Se poi nello scrutinio non sarà seguita l'elezione del Papa, quest'ultima estrazione dei ricognitori si farà dopo l'accesso o sia seguita o non seguita l'elezione del Pontefice.

Per i sigg. Cardinali Scrutatori.

1. Siedono alla tavola dei calici, dopo che sono stati estratti dall'ultimo Diacono.

2. Debbono mostrar la cassetta pei voti degli infermi aperta al Sacro Collegio, acciò la veda vuota, e poi serrarla pubblicamente, ponendo le chiavi sopra la tavola, e detta cassetta così serrata consegnarla ai signori Cardinali infermieri.

3. L'ultimo scrutatore porta il bacile delle schedule dello scrutinio, ovvero accesso al Cardinale che presente in cappella non può per infermità accostarsi all'altare, acciò pigli una di esse e la scriva e sigilli segretamente. Porta ancora la tavoletta con giuramento della bolla gregoriana, acciò esso infermo giuri; e riporta la schedula di lui nel calice.

4. Il primo scrutatore numera pubblicamente le schedule poste nel calice.

5. Gli scrutatori pubblicano lo scrutinio.

6. L'ultimo scrutatore infilza le schedule dello scrutinio con l'ago e seta rossa.

7. L'istesso ultimo scrutatore, dopo aver legate le schedule acciò non escano dal filo, le ripone nell'altro calice vuoto.

8. Gli scrutatori pubblicano gli accessi, come si fa collo scrutinio, e l'ultimo scrutatore infilza le schedule dell'accesso nella seta turchina, e poi le lega, e ripone nell'altro calice vuoto.

9. Quando sarà seguita l'elezione del Papa con gli accessi, gli scrutatori fanno la collazione di essi nel modo descritto nel cerimoniale; la qual collazione, perchè sia meglio intesa, si può esplicare con le seguenti sei regole brevi e chiare.

La prima delle quali è che in questa collazione il fine, e scopo principale de' scrutatori è di ve-

dere se gli accessi dati al nominato nello scrutinio sono validi o nulli.

La seconda è, che, conforme alla bolla gregoriana, l'accesso è valido quando nella schedula di esso copulativamente si ritrovano due circostanze: prima, che nelle schedule dello scrutinio se ne trovi una, che abbia i medesimi sigilli, numero e motto dell'accesso; secondariamente, che il Cardinale nominato nell'accesso sia diverso dal nominato in questa schedula dello scrutinio.

La terza è, che l'accesso è nullo quando nella schedula di esso manca una di dette circostanze; cioè, o che i segni discordano o che in questa e in quella dello scrutinio è nominato lo stesso Cardinale.

La quarta è, che, per vedere se l'accesso abbia o no le circostanze dette nella seconda regola, bisogna per trovar la prima circostanza far tre cose: primieramente conviene cercare il sigillo d'accesso nelle schedule dello scrutinio, guardandole ad una ad una. Secondo, ritrovato questo sigillo, si deve aprire l'una e l'altra schedula; nel luogo però dei segni solamente; e terzo si deve guardare se ambedue queste schedule confrontano nel numero e nel motto, e ritrovato questo confronto, per sapere la seconda circostanza, basta vedere nell' *Eligo* della schedula dello scrutinio e nell'*Accedo* di quella dell'accesso il Cardinale, o Cardinali nominati; perchè se saranno diversi, l'accesso sarà buono, conforme a quanto si è detto nella seconda regola. Se poi sarà nominato nell'una e nell'altra lo stesso Cardinale, l'accesso sarà nullo.

La quinta regola è, che quando non si trova la prima circostanza dei sigilli e segni che si confrontano, l'accesso è nullo.

La sesta e ultima regola è che per fare questo confronto con facilità conviene notare i sigilli e segni degli accessi dei corrispondenti scrutinî, nel foglio stampato, conforme a quello che dispone il cerimoniale, gli accessi che ha ottenuto l'eletto; e nella seconda colonna, i sigilli e segni delle schede dello scrutinio, che saranno trovate confrontate con i predetti accessi. E finalmente nella terza colonna, i nomi dei Cardinali nominati nelle schedule dello scrutinio notate nella seconda colonna; perchè in questa maniera, poste tutte queste cose avanti gli occhi, in un tratto si fa la collazione, e si vede se l'elezione del Papa è canonica. E perchè si possa meglio intendere quest'ultima regola si veda l'esempio del medesimo cerimoniale.

Per i sigg. Cardinali infermieri.

1. Hanno da pigliare dagli scrutatori la cassetta vuota e serrata a chiave per i voti degli infermi.

2. Debbono portare agli infermi le schedule dello scrutinio quando si fa lo scrutinio, e le schedule dell'accesso, quando si fa l'accesso. E quando si fa lo scrutinio debbono portare una delle tavolette del giuramento della bolla gregoriana, acciò gl'infermi lo prestino, e poste dagli infermi le loro schedule segnate e sigillate nella cassetta, le debbono riportare alla cappella dello scrutinio, e ivi

aperta la cassetta, e contate le schedule, pubblicamente nel calice.

3. Quando poi si fa l'accesso, si deve, in luogo della tavola detta del giuramento, portar con la cassetta e schedule dell'accesso, un foglio dei nomi dei Cardinali, con i voti dati ai nominati nello scrutinio, e questo riconosciuto pubblicamente.

4. Se l'infermo non può scrivere, farà scrivere un'altro per lui, ed i Cardinali infermieri daranno il giuramento di serbare il segreto a quello che per lui avrà scritto la scheda.

5. I signori Cardinali infermieri possono dopo il Decano prestare i loro voti, per poter, mentre gli altri Cardinali prestano il loro, andar dagl'infermi a pigliare i suffragî di essi nel modo sopra indicato; si debbono aspettare i voti degli infermi, prima di cominciare la pubblicazione dello scrutinio e dell'accesso.

Per i sigg. Cardinali recognitori.

I recognitori estratti dall'ultimo Diacono in sorte, sono obbligati, finito lo scrutinio, o solo, ovvero accompagnato con l'accesso, a rivedere se gli scrutatori avranno fatto bene il loro ufficio nel leggere, e notare i voti dello scrutinio, e dell'accesso, e nel far la somma di essi, e nel confrontare gli accessi con lo scrutinio, e finalmente nel far altre cose spettanti al loro ufficio, come è disposto nel cerimoniale.

Per i Maestri di cerimonie.

Prima i Maestri di cerimonie devono dar ordine che sia fatta la provvisione delle cose neces-

sarie per lo scrutinio e accesso, che sono le infrascritte:

1. Due calici grandi e una patena.

2. Una sacchetta per mettervi le palle per cavare gli scrutatori, infermieri, e recognitori.

3. Le palle debbono essere grosse come una noce, e tante quanti sono i cardinali, e in ciascuna di esse deve essere scritto il nome d'uno di detti Cardinali presenti.

4. Due bacili per le schedule dello scutinio e accesso.

5. Un altro baciletto piccolo, per portare le schedule stampate ai Cardinali infermi.

6. Una cassetta alta un palmo, e larga, e lunga altrettanto, d'argento, con la sua serratura e chiave, con un forame nel coperto, tanto grande, che per esso si possa mettere una schedula piegata.

7. Una scatoletta con alquanti aghi grossi, con due gomitelli di seta grossa, uno di rossa per lo scrutinio, e uno di turchina per l'accesso; in un ago si infilzerà la seta rossa e in un altro la turchina.

8. Schedule stampate per lo scrutinio mattina e sera e similmente per l'accesso.

9. I fogli con i nomi dei Cardinali secondo l'uso antico.

10. I fogli per riconoscere gli accessi se sono buoni.

11. Tavole tre o quattro o più, se vi potranno capire, da mettere in mezzo alla cappella, ove si fa lo scrutinio, una dietro l'altra, tanto grandi, che un Cardinale vi possa scrivere.

12. Tanti calamari con inchiostro, polverino e polvere e due penne bene acconcie per ciascuno,

quante tavole saranno, computando anche in queste la tavola ove siedono gli scrutatori.

13. Cera rossa da mettere nei luoghi dei sigilli delle schedule stampate.

14. Carta da scrivere nella tavola degli scrutatori.

15. Due tavolette d'ebano, con la formula del giuramento della bolla gregoriana, scritta in ciascuna di esse, in carta pergamena, con le lettere formatelle e grandi.

16. Chiuso il conclave, il Maestro di cerimonie si deve far consegnare le chiavi che di esso suol tenere.

17. Il medesimo Maestro di cerimonie, con il Camerlengo e Capi d'ordine, con torcie accese, visitano il conclave per vedere se vi sono persone che non vi abbiano da stare, per cacciarle fuori.

18. Con i deputati a rivedere la clausura del Conclave si roga l'atto di essa clausura innanzi a due o più testimoni, e si legge il rogito alla presenza del Sacro Collegio innanzi il primo scrutinio.

19. Preparano i Maestri di cerimonie le schedule dello scrutinio e dell'accesso come nel cerimoniale, e così preparate, le mettono separatamente nei bacili sopra la tavola degli scrutatori, cioè quelle dello scrutinio in un bacile, e quelle dell'accesso nell'altro.

Papa Urbano VIII colla sua bolla *Ad Romani, etc.* confermò tutte le disposizioni dei suoi antecessori e il Cerimoniale di Gregorio XV, prescrivendone l'esatta osservanza; e non vi portò modificazioni od

aggiunte, ciò che parve necessario a Clemente XII, il quale stabilì altre utili leggi, colla citata bolla *Apostolatus officium,* sottoscritta da 38 Cardinali. Qui ne diamo il compendio.

1. Esorta i Cardinali a non avere altro in vista per l'elezione del Pontefice se non che la gloria di Dio e l'accrescimento della fede cattolica.

2. Dichiara l'autorità dei Cardinali nella sede vacante, cioè non poter essi far grazia o giustizia, mutare la polizia di Roma e dello Stato, spendere il denaro della Camera, pagare debiti, dare licenza per estrarre il grano, giubilare gli uffiziali, assolvere i rei, nè diminuire ad essi le pene.

3. Il Tesoriere generale dovrà mostrare al nuovo Pontefice la lista delle spese fatte nel conclave e nei giorni precedenti.

4. La congregazione particolare dei tre Cardinali Capi d'ordine, che termina ogni tre giorni, non farà cosa di rilievo senza l'approvazione della congregazione generale di tutti i Cardinali.

5. I Cardinali confermino il governatore di Roma e gli altri ufficiali; se questi poi notabilmente lo demeritassero, in tal caso sostituiscano altri.

6. Venendo al conclave i legati delle provincie dello stato ecclesiastico, andranno invece a governarle i prelati vice-legati; ma nel pubblicare gli editti, lo faranno in nome dei rispettivi legati.

7. Conferma la deputazione dei tre Cardinali, che dovranno presiedere alla clausura del conclave, e visitare le celle due volte la settimana.

8. Vieta di palesare i voti degli scrutinî, che dai Cardinali si fanno due volte al giorno.

9. Ordina la frugalità nel vitto degli elettori; stabilisce pel conclave sei Maestri di cerimonie, ed assegna il numero dei servi.

10. Per la morte del Cardinale Penitenziere e del Camerlengo nella sede vacante, dopo tre giorni i Cardinali eleggono per voti il successore di essi, che durerà fino all'elezione del nuovo Papa.

11. Non avendo il Penitenziere, in vigore di altre costituzioni, la facoltà di dispensare, se non che nel foro della coscienza, vuol che possa ancora spedire le materie miste.

12. Morendo in detto tempo il Cardinale Vicario, il vice-gerente resti colle facoltà di lui.

13. Nascendo in qualche diocesi un negozio grave, che non ammetta dilazione di provvedimento, i Cardinali deputeranno una congregazione di alcuni di loro, che vi diano opportuno rimedio.

14. L'Uditore della segnatura di giustizia continuerà le cause, che pendevano avanti l'Uditore del Papa defunto, prendendo il nome di *Uditore del conclave.*

15. Conferma le spese, che debbonsi fare in conclave, prescritte da Alessandro VIII.

16. Sopprime l'uffizio del *governatore del conclave e della città Leonina, ossia di Borgo,* che rende soggetta al Governatore di Roma. Invece commette, ed in perpetuo stabilisce il governo del conclave nel Maggiordomo pontificio *pro tempore,* al quale assegna per tutto il tempo della sede vacante mille scudi al mese, col peso di dare la tavola ogni mattina ai prelati, ed altri custodi del conclave.

17. Sopprime ancora, come inutile, l'uffizio, che vi era, di *custode dei fonti del conclave*.

18. Vieta al Camerlengo, al Tesoriere, e ai Chierici di camera, che nella sede vacante godano emolumento alcuno proveniente dai loro uffizî.

19. Ordina che il Prelato limosiniere del defunto Pontefice seguiti à distribuire le consuete limosine, restando soggetto al Sacro Collegio.

Oltre alla precitata bolla, lo stesso Clemente XII pubblicò il chirografo *Avendo noi* del 24 dic. 1732, con ordine che fosse osservato, come se compreso nella bolla medesima. In esso si stabilisce:

1. Oltre ai 100 scudi soliti darsi ai due medici e al chirurgo del conclave, ogni mese, e ad altri ministri, si diano ancora 100 scudi al mese al segretario del conclave, cioè al segretario del Sacro Collegio, perchè dia il sostentamento ai due assistenti, che gli sono permessi di condur seco.

2. Ai sei Maestri di cerimonie ordinarî assegna scudi 25 al mese, e ai soprannumerarî (che permette di condurre in conclave) altri 23 scudi al mese per ciascuno. Al Confessore del conclave e al sotto-sagrista scudi 30 per uno, e 6 scudi al mese a quello, che il sotto-sagrista condurrà seco per servire la messa.

3. Se il primo Maestro di cerimonie sarà vescovo, potrà avere un servente per la messa, come il sagrista, e a ciascuno di questi si daranno scudi dieci al mese. Al primo Maestro di cerimonie spetta di tenere presso di sè le chiavi del conclave.

4. Ai 35 scopatori del conclave, oltre il letto che si darà a ciascuno di essi, non si permette

che portino via dal conclave qualsiasi cosa, che possa servire per gli altri conclavi.

5. I Cardinali facciano murare le porte, che dal conclave conducono al palazzo vaticano.

6. Non si tolgano i legni, che si conservano per uso del conclave, senza licenza dei Capi d'ordine; quelli che avanzeranno serviranno al palazzo pontificio.

7. Le milizie si distribuiranno al Borgo Pio, e alla Chiesa di S. Spirito; i loro uffiziali permettano che i ministri di giustizia liberamente vi passino.

8. Vieta che si diano le vesti di corruccio pel defunto Pontefice al Camerlengo, al Tesoriere, all'Uditore generale della camera, ai due chierici e al presidente della stessa Camera apostolica.

9. Niuno emolumento si dia ad uffiziale alcuno il quale non abbia l'uffizio comperato.

10. Il danaro, che prima si dava nella sede vacante ai conservatori e ai caporioni di Roma per distribuirsi in limosine, si dia nell'avvenire a mons. Elemosiniere del Papa defunto per farne lo stesso uso.

11. Ad alcuni uffiziali del popolo romano diminuisce la paga nella sede vacante, e ad altri l'accresce.

12. Dispone delle milizie urbane.

13. Ordina che i ministri del conclave non richieggano le vesti da mutare nel cambiamento della stagione, se non quando il conclave durasse per due mesi.

14. Eletto il Pontefice, il commissario, e gli altri ministri del conclave, non che quei ministri,

che in questo tempo amministrano il denaro della Camera apostolica, rendano conto, e se avessero fatte spese fuori delle prescritte, non le potranno esigere dalla Camera.

15. Morendo un Cardinale in conclave tutti i domestici di lui ne usciranno.

16. Nella prima congregazione generale, che i Cardinali tengono dopo la morte del Pontefice, si leggano le costituzioni di Gregorio X sul conclave, di Giulio II per la simoniaca elezione, di Pio IV e di Gregorio XV sul cerimoniale da osservarsi in conclave per l'elezione. Si rompa l'anello pescatorio, ed il Datario, o Sotto-datario, e Segretario dei brevi consegnino le rispettive cassette dei memoriali.

17. Nella seconda congregazione si confermino gli uffiziali e ministri di Roma e dello Stato.

18. Nella terza si elegga il Confessore del conclave; si dia sepoltura nella sera al cadavere del defunto Papa, coll'assistenza dei Cardinali sue creature.

19. Nella quarta si eleggano i medici ed il chirurgo pel conclave.

20. Nella quinta si scelgano lo speziale ed i barbieri.

21. Nella sesta l'ultimo Cardinale Diacono tirerà a sorte le celle dei Cardinali; i Maestri delle cerimonie non partecipanti mostrino il breve, in vigore del quale ciascuno di essi possa entrare in conclave.

22. Nella settimana si propongano dai Cardinali, che sono in Roma, le richieste per avere il terzo conclavista.

23. Nell'ottava si eleggano due Cardinali, dai quali si approveranno quelli, che dovranno entrare in conclave, e che presenteranno ad essi nome, cognome, patria, e nome del Cardinale, con cui entreranno per conclavisti.

24. Nella nona si deputeranno tre Cardinali che debbano invigilare alla clausura del conclave.

25. Nella decima ed ultima congregazione i Cardinali, che non hanno l'ordine sacro del diaconato, presenteranno il breve per cui possono avere il voto nell'elezione.

26. Nel giorno seguente, celebrata la messa dello Spirito Santo, e recitata l'orazione *de eligendo Pontifice,* entrino tutti i Cardinali processionalmente in conclave, nel quale subito si leggano le costituzioni pontificie sull'elezione, ed in fine di esse si leggerà questa stessa di Clemente XII.

Tali furono nel loro insieme le leggi che regolarono in tempi normali il conclave.

Abbiamo visto come altri Pontefici, nell'assentarsi da Roma, disponevano della loro facoltà apostolica per imporre al Sacro Collegio nell'elezione del successore loro di raunarsi in Roma; e ciò nel maggiore interesse della Santa Chiesa.

Quando, per eventi eccezionali, la libertà della Chiesa non credevasi sicura, i sommi Pontefici, da vigili pastori, si valsero della stessa facoltà per portare eccezione non a un punto solo delle discipline tradizionali, ma anche a più, a seconda delle opportunità, sempre però nell'unico intento di assicurare alla comunità cattolica un effettivo capo, canonicamente eletto.

Così, nella fine del secolo scorso dalla Francia erasi sviluppato il soffio della rivoluzione, che avea portato tempesta per tutta Europa e specialmente in Italia; correvano tempi minacciosi pel clero e massime pel sommo Pontefice. Era massima dei giacobini affratellantisi di qua e di là dell'Alpi di schiantare dalla terra la religione di Cristo e di *strozzare colle budella dell'ultimo dei preti l'ultimo dei re.*

Napoleone I, avanzatosi come fulmine di vittoria in vittoria per il Piemonte e la Lombardia, proclamava apertamente che Roma era altra delle sue mete. I suoi generali e commissarî s'incaricavano del resto.

Il sommo Pontefice Pio VI dettò il decreto, in forma di breve, *Attentis peculiaribus* dell'11 febbraio 1797, in cui prevedeva soltanto il caso che in sede vacante i Cardinali assenti da Roma non potessero sollecitamente intervenire al conclave, e dispensava i Cardinali dall'obbligazione di attendere lo spirare dei novendiali.

Nuovi fatti in Roma e fuori rendevano sempre più mal sicure le condizioni della Chiesa; e il Santo Padre, preparandosi al sacrificio di sè stesso, firmava il 30 dicembre 1797 la bolla *Christi Ecclesiae regendae,* in cui *provvedeva a quanto massimamente si sarebbe dovuto fare nel caso che la Santa Sede rimanesse vacante.* In primo luogo, non escludendo la clausura, lasciava facoltà al Sacro Collegio di scegliersi il luogo in Roma o fuori, che fosse creduto più adatto al conclave; in secondo luogo, accordava allo stesso Sacro Collegio di accorciare o prolungare il periodo di 10 giorni, che da prin-

cipio era stato prefisso dalla morte del Papa alla convocazione del conclave. Queste disposizioni, dettate per *togliere dagli animi dei sacri elettori ogni dubbio che fosse per nascere, non cambiavano le consuetudini e le leggi antecedenti, ma le mitigavano;* e però restava ai Cardinali libertà di luogo e di tempo, e podestà di giudicare e decretare, *secondo le infelici condizioni delle cose e per l'incolumità del Corpo cattolico,* ma con risoluzioni *da prendersi alla maggioranza. Essendo,* alla morte del Papa, *ogni cosa come in porto senza pericolo alcuno di male, tutto si faccia secondo la legge.* Ma gli avvenimenti precipitarono. Il Papa dovette abbandonare la Sede apostolica e ritirarsi nel cenobio della Certosa, presso Firenze. Di là egli emanò la nuova bolla *Quum nos superiore anno,* del 13 nov. 1798.

In essa richiamò la bolla precedente, dichiarando che *il timore di mali imminenti in essa previsti non fu vana paura; anzi si videro commettere contro la Chiesa romana e contro la libertà di lei cose molto più gravi e detestabili delle temute. Imperocchè* — prosegue il Santo Padre — *i venerabili nostri fratelli, Cardinali della S. Chiesa Romana ai quali esclusivamente appartiene l'elezione del romano Pontefice, furono scacciati di Roma o messi in carcere, e altri in altro luogo confinati. Fu rapito il patrimonio di S. Pietro; venduti i beni delle chiese; i monasteri, scacciate prima le famiglie dei regolari, convertiti in usi profani; scompigliata ancora la disciplina della Chiesa, e non solamente conculcata l'immunità del sacerdozio, ma circoscrittane l'autorità e toltane la libertà.*

Contro tali violazioni, il padre dell'universa Chiesa, che è nella condizione di non potere nemmeno *alzar*

la voce contro sì grave conculcamento dei diritti divini ed umani, senza che s'abbia a temere, che, per l'eccessiva empietà e violenza degli uomini, nascano di poi mali maggiori contro tutta la Chiesa e la religione, nella *sua debole vecchiezza,* pensa alla sicurezza della Chiesa, disponendo per l'elezione del successore, poichè si riconosce che *sono necessarie nuove deroghe,* per *adattare ai nuovi eventi dei tempi i modi di nuove risoluzioni.* E però, *motu proprio e di scienza certa e per la pienezza dell'autorità apostolica, in quanto alla prima adunanza che si farà dopo la* sua *morte per eleggere il Pontefice, e ancora in quanto alla seconda, se il* suo *successore venisse a morte senza che le circostanze (lo che Dio non voglia) si fossero cambiate in meglio e senza che il medesimo* suo *successore avesse fatto legge alcuna intorno a questo affare,* vuole *che sia derogato e pienamente ed espressamente* deroga *non solo alle leggi già stabilite che l'adunanza si abbia a fare nel luogo ove è morto il Papa, ma ancora a tutte le cerimonie, solennità e consuetudini che non appartengono punto alla sostanza di un' elezione canonica.....*

Dà poi facoltà ai Cardinali di parlare, deliberare e convenire nell'elezione del nuovo Papa, anche lui vivente. In timore poi di uno scisma, ordina *che il diritto di eleggere il sommo Pontefice sia messo in opera solamente dai Cardinali che nei giorni della morte del Papa dimoreranno nei dominî d'un principe cattolico in numero maggiore che in qualunque altro paese, e similmente da quelli che da altre contrade accorreranno all'adunanza che si dovrà congregare e compiere nei dominî predetti.*

La facoltà di stabilire il lavoro e di convocarvi

i Cardinali viene confermata al Decano del Sacro Collegio, *se si troverà nei detti domini di principe cattolico, o, lui assente, a quello tra essi che sia primo per dignità.*

A maggioranza di voti si dovrà prendere ogni successiva deliberazione opportuna, ma l'elezione del nuovo Pontefice dovrà compiersi coi soli due terzi.

Impegna, sotto pena di scomunica, tutti i Cardinali a rispettare questa sua costituzione, aggiungendo, che *se essa sembrasse abbisognare di qualche interpretazione o dichiarazione, ciò si faccia a pluralità di voti dei Cardinali congregati, talmente che qualunque cosa sarà stabilita dalla maggior parte di essi, si debba considerare come se fosse stabilita con autorità apostolica nella bolla stessa.*

In ogni modo, *per quanto ogni aggregato al Sacro Collegio sia obbligato con sacrosanto vincolo di giuramento a difendere fino allo spargimento di sangue la Chiesa di Cristo, nondimeno la prova più bella e più chiara che i Cardinali stessi possano dare della loro fedeltà verso la Chiesa medesima, in questo è riposta, che con istudio concorde di eleggere prestamente il Pontefice faccian conoscere, che, non avuto riguardo alcuno a' proprî loro vantaggî, risolvettero veramente di badar solo a provvedere alla tranquillità della Chiesa, alla salute del gregge di Cristo e ad ovviare al pericolo dell'universo mondo*[1].

Chi non sa riconoscere in questa bolla, così brevemente riassunta, il pensiero dominante, unico, del Capo della Chiesa di provvedere alla salvezza di essa, contro ogni ostilità?

1) Trad. G. Berthelet, *La elezione del Papa*, Roma.

Meravigliose sono quelle disposizioni, fatte pervenire a tutti i Cardinali residenti fuori dei dominî repubblicani; e furono anche providenziali, poichè, quattro mesi dopo, la repubblica francese spodestava il gran duca di Toscana, l'ospite di Pio VI, e questi veniva confinato in esilio prima a Briançon, poi a Grenoble, e in fine a Valenza, ove morì (29 agosto 1799).

L'elezione del successore di lui, che ne ereditò il nome, nonchè lo spirito grande, come amendue furono figli della stessa città, Cesena di Romagna, avvenne, sulle norme di detta bolla, il 14 marzo del 1800, in Venezia, allora sotto il governo cattolico della casa d'Austria.

Le elezioni dei successivi Pontefici si poterono liberamente proclamare in Roma, tenendosi il conclave, al Quirinale, come già si è avvertito.

In timore di perigli, Pio VII e Gregorio XVI dettarono nuove conferme di quanto aveva stabilito Pio VI, senza che nelle costituzioni loro vi sia nulla di importante.

Ma dopo il 1870, trovandosi la Chiesa in condizioni nuove, perchè il governo di Vittorio Emanuele erasi insediato in Roma, e le intenzioni di esso sul riguardo dell'elezione pontificia non si riputavano troppo benigne da garantirne la libertà, il sommo Pontefice Pio IX dettò tre nuove bolle, che qui riproduciamo per intero insieme al successivo Regolamento dello stesso Sommo Pontefice.

La prima bolla, *In hac sublimi,* è del 23 ag. 1871; l'altra, *Licet per apostolicas,* è dell'8 sett. 1874; e la terza, *Consulturi,* è del 10 ott. 1877; il Regolamento

ha la data del 10 gennaio 1878, cioè del giorno dopo la morte di Vittorio Emanuele e del 28° prima della morte di lui, la quale avvenne il 7 febbraio seguente, segnando nella cronologia dei Papi una durata nel pontificato di 31 anno, 7 mesi e 22 giorni, primo ed unico, fino ad ora, che abbia visto e superato gli anni di S. Pietro, che vuolsi abbia pontificato per anni 25, mesi 2 e giorni 7.

Che niun Pontefice potesse arrivare mai a tale durata prima di Pio IX era una sentenza comune, volgarmente ripetuta come legge. È conosciuto al proposito il seguente distico dello Bzovio che a' suoi giorni potè giustamente dettare:

> Sint licet assumpti juvenes ad Pontificatum
> Petri annos potuit nemo videre tamen.

(cioè: *per quanto gli eletti al Pontificato fossero giovani, nessuno potè vedere gli anni di Pietro*).

Contro tale sentenza parve che volesse opporsi con tutta serietà, ai tempi di Giulio III, il medico Matteo Corti con un opuscolo, in cui pretendeva d'insegnare il modo di vivere fino a 120 anni. Egli, ad ogni Papa nuovamente eletto, offriva il suo scritto, cambiando, s'intende, ogni volta il frontispizio, e accompagnandolo col vaticinio: *Vedrai i giorni di Pietro, e più ancora.* Così fece con Giulio III, Marcello II, Paolo IV e Pio IV; e se quel burlone di medico avesse potuto almeno in se stesso applicare il miracoloso specifico, chi sa quanti altri frontispizî avrebbe dovuto cambiare.

LE COSTITUZIONI SEGRETE DI PIO IX

(Traduzione letterale)

I.

Bolla *In hac Sublimi* del 23 agosto 1871:

« Pio Vescovo, Servo dei Servi di Dio,
a perpetua memoria della cosa.

Motivi di nuove disposizioni sul conclave.

« Collocati Noi, da 25 e più anni, in questa su-
» blime Cattedra del Principe degli Apostoli, non
» certamente per alcun merito Nostro, ma per im-
» perscrutabile giudizio di Dio, vediamo con som-
» mo dolore dell'animo Nostro prevalere ogni giorno
» più tristissime agitazioni e perturbamenti di fatti
» e di tempi, in modo tale, specialmente dopo la
» sacrilega invasione di questa alma Città e di tutto
» il nostro Stato Pontificio, da farci fondatamente
» temere che nella vacanza della Sede Apostolica
» per la Nostra morte non sovrastino più gravi pro-
» celle che possano turbare i comizî per darci un
» successore, o rendere oltremodo difficile il modo
» di creare il nuovo Pontefice, o per lo meno op-
» porre gravissimi impedimenti a tale fatto che sa-
» rebbe da disbrigarsi con celerità.

Esempio dei Predecessori.

» E però, come a Noi non s'impone null'altro
» obbligo maggiore, nè più antico di quello di prov-
» vedere con ogni cura e studio all'incolumità ed

» alla quiete della Chiesa Cattolica, vogliamo cal-
» care l'orme e seguire gli esempi illustri dei pre-
» decessori nostri Pio VI, Pio VII e Gregorio XVI,
» i quali, ai pericoli dei tempi loro, stabilirono con
» prudente consiglio di temperare le consuete di-
» scipline sull'elezione del Romano Pontefice.

Conferma del diritto assoluto d'elezione nei Cardinali.
Esclusione di ogni intervento laico.

» Per lo che, tenendo presenti le tristizie dei
» tempi, dopo di avere rivolte a Dio fervide ed
» umili preci ed implorato supplichevolmente i lu-
» mi dello Spirito Santo, e dopo di avere anche
» uditi i consigli di non pochi Cardinali di S. R. C.,
» e con maturo e attento esame ponderata la cosa,
» divisammo di stabilire con questa nuova lettera
» apostolica e di determinare leggi onde, col va-
» lido aiuto di Dio, si possa più facilmente e celer-
» mente effettuare l'elezione del Pontefice Romano,
» la quale, in vero, di pieno diritto, per l'aposto-
» lica autorità dei nostri Predecessori, per il con-
» senso della Chiesa universale, ristabilito e con-
» fermato dalla tradizione di tutti i secoli, unica-
» mente spetta ai Cardinali di S. R. C.; e lo stesso
» diritto noi vogliamo e comandiamo che assolu-
» tamente resti nella sua integrità, escludendosi
» affatto e allontanando qualunque intervento di
» potestà laica, di qualvogliasi grado e condizione.

Derogazione a talune prescrizioni anteriori.
Designazione del luogo pel conclave.

» Così, per questa lettera, di moto proprio, con
» certa scienza e nella pienezza della Nostra Apo-
» stolica autorità, per i comizî da tenersi nell'ele-

» zione del romano Pontefice primo nostro Suc-
» cessore, deroghiamo a quelle regole decretate
» dalle costituzioni Apostoliche dei Romani Pon-
» tefici, anche se pubblicate in Concilî generali, ed
» a tutte le altre sanzioni riguardanti il tempo e
» il luogo dell' elezione, il conclave e la clausura
» di esso; e però stabiliamo e decretiamo che i
» Cardinali di S. R. C., i quali alla prossima va-
» canza della Sede Apostolica, saranno presenti in
» Curia, tosto che sia constatata la Nostra morte,
» anche senza avere celebrate le esequie in suffra-
» gio dell'anima Nostra, e senza avere aspettato pel
» prescritto spazio di 10 giorni gli altri Cardinali,
» anche se legati *de latere* od assenti per qualun-
» que altra causa, sia pure con permesso o per
» mandato nostro, ponderate a fondo le circostanze
» delle cose e dei tempi di questa Città, deliberino
» se i comizî per l'elezione del nuovo Pontefice siano
» da tenersi in questa medesima Città o fuori.

» Vogliamo poi che debba pienamente avere ef-
» fetto quella deliberazione, qualunque essa sia, in
» cui abbia consentito la maggior parte dei Car-
» dinali allora presenti.

L'elezione del Papa è valida solo a maggioranza dei due terzi dei votanti; può compiersi anche fuori di conclave.

» Determinato adunque il luogo dei comizî, i
» Cardinali di S. R. C. procedano, sia nella mede-
» sima Curia, o fuori di essa, all'elezione del nuovo
» Pontefice mediante i due terzi dei voti raccolti
» fra i presenti colle schede segrete su di una stessa
» persona nello scrutinio o nello scrutinio ed ac-

» cesso, ovvero mediante compromesso, o mediante
» acclamazione e quasi *per ispirazione,* osservandosi
» sempre le consuete prescritte norme.

» Del resto, per quanto abbiamo giudicato di
» nulla innovare in riguardo al numero stesso dei
» suffragî, nullameno dichiariamo e decretiamo che
» nella elezione la quale si faccia fuori di conclave,
» non sarà punto necessario tener conto dei Car-
» dinali, che per quanto presenti nel luogo dell'e-
» lezione stessa non potessero per grave infermità
» o per altre cause intervenire nel palazzo o nella
» sala destinata ai comizî.

» Pertanto quegli che regolarmente verrà eletto
» in luogo Nostro dai Cardinali presenti nel modo
» sopra stabilito, sarà di pieno diritto il vero e le-
» gittimo Pontefice romano, il Vicario di Cristo e
» Successore di S. Pietro, e come tale dovrà ac-
» cettarsi e riconoscersi da tutta la Chiesa.

I Cardinali sono sciolti dal giuramento delle osservazioni di talune formalità secondarie, ma non di quelle essenziali.

» In riguardo di che, per provvedere in tutto
» alle esigenze della prima nuova elezione, per
» essa sciogliamo tutti i Cardinali dal vincolo di
» giuramento per cui promettono di osservare le
» ricordate costituzioni dei nostri Predecessori, e
» li dichiariamo sciolti dalle sopradette prescri-
» zioni concernenti il tempo, il luogo, il con-
» clave e la clausura di esso, ma anche dalle
» altre formalità e cerimonie di minore momento,
» quando l'osservanza loro potesse ritardare l'e-
» sito dell'elezione.

» Nullameno in tutte le restanti disposizioni che
» non s'oppongono alla sollecita elezione del nuovo
» Pontefice, ciò che è nei nostri vivi desiderî, spe-
» cialmente in quanto è prescritto sotto la clausola
» di irrita elezione fatta in modo diverso, coman-
» diamo che quelle costituzioni anche in tale circo-
» stanza siano osservate, eccezion fatta, s'intende,
» per quanto noi espressamente abbiamo derogato.

In caso di dubbio, ogni interpretazione è deferita ai Cardinali.

» Chè se in questo od in qualsiasi altro capo di
» questa Nostra costituzione sorgessero dei dubbî,
» diamo ai medesimi Cardinali piena facoltà di in-
» terpretazione e di decisione sui dubbî stessi. Per
» il qual fatto, come per ogni altro deliberato che
» riguardi il disposto di questa Nostra costituzione
» sulla elezione (e salvo sempre lo stesso atto del-
» l'elezione) basterà che la maggioranza dei Cardi-
» nali, adunati come sopra si è detto, convenga in
» una medesima sentenza.

Esortazioni a non protrarre l'elezione.

» Noi frattanto, offrendo con umile spirito e con
» animo contrito la vita nostra al Creatore degli
» uomini, ed a Lui, per l'Unigenito suo, Salvatore
» del mondo, supplici raccomandando l'anima No-
» stra, e ardentemente invocando il potentissimo
» aiuto della Santissima Madre di Dio, l'Immaco-
» lata Vergine Maria, caldissimamente preghiamo
» e per le viscere della misericordia di G. Cristo
» scongiuriamo quei Venerabili Fratelli nostri, Car-
» dinali di S. R. C., i quali sopravviveranno a Noi,

» allora che saremo chiamati da questa misera vita
» alla sperata pace eterna, che, abbandonata qual-
» siasi considerazione terrena, guardando alla sola
» gloria di Dio, concordissimi d'animo e di volere,
» con ogni studio si applichino a quest'unica opera,
» affinchè la navicella di Pietro, sbattuta da tante
» e così gravi tempeste, non manchi troppo a lungo
» del suo Nocchiero, e il gregge del Signore, al-
» l'irrompere da ogni parte di tanti lupi, non resti
» senza Pastore; ben considerando che da un'otti-
» ma e sollecita elezione del Sommo Pontefice prin-
» cipalmente dipende la tranquillità della Chiesa e
» la salute dei fedeli, massimamente in questi dif-
» ficili e tristissimi tempi; e ben considerando an-
» che, che essi medesimi dovranno essere puniti dal
» severissimo giudizio di Dio quando per loro colpa
» e negligenza avvenga che in così grave pericolo
» quest'Apostolica Sede resti vacante più del con-
» veniente.

Doppia lettura di questa bolla ai Cardinali.

» Ed anche per ciò ordiniamo che questa let-
» tera apostolica, la quale dà fede della Nostra vo-
» lontà, venga letta per intero nel giorno della No-
» stra morte, se il tempo lo permette e se non vi
» s'oppongono gravissime difficoltà, nella partico-
» lare congregazione dei Cardinali Capi di ciascun
» ordine; in seguito se ne darà nuova lettura, per
» quanto sia già stata fatta, alla presenza degli
» altri Cardinali che assistono alla prima congre-
» gazione generale, sia questa ordinaria o no.

L'elezione potrà farsi anche nella prima adunanza dei Cardinali.

» Sarà poi in facoltà di essi Cardinali, osservando
» i precetti di questa lettera e le norme da Noi
» date, di procedere all'elezione del nuovo Ponte-
» fice anche in questa prima loro riunione.
» E ciò abbiamo stabilito per allontanare o pre-
» venire quei pericoli, che alla Nostra morte potreb-
» bero capitare per sedizioni od altre calamità.

Eventualità del conclave fuori di Roma.

» Come poi le condizioni dei tempi è al punto
» da farci persino temere, che Noi, a scanso di peg-
» giori mali, non siamo costretti ad emigrare da que-
» st'alma Città, o ad esserne anche per forza strap-
» pati, e che quindi la Nostra morte non avvenga
» fuori di Roma, stimammo opportuno provvedere
» anche a tale eventualità.
» E però similmente di moto proprio, con certa
» scienza e nella pienezza della Nostra Apostolica
» Autorità stabiliamo, decretiamo e ordiniamo che
» nel caso sopraccennato l'elezione del nuovo Pon-
» tefice possa effettuarsi in qualsiasi luogo della
» terra, ove si adunino tanti Cardinali da superare
» di uno la metà di tutto il Collegio dei Cardinali
» allora viventi; così, sia in conclave che fuori,
» anche senza lasciar decorrere il decennio dal
» giorno della morte del Sommo Pontefice, e senza
» aspettare gli altri assenti, i Cardinali ivi radunati
» eleggano liberamente e regolarmente il nuovo
» Pontefice; e colui che canonicamente sarà da loro
» eletto, sia il vero Pontefice romano, il Vicario di

» Cristo, il Successore di S. Pietro, e per tale si
» debba riconoscere e tenere dalla Chiesa uni-
» versale.

Convocazione dei Cardinali
nel caso che il Papa muoia fuori di Roma.

» Al fine poi di potersi i Cardinali più agevol-
» mente raccogliere, vogliamo che nel ricordato
» caso, da quello stesso luogo fuori della Curia, in
» cui l'onnipotente e clementissimo Iddio si sarà
» piaciuto di chiamarci a sè, quel qualsiasi Cardi-
» nale presente, o, se più d'uno, il primo di loro
» in dignità, o, se tutti assenti, il Nunzio Aposto-
» lico, od in mancanza di lui, il Vescovo del luogo,
» od un Prelato, o chiunque altro insignito di di-
» gnità ecclesiastica (ai quali, coll'aiuto di Dio pro-
» cureremo dapprima di far conoscere questo no-
» stro ordine) il più presto possibile renda consa-
» pevoli della morte del Pontefice il Cardinal De-
» cano del Sacro Collegio e gli altri Cardinali, dei
» quali conosca la residenza, perchè immediata-
» mente provvedano a radunare i comizî.

» Il Cardinale Decano poi, o, per impedimento
» di lui, altro Cardinale superiore per dignità, ap-
» pena ricevuto in tal modo, od in qualsiasi altro,
» l'annunzio e la certezza della vacanza della Sede
» Apostolica, insieme ai tre più anziani Cardinali
» di ciascun ordine ed al Cardinale Camerlengo di
» S. R. C., se trovansi uniti, o, in assenza loro, con
» altri Cardinali, o, finalmente, in mancanza di tutti
» gli altri, da solo, scelgano quel luogo qualsiasi
» del mondo che a loro o a lui paia più opportuno
» a tenervi i comizî.

» Dipoi, senz'indugio, lo stesso Cardinal Decano, » o, per impedimento di lui, altro Cardinale, come » per lo innanzi si è previsto, partecipi al restante » dei Cardinali la vacanza della Sede Apostolica, » li convochi per l'elezione del nuovo Pontefice e » renda loro noto il luogo, in cui venne deliberato » di addivenire ad essa.

» A tutti i Cardinali poi, in virtù della santa ob» bedienza, ordiniamo e comandiamo, se non siano » da legittimo impedimento trattenuti, di ottempe» rare alle lettere di convocazione e di recarsi im» mediatamente al luogo, loro regolarmente indi» cato, per procedere all'elezione del Pontefice.

» Del resto in qualsiasi altro luogo regolarmente » stabilito convengano i Cardinali, come più sopra » disponemmo e ordinammo, deve aversi piena» mente per legittima, canonica e valida l'elezione » del nuovo Pontefice, purchè in quel luogo siano » convenuti tanti Cardinali da superare almeno di » uno la metà dei Cardinali allora in vita, ed ab» biano essi adempiute le norme prescritte per una » valida elezione, tolte quelle, alle quali noi espres» samente abbiamo derogato.

Le prescrizioni della presente bolla
non si fermano a un solo caso.

» Quante cose abbiamo superiormente sancite » con questa lettera per il primo caso, allo scopo » di accelerare e di agevolare l'elezione del Nostro » Successore, estendiamo a questo secondo caso; » e però quanto concedemmo, disponemmo e rac» comandammo in quella prima parte della lettera, » vogliamo e dichiariamo che si abbia siccome con-

» cesso, disposto e raccomandato anche in questo
» secondo caso.

» Finalmente, quantunque ci goda l'animo nello
» sperare che il nostro Successore debba godere
» tempi migliori e che segga a lungo in questa su-
» prema Cattedra di Pietro, nullameno per prov-
» vedere anche ad un evento contrario, che il Si-
» gnore distolga, così, di moto proprio, e nella pie-
» nezza dell'Autorità Apostolica, tutte le disposi-
» zioni sancite e disposte in questa lettera per i co-
» mizî da tenersi dopo la Nostra morte, estendiamo
» anche ai successivi e in pari modo le determi-
» niamo per la futura elezione da farsi dopo la
» morte del Nostro Successore, a meno che questi
» nulla abbia promulgato al proposito.

Clausole confermatorie e derogatorie.

» Pertanto, mossi dai pericoli dei tempi nostri,
» dalla ponderata considerazione dei fatti ed anche
» dagli esempi dei Nostri Predecessori Pio VI,
» Pio VII e Gregorio XVI, stabiliamo, prescriviamo
» e concediamo queste cose, determinando che que-
» sta lettera e le disposizioni sue non possano me-
» nomamente impugnarsi da nessuno, anche se si
» adducesse per ragione da chi vi abbia diritto od
» interesse o pretenda di averveli, la mancanza di
» consenso da parte sua, o il non essere stato av-
» vertito o consultato in proposito, o qualsiasi altro
» motivo; ma esse restino sempre ed in perpetuo
» ferme, valide ed efficaci; abbiano ed ottengano
» i loro pieni e completi effetti; e pienamente ba-
» stino a coloro cui spettano o spetteranno *pro*
» *tempore,* e siano da loro rispettivamente e invio-

» labilmente osservate, e sia irrito e nullo quanto
» contrariamente chicchessia e con qualvogliasi
» autorità, scientemente o per ignoranza, atten-
» tasse.

» Non ostacolando, per quanto spetti al mante-
» nimento dei diritti acquisiti, le altre Nostre let-
» tere e le norme della Cancelleria Apostolica, e
» le costituzioni ed ordinazioni apostoliche sull'e-
» lezione del Romano Pontefice, dettate tanto da
» Alessandro III, da Gregorio X, da Clemente V,
» da Pio IV, da Gregorio XV, da Clemente XII
» e da altri romani Pontefici Nostri Predecessori,
» quanto da noi stessi; a tutte e singole le ri-
» chiamate costituzioni ed ordinazioni apostoliche,
» che si considerano come pienamente e suffi-
» cientemente riportate nel loro tenore e quasi
» qui inserite parola per parola, deroghiamo sol-
» tanto in quanto più sopra è stabilito, rimanendo
» nel suo valore quanto d'altro vi si contiene, ad
» onta di qualunque disposizione in contrario, an-
» che se meritevole di amplissima e pienissima
» deroga.

» Vogliamo inoltre che alle copie ed anche agli
» esemplari stampati di questa lettera, firmati da
» qualche notaro pubblico e muniti del sigillo di
» persona costituita nella dignità ecclesiastica,
» sia in tutto prestata la stessa fede, che si con-
» cederebbe all'originale, se venisse esibito e
» mostrato.

» A niuno pertanto sia lecito di violare e con te-
» meraria audacia di attaccare questa Nostra carta
» di concessione, dispensa, facoltà, ordinazione, de-
» creto, comando, volontà e derogazione.

» Se qualcuno poi osasse di attentarvi, sappia
» che incorrà lo sdegno dell'Onnipotente Iddio e
» de' suoi santi Apostoli Pietro e Paolo.

» Dato a Roma, presso S. Pietro, il 23 agosto
» dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1871, vi-
» gesimo sesto del Nostro Pontificato.

» PIO PP. IX.

» COSTANTINO Card. PATRIZI, *Decano del S. Coll.*
» ANTONIO M. Card. PANEBIANCO, *Penitenz. magg.*
» G. Card. ANTONELLI, *Segretario di Stato* ».

II.

Bolla *Licet per Apostolicas* dell'8 settembre 1874:

« PIO VESCOVO, SERVO DEI SERVI DI DIO,
« A PERPETUA MEMORIA DELLA COSA.

Richiamo e conferma della Bolla precedente.

« Quantunque per la lettera apostolica del 23
» agosto 1871, che cominciava *In hac sublimi* ci
» siamo studiati di allontanare quei canonici im-
» pedimenti, che avrebbero potuto rendere, in
» questi pericolosi tempi, meno sicura e sollecita
» la nuova elezione del Romano Pontefice, tut-
» tavia, poichè agitate vicende sembrano creare
» ogni giorno maggiori difficoltà, divisammo, dopo
» di avere nuovamente udito il parere di parecchi
» Cardinali di S. R. C., di provvedere anche a ciò
» con ogni cura.

» Innanzi tutto pertanto confermiamo quella let-
» tera e tutte le facoltà ivi concesse per la pie-
» nezza della nostra podestà, nonchè tutte le de-
» rogazioni alle costituzioni apostoliche nel modo
» e nella forma ivi espresse; similmente vietiamo
» di muover dubbio sulla loro forza ed efficacia,
» sia col pretesto che l'ordine pubblico in tempo
» di Sede vacante non sembri turbato, sia perchè
» si reputino rimossi i pericoli, o per qualsiasi
» altro intento; imperocchè Noi vogliamo che tale
» lettera apostolica rimanga nel suo valore e con-
» segua il suo pieno effetto, fino a che non venga
» da Noi revocata.

Il Sacro Collegio è il solo giudice delle facoltà accordate. Non innovazioni, non compromissioni dei diritti papali in tempo di Sede vacante.

» E decretiamo che il solo Collegio dei Cardi-
» nali e la maggioranza di esso e non altri debba
» giudicare della necessità e dell'opportunità di
» valersi in tutto o in parte delle facoltà da Noi
» concesse. Per quanto Noi abbiamo dato al Col-
» legio dei Cardinali quell'ampia facoltà special-
» mente pel tempo e il luogo dell'elezione del fu-
» turo Pontefice Romano, pure dichiariamo che
» nulla fu innovato sia nella sanzione generale dei
» sacri canoni di nulla innovare in Sede vacante,
» sia in quelle speciali costituzioni, che vietano il
» passaggio nel Collegio dei Cardinali di quella
» potestà e di quella giurisdizione, che sono pro-
» prie del Pontefice quando è in vita; e ciò per-
» chè il Sacro Collegio non debba disporre in un

» modo qualunque dei diritti della Sede Aposto-
» lica e della Chiesa Romana; istessamente dichia-
» rasi che il predetto Collegio deve custodire e
» difendere quei diritti e per nulla può diminuirli.

» Sebbene poi confidiamo nel Signore, attesa la
» provata religione e la fedeltà degli stessi Car-
» dinali, che nè il Sacro Collegio, nè alcuno di
» esso siano per mancare a questo dovere, cui
» sono legati anche da solenne giuramento, pure
» per obbligo del nostro ufficio ammoniamo tutti
» e singoli i Cardinali e ammonendoli loro coman-
» diamo che si tengano strettamente alla legge ca-
» nonica, e che nè direttamente s'attentino di de-
» trarre nulla ai diritti della Sede Apostolica e
» della Chiesa Romana, nè indirettamente si ridu-
» cano a pregiudicarli, ma con una tal quale specie
» di connivenza, sia con una dissimulazione degli
» attentati compiuti contro i diritti stessi.

Semplificazione delle esequie.

» Per le esequie pontificie ordiniamo che venga
» abbandonata la solita pompa introdotta da co-
» stituzioni, ordinazioni e consuetudini, e che esse
» siano celebrate modestamente dal Collegio dei
» Cardinali, nella Cappella del Palazzo Vaticano,
» se ivi il Pontefice potrà dare l'ultimo respiro.

Dispensa da alcune prescrizioni accessorie del conclave.

» Che se per la circostanza dei fatti i Cardinali
» credessero di restringere l'uso delle nostre con-
» cessioni, e stimassero di protrarre l'elezione dopo
» il nono giorno, anche in questo caso diamo loro

» facoltà di mitigare o modificare le leggi, che ri-
» guardano la clausura del conclave. Ed anzi più
» lasciamo facoltà agli stessi Cardinali di non os-
» servare la cerimonie e le prescrizioni consuete,
» e su questo di prendere nuove disposizioni se-
» gnatamente riguardo alla custodia del conclave
» o del luogo prescelto per l'elezione, riguardo
» alla somministrazione del vitto, alla qualità, re-
» quisiti e numero delle persone da ammettersi
» nel predetto luogo, numero peraltro non supe-
» riore al consueto, e riguardo agli emolumenti da
» abolirsi o da moderarsi, e ad altre cose somi-
» glianti.

Mantenimento dell'obbligo del segreto.

» Mentre poi, per conseguire più celermente il
» prefisso fine, permettiamo che venga mitigata la
» materiale clausura del conclave o del luogo del-
» l'elezione, in nulla mitighiamo l'obbligo di osser-
» vare il silenzio su tutto quanto riguarda l'ele-
» zione del Romano Pontefice e su quanto accade
» nel conclave o nel luogo dell' elezione stessa.
» E però in quel modo e forma e sotto le pene
» comminate dalle costituzioni dei nostri Predeces-
» sori, nuovamente prescriviamo e ordiniamo che
» tale segreto venga osservato scrupolosamente e
» si procuri di farlo osservare agli altri con quella
» cautela e con quella diligenza maggiore che ri-
» chiede la difficoltà dei tempi.

Esclusione di ogni preoccupazione
ed influenza estranea.

» Primieramente poi raccomandiamo e con tutte
» le nostre forze scongiuriamo nel nome del Si-

» gnore i Cardinali perchè procedano all' elezione
» senza qualunque affetto o contrarietà, senza pro-
» pensione o deferenza per alcuno, non lasciandosi
» muovere dall'opposizione della potestà secolare,
» ma aspirando solamente alla gloria di Dio e al-
» l'utilità della Chiesa, per riuscire colla maggiore
» sollecitudine possibile ad eleggere colui che so-
» pra ogni altro stimeranno che riuscirà degno e
» vigilante Pastore dell'intero gregge di Cristo.

Esclusione d'intervento
da parte di autorità secolari.

» Sebbene per rendere più stabile quanto ab-
» biamo derogato e concesso nella costituzione
» dell' anno 1871 abbiamo già decretato diverse
» leggi sul tempo di tener l' elezione, sul luogo,
» sul conclave, e sulla chiusura di questo, pure,
» perchè non abbia a nascere alcun dubbio, spe-
» cificatamente deroghiamo anche alla costituzione
» data da Gregorio X nel secondo concilio di Lione,
» incominciante colle parole *Ubipericulum,* e in quella
» parte che dà autorità e poteri ai signori ed agli
» altri reggitori ed officiali della città destinata a
» celebrarvi l'elezione del Romano Pontefice per
» farvi osservare le prescrizioni imposte per l'ele-
» zione stessa.

» Egualmente deroghiamo alla costituzione data
» da Clemente V nel concilio viennese, incomin-
» ciante colle parole *Ne Romani,* e in quella parte
» che concede alcune facoltà ai deputati esecutori
» della precitata costituzione di Gregorio X.

» Deroghiamo finalmente alla costituzione *In*
» *Eligendis* di Pio IV in ciò che designa gli ese-

» cutori Prelati, Rettori, Officiali di città ed altri
» eletti alla custodia del conclave; e per l'effetto
» di tutto questo prosciogliamo ogni Cardinale dal
» vincolo del giuramento dato di osservare le co-
» stituzioni riguardanti l'elezione del Romano Pon-
» tefice.

Promulgazione e interpretazione della presente bolla.

» Quanto prescrivemmo per la precedente no-
» stra costituzione dell'anno 1871 vogliamo che sia
» seguito anche per quest'anno, che cioè si legga
» con essa la prima volta nella congregazione par-
» ticolare e quindi nell'altra generale dei Cardinali,
» ai quali sarà riservato il diritto di interpretare e
» risolvere qualsiasi dubbio che possa incorrere
» nell'esecuzione dell'una e dell'altra bolla.

Valore durativo di queste disposizioni.

» Ordiniamo poi che le facoltà concesse al col-
» legio dei Cardinali per questa e per la prece-
» dente nostra lettera abbiano vigore in quel modo
» e in quella forma che in essa viene indicato non
» solo per la immediata prossima elezione del Pon-
» tefice, ma eziandio nella seguente, se queste let-
» tere non saranno state revocate da noi stessi o
» dal nostro Successore.

Clausole confermatorie e derogatorie.

» Queste cose pertanto stabiliamo, prescriviamo
» e concediamo, decretando che la presente bolla
» e tutte le disposizioni in essa contenute non pos-
» sano menomamente essere impugnate da alcuno,

» sia pure per il fatto che gli aventi diritto ed in-
» teresse ai dispositivi o i pretendenti di tanto, in
» qualsiasi modo non abbiano ad esse dato il con-
» senso loro, siano tutti chiamati e consultati o
» non, sia pure che appongano qualvogliasi altra
» causa; ma stabiliamo che la stessa bolla sem-
» pre ed in perpetuo esista e rimanga ferma, va-
» lida ed efficace e che consegua ed ottenga ef-
» fetti pieni ed integri, e che pienamente appaghi
» quanti vi hanno o che in seguito vi avranno in-
» teressenza, e che da essi rispettivamente ed in-
» violabilmente si debba osservare, avendosi per
» irrito e nullo quanto da chicchessia e con qua-
» lunque facoltà, scientemente od ignorantemente
» si voglia attentare contro di essa.

» Non ostacolando, per quanto spetti al mante-
» nimento dei diritti acquisiti, le altre Nostre let-
» tere e le norme della Cancelleria Apostolica, e
» le costituzioni ed ordinazioni apostoliche sull'e-
» lezione del Romano Pontefice, dettate tanto da
» Alessandro III, da Gregorio X, da Clemente V,
» da Pio IV, da Gregorio XV, da Clemente XII
» e da altri romani Pontefici Nostri Predecessori,
» quanto da Noi stessi; a tutte e singole le richia-
» mate costituzioni ed ordinazioni apostoliche, che
» si considerano come pienamente e sufficiente-
» mente riportate nel loro tenore e quasi qui in-
» serite parola per parola, deroghiamo soltanto in
» quanto più sopra è stabilito, rimanendo nel suo
» valore quanto d'altro vi si contiene, ad onta di
» qualunque disposizione in contrario, anche se me-
» ritevole di amplissima e pienissima deroga.

» Vogliamo inoltre che alle copie ed anche agli

» esemplari stampati di questa lettera, firmati da
» qualche notaro pubblico e muniti del sigillo di
» persona costituita nella dignità ecclesiastica,
» sia in tutto prestata la stessa fede, che si con-
» cederebbe all' originale, se venisse esibito e
» mostrato.

» A niuno pertanto sia lecito di violare e con te-
» meraria audacia di attaccare questa Nostra carta
» di concessione, dispensa, facoltà, ordinazione, de-
» creto, comando, volontà e derogazione.

» Se qualcuno poi osasse di attentarvi, sappia
» che incorrà lo sdegno dell' Onnipotente Iddio e
» de' suoi santi Apostoli Pietro e Paolo.

» Dato a Roma presso S. Pietro, l'8 settembre
» dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1874, vi-
» gesimo nono del Nostro Pontificato.

» PIO PP. IX.

» COSTANTINO Card. PATRIZI, *Decano del S. Coll.*,
» ANTONIO M. Card. PANEBIANCO, *Penit. magg.*.
» G. Card. ANTONELLI, *Segretario di Stato* ».

III.

Bolla *Consulturi* del 10 ottobre 1877

« PIO VESCOVO, SERVO DEI SERVI DI DIO,
« A PERPETUA MEMORIA DELLA COSA.

Richiamo e conferma delle bolle precedenti e motivo della presente.

« Nell'interesse di provvedere a che, dopo la
» Nostra morte, non debba la Chiesa, in tanta mi-

» naccia dei tempi, restare troppo a lungo senza
» il suo visibile Capo, il 23 d'agosto del 1871 pro-
» mulgammo la bolla *In hac sublimi*, per rendere
» più spedito il modo dell'elezione. E poichè qual-
» che cosa doveva essere spiegata con maggiore
» chiarezza, e qualche cosa d'altro doveva aggiun-
» gersi, a ciò supplimmo colla bolla *Licet per apo-*
» *stolicas* dell' 8 settembre del 1874. Ambedue le
» costituzioni Noi ora confermiamo, volendo che
» rimangano in tutto il vigore loro. Ma pel fatto
» che le condizioni della Chiesa addivengono ogni
» giorno più pericolose e che ci minacciano at-
» torno sempre nuove insidie, stimammo conve-
» niente di fare qualche altra aggiunta e di chia-
» rire maggiormente qualche altra parte dell' e-
» sposto. E però, invocato instantemente, come
» per le bolle anteriori, il superno Lume, e ri-
» chiesto il consiglio di parecchi Cardinali della
» S. R. C., e ponderata la cosa con maturo esame,
» deliberammo di promulgare la presente lettera
» apostolica, colla quale completeremo le prece-
» denti ed esporremo quanto giudicammo neces-
» sario di aggiungere o di rischiarare, per il van-
» taggio di avere tutte le disposizioni unite sot-
» t'occhio.

Il diritto d'elezione è nei soli Cardinali. — Dispensa dalle ordinarie formalità di tempo, di luogo, ecc.

» Nella prima bolla, considerate le cause di sua
» promulgazione e confermato l' esclusivo diritto
» del solo sacro Collegio dei Cardinali di S. R. C.
» nell' eleggere il Romano Pontefice, *escludendosi*

» *affatto e allontanando qualunque intervento di po-*
» *testà laica, di qualsivoglia grado e condizione,* per
» eliminare alcuni impedimenti di elezione, *di moto*
» *proprio, con certa scienza e nella pienezza della No-*
» *stra Apostolica autorità, per i comizî da tenersi nel-*
» *l'elezione del romano Pontefice primo nostro Succes-*
» *sore, deroghiamo da quelle regole decretate dalle co-*
» *stituzioni Apostoliche dei Romani Pontefici, anche*
» *se pubblicate in Concilî generali, ed a tutte le altre*
» *sanzioni riguardanti il tempo e il luogo dell'elezione,*
» *il conclave e la clausura di esso;* e però *sciogliamo*
» *tutti i Cardinali dal vincolo di giuramento per cui*
» *promettono di osservare le ricordate costituzioni dei*
» *nostri Predecessori, e li dichiariamo sciolti dalle so-*
» *pradette prescrizioni concernenti il tempo, il luogo,*
» *il conclave e la clausura di esso, ma anche dalle al-*
» *tre formalità e cerimonie di minore momento quando*
» *l'osservanza loro potesse ritardare l'esito dell'elezione.*

» Più chiaramente poi, esponendo queste deci-
» sioni, nella seguente bolla aggiungemmo eziandio
» che se i *Cardinali stimassero di protrarre l'elezione*
» *dopo il nono giorno, anche in questo caso diamo loro*
» *facoltà di mitigare o modificare le leggi, che riguar-*
» *dano la clausura del conclave. Ed anzi più lasciamo*
» *facoltà agli stessi Cardinali di non osservare le ce-*
» *rimonie e le prescrizioni consuete, e su questo di*
» *prendere nuove disposizioni segnatamente riguardo*
» *alla custodia del conclave o del luogo prescelto per*
» *l'elezione, riguardo alla somministrazione del vitto,*
» *alla qualità, requisiti e numero delle persone da am-*
» *mettersi nel predetto luogo, numero peraltro non su-*
» *periore al consueto, e riguardo agli emolumenti da*
» *abolirsi o da moderarsi, e ad altre cose somiglianti.*

Deroga da antiche disposizioni riguardanti l'intervento di talune autorità secolari.

» Inoltre, avuto riguardo alle nuove condizioni » dei tempi, derogammo specificatamente *dalla co-* » *stituzione data da Gregorio X nel secondo concilio* » *di Lione, incominciante colle parole* Ubi periculum, » *e in quella parte che dà autorità e poteri ai signori* » *ed agli altri reggitori ed officiali della città desti-* » *nata a celebrarvi l'elezione del Romano Pontefice* » *per farvi osservare le prescrizioni date per l'ele-* » *zione stessa.*

» *Egualmente deroghiamo dalla costituzione data da* » *Clemente V nel concilio viennese, incominciante colle* » *parole* Ne Romani, *e in quella parte che concede* » *alcune facoltà ai deputati esecutori della precitata* » *costituzione di Gregorio X.*

» *Deroghiamo finalmente dalla costituzione* In Eli- » gendis *di Pio IV in ciò che designa gli esecutori* » *Prelati, Rettori, Officiali di città ed altri eletti alla* » *custodia del conclave; e per l'effetto di tutto questo* » *prosciogliamo ogni Cardinale dal vincolo del giura-* » *mento dato di osservare le costituzioni riguardanti* » *l'elezione del Romano Pontefice.*

I Cardinali presenti devono, prima di tutto, a maggioranza di voti, designare il luogo del conclave.

» Oltre a ciò, nella prima Bolla, decretammo *che* » *i Cardinali di S. R. C., i quali alla prossima va-* » *canza della Sede Apostolica, saranno presenti in* » *Curia, tosto che sia constatata la Nostra morte, an-* » *che senza avere celebrate le esequie in suffragio del-* » *l'anima Nostra, e senza avere aspettato pel prescritto*

» *spazio di 10 giorni gli altri Cardinali, anche se le-*
» *gati* de latere *od assenti per qualunque altra causa,*
» *sia pure con permesso o per mandato Nostro, pon-*
» *derate a fondo le circostanze delle cose e dei tempi*
» *di questa Città, deliberino se i comizî per l'elezione*
» *del nuovo Pontefice siano da tenersi in questa me-*
» *desima Città o fuori.*

» *Vogliamo poi che debba pienamente avere effetto*
» *quella deliberazione, qualunque essa sia, in cui ab-*
» *bia consentito la maggior parte dei Cardinali allora*
» *presenti.*

Condizioni di un'elezione immediata.

» Che anzi per favorire una più sollecita elezione
» del futuro Pontefice, aggiungemmo eziandio es-
» sere in facoltà dei Cardinali, che si raccoglie-
» ranno dopo la Nostra morte in Congregazione
» generale per l'argomento sopra indicato *di addi-*
» *venire, se presenti, all'elezione del nuovo Pontefice,*
» *in quella stessa prima adunanza.* Nullameno vo-
» gliamo che tale facoltà venga intesa nel senso
» che il numero dei Cardinali ivi riuniti superi al-
» meno di uno la metà dei Cardinali allora in vita
» e che si osservino in tutto le norme che stabi-
» limmo di osservare.

Riduzione delle cerimonie funerarie
e delle esequie.

» Finalmente per tôrre ogni causa d'indugio e
» per prevenire il pericolo di tumulti, prescrivem-
» mo nella seconda Bolla che venga *abbandonata,*
» per le esequie, *la solita pompa introdotta da costi-*
» *tuzioni, ordinazioni e consuetudini, e che esse siano*

» *celebrate modestamente dal Collegio dei Cardinali*
» *nella Cappella del Palazzo Vaticano, se ivi il Pon-*
» *tefice potrà dare l'ultimo respiro.*

Desiderio che l'elezione avvenga fuori di Roma.

» Considerando poi l'indole, le vicissitudini e i
» pericoli, a tutti manifesti, dei presenti tempi, non
» possiamo a meno di fortemente desiderare che
» il luogo dà fissarsi per la elezione sia fuori d'I-
» talia. E mentre apertamante significhiamo questo
» desiderio Nostro, vivamente lo raccomandiamo
» ai Cardinali di S. R. C.

In caso di conclave in Italia, sua sospensione al primo attentato contro di esso.

» Se però per cause che non possiamo preve-
» dere, essi divisassero altrimenti e i comizî si do-
» vessero tenere in Roma od in altro luogo d'I-
» talia, assolutamente vogliamo e comandiamo che
» nel caso di qualsivoglia offesa prodotta al luogo
» od alle persone del Conclave, venga essa dalla
» pubblica autorità o dai privati, tanto più poi se
» si frapponesser le mani a qualche Cardinale o che
» in qualsiasi modo lo si sequestrasse o gli si vie-
» tasse di penetrare nel Conclave, vengano istan-
» temente disciolti i comizî e si trasferiscano in
» sede più sicura fuori d'Italia, anche se avessero
» incominciate le votazioni.

Restrizione di facoltà ai Cardinali. — Mantenimento delle condizioni essenziali, e dei diritti della S. Sede.

» Nell' atto di designare i limiti delle concesse
» facoltà, nella prima Bolla decretammo:

» *Nullameno in tutte le restanti disposizioni che non*
» *s'oppongono alla sollecita elezione del nuovo Ponte-*
» *fice, ciò che è nei nostri vivi desiderii, specialmente*
» *in quanto è prescritto sotto la clausola di irrita ele-*
» *zione fatta in modo diverso, comandiamo che quelle*
» *costituzioni anche in tale circostanza siano osservate,*
» *eccezion fatta, s' intende, per quanto Noi espressa-*
» *mente abbiamo derogato.*

» E nella successiva Bolla più chiaramente di-
» cemmo:

» *Pure dichiariamo che nulla fu innovato sia nella san-*
» *zione generale dei sacri canoni di nulla innovare in*
» *Sede vacante, sia in quelle speciali costituzioni, che vie-*
» *tano il passaggio nel Collegio dei Cardinali di quella*
» *potestà e di quella giurisdizione, che sono proprie del*
» *Pontefice quando è in vita; e ciò perchè il Sacro Col-*
» *legio non debba disporre in un modo qualunque dei di-*
» *ritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana; istes-*
» *samente dichiarasi che il predetto Collegio deve custo-*
» *dire e difendere quei diritti e per nulla può diminuirli.*

» *Sebbene poi confidiamo nel Signore, attesa la pro-*
» *vata religione e la fedeltà degli stessi Cardinali, che*
» *nè il Sacro Collegio, nè alcuno di esso siano per man-*
» *care a questo dovere, cui sono legati anche da so-*
» *lenne giuramento, pure per obbligo del Nostro uf-*
» *ficio ammoniamo tutti e singoli i Cardinali e ammo-*
» *nendoli loro comandiamo che si tengano strettamente*
» *alla legge canonica, e che nè direttamente s'attentino*
» *di detrarre nulla ai diritti della Sede Apostolica e*
» *della Chiesa Romana, nè indirettamente si riducano*
» *a pregiudicarli, ma con una tal quale specie di con-*
» *nivenza, sia con una dissimulazione degli attentati*
» *compiuti contro i diritti stessi.*

Convocazione del Sacro Collegio
in caso della morte del Papa fuori di Roma.

» Considerando ben anco che la Nostra morte
» avvenga fuori di Roma, stabilimmo nella prima
» Bolla le seguenti norme, che ora confermiamo:
» *Al fine poi di potersi i Cardinali più agevolmente*
» *raccogliere, vogliamo che nel ricordato caso, da quello*
» *stesso luogo fuori della Curia, in cui l'onnipotente e*
» *clementissimo Iddio si sarà piaciuto di chiamarci a*
» *sè, quel qualsiasi Cardinale presente, o, se più d'uno,*
» *il primo di loro in dignità, o, se tutti assenti, il*
» *Nunzio Apostolico, od in mancanza di lui, il Ve-*
» *scovo del luogo, od un Prelato, o chiunque altro in-*
» *signito di dignità ecclesiastica (ai quali, coll'aiuto di*
» *Dio, procureremo dapprima di far conoscere questo*
» *nostro ordine) il più presto possibile renda consape-*
» *voli della morte del Pontefice il Cardinal Decano del*
» *Sacro Collegio e gli altri Cardinali, dei quali co-*
» *nosca la residenza, perchè immediatamente provve-*
» *dano a radunare i comizî.*
» *Il Cardinale Decano poi, o per impedimento di*
» *lui, altro Cardinale superiore per dignità, appena*
» *ricevuto in tal modo, od in qualsiasi altro, l'annun-*
» *zio e la certezza della vacanza della Sede Apostolica,*
» *insieme ai tre più anziani Cardinali di ciascun or-*
» *dine ed al Cardinale Camerlengo di S. R. C., se tro-*
» *vansi uniti, o, in assenza loro, con altri Cardinali,*
» *o, finalmente, in mancanza di tutti gli altri, da solo,*
» *scelgano quel luogo qualsiasi del mondo che a loro*
» *o a lui paia più opportuno a tenervi i comizî.*
» *Dipoi, senz'indugio, lo stesso Cardinal Decano, o*
» *per impedimento di lui, altro Cardinale, come per*

» *lo innanzi si è previsto, partecipi al restante dei*
» *Cardinali la vacanza della Sede Apostolica, li con-*
» *vochi per l'elezione del nuovo Pontefice e renda loro*
» *noto il luogo, in cui venne deliberato di addivenire*
» *ad essa.*

» *A tutti i Cardinali poi, in virtù della santa ob-*
» *bedienza, ordiniamo e comandiamo, se non siano da*
» *legittimo impedimento trattenuti, di ottemperare alle*
» *lettere di convocazione e di recarsi immediatamente*
» *al luogo, loro regolarmente indicato, per procedere*
» *all'elezione del Pontefice.*

» *Del resto in qualsiasi altro luogo regolarmente*
» *stabilito convengano i Cardinali, come più sopra di-*
» *sponemmo e ordinammo, deve aversi pienamente per*
» *legittima, canonica e valida l'elezione del nuovo Pon-*
» *tefice, purchè in quel luogo siano convenuti tanti*
» *Cardinali da superare almeno di uno la metà dei*
» *Cardinali allora in vita, ed abbiano essi adempiute*
» *le norme prescritte per una valida elezione, tolte*
» *quelle, dalle quali noi espressamente abbiamo de-*
» *rogato.*

» *Quante cose abbiamo superiormente sancite con*
» *questa lettera per il primo caso, allo scopo di acce-*
» *lerare e di agevolare l'elezione del Nostro Succes-*
» *sore, estendiamo a questo secondo caso; e però quanto*
» *concedemmo, disponemmo e raccomandammo in quella*
» *prima parte della lettera, vogliamo e dichiariamo*
» *che si abbia siccome concesso, disposto e raccoman-*
» *dato anche in questo secondo caso.*

Durata della validità della Bolla presente.

» *Finalmente, quantunque ci goda l'animo nello*
» *sperare che il Nostro Successore debba godere tempi*

» *migliori e che segga a lungo in questa suprema Cat-*
» *tedra di Pietro, nullameno per provvedere anche ad*
» *un evento contrario, che il Signore distolga, così di*
» *moto proprio e nella pienezza dell'Autorità Aposto-*
» *lica tutte le disposizioni sancite e disposte in questa*
» *lettera per i comizî da tenersi dopo la Nostra morte,*
» *le estendiamo ai successivi e in pari modo le deter-*
» *miniamo per la futura elezione da farsi dopo la*
» *morte del Nostro successore, a meno che questi nulla*
» *abbia promulgato al proposito.*

» E nella seconda Bolla dicemmo:

» *Ordiniamo poi che le facoltà concesse al Collegio*
» *dei Cardinali per questa e per la precedente Nostra*
» *lettera abbiano vigore in quel modo e in quella forma*
» *che in essa viene indicato non solo per la immediata*
» *prossima elezione del Pontefice, ma eziandio nella*
» *seguente, se queste lettere non saranno state revocate*
» *da noi stessi o dal nostro Successore.*

La maggioranza è stabilita dai due terzi dei votanti.

» Nulla poi innoviamo sul modo dell'elezione per
» quanto spetta il numero dei voti. Decretammo
» nella prima Bolla:

» *Determinato adunque il luogo dei comizî, i Car-*
» *dinali di S. R. C. procedano, sia nella medesima Cu-*
» *ria, o fuori di essa, all'elezione del nuovo Pontefice*
» *mediante i due terzi dei voti raccolti fra i presenti*
» *colle schede segrete su di una stessa persona nello*
» *scrutinio o nello scrutinio ed accesso, ovvero mediante*
» *compromesso, o mediante acclamazione e quasi* per
» ispirazione, *osservandosi sempre le consuete pre-*
» *scritte norme..... Pertanto quegli che regolarmente*

» *verrà eletto in luogo Nostro dai Cardinali presenti*
» *nel modo sopra stabilito, sarà di pieno diritto il vero*
» *e legittimo Pontefice romano, il Vicario di Cristo e*
» *Successore di S. Pietro, e come tale dovrà accettarsi*
» *e riconoscersi da tutta la Chiesa.*

Esortazione ai Cardinali
di affrettare il più possibile l'elezione.

« In seguito, raccomandata l'anima Nostra a Dio
» e alla Santissima sua Madre, soggiungemmo:
» *Caldissimamente preghiamo e per le viscere della*
» *misericordia di G. Cristo scongiuriamo quei Venera-*
» *bili Fratelli Nostri, Cardinali di S. R. C., i quali*
» *sopravviveranno a noi, allora che saremo chiamati*
» *da questa misera vita alla sperata pace eterna, che,*
» *abbandonata qualsiasi considerazione terrena, guar-*
» *dando alla sola gloria di Dio, concordissimi d'animo*
» *e di volere, con ogni studio si applichino a quest'u-*
» *nica opera, affinchè la navicella di Pietro, sbattuta*
» *da tante e così gravi tempeste, non manchi troppo*
» *a lungo del suo Nocchiero, e il gregge del Signore,*
» *all'irrompere da ogni parte di tanti lupi, non resti*
» *senza Pastore; ben considerando che da un'ottima e*
» *sollecita elezione del Sommo Pontefice principalmente*
» *dipende la tranquillità della Chiesa e la salute dei*
» *fedeli, massimamente in questi difficili e tristissimi*
» *tempi; e ben considerando anche che essi medesimi*
» *dovranno essere puniti dal severissimo giudizio di*
» *Dio quando per loro colpa e negligenza avvenga che*
» *in così grave pericolo quest'Apostolica Sede resti va-*
» *cante più del conveniente.*

Facoltà di derogare dalla clausura; mantenimento dell'obbligazione del segreto; esclusione di tutte le influenze straniere.

» Trattando poi la stessa gravissima questione,
» dicemmo nella seconda Bolla:

» *Mentre poi, per conseguire più celermente il pre-*
» *fisso fine, permettiamo che venga mitigata la mate-*
» *riale clausura del conclave o del luogo dell'elezione,*
» *in nulla mitighiamo l'obbligo di osservare il silenzio*
» *su tutto quanto riguarda l'elezione del Romano Pon-*
» *tefice e su quanto accade nel conclave o nel luogo*
» *dell'elezione stessa. E però in quel modo e forma e*
» *sotto le pene comminate dalle costituzioni dei nostri*
» *Predecessori, nuovamente prescriviamo e ordiniamo*
» *che tale segreto venga osservato scrupolosamente e si*
» *procuri di farlo osservare agli altri con quella cau-*
» *tela e con quella diligenza maggiore che richiede la*
» *difficoltà dei tempi.*

» *Primieramente poi raccomandiamo e con tutte le*
» *nostre forze scongiuriamo nel nome del Signore i*
» *Cardinali perchè procedano all'elezione senza qualun-*
» *que affetto o contrarietà, senza propensione o defe-*
» *renza per alcuno, non lasciandosi muovere dall'opposi-*
» *zione della potestà secolare, ma aspirando solamente*
» *alla gloria di Dio e all'utilità della Chiesa, per riu-*
» *scire colla maggiore sollecitudine possibile ad eleggere*
» *colui che sopra ogni altro stimeranno che riuscirà de-*
» *gno e vigilante Pastore dell'intero gregge di Cristo.*

Diritto dei Cardinali
nell'interpretazione di questa Bolla.

» Finalmente in quanto al senso e all' interpre-
» tazione delle Nostre Costituzioni dopo di avere

» esposte le derogazioni da Noi fatte e di avere
» ricordate le disposizioni che non hanno deroga,
» nella prima Bolla dichiarammo:

» *Chè se in questo od in qualsiasi altro capo di*
» *questa Nostra costituzione sorgessero dei dubbî, diamo*
» *ai medesimi Cardinali piena facoltà di interpreta-*
» *zione e di decisione sui dubbi stessi. Per il qual*
» *fatto, come per ogni altro deliberato che riguardi il*
» *disposto di questa Nostra costituzione sulla elezione*
» *(e salvo sempre lo stesso atto dell'elezione) basterà*
» *che la maggioranza dei Cardinali adunati, come so-*
» *pra si è detto, convenga in una medesima sentenza.*

» Nella seconda Bolla poi decretammo:

» *E decretiamo che il solo Collegio dei Cardinali e*
» *la maggioranza di esso e non altri debba giudicare*
» *della necessità e dell'opportunità di valersi in tutto*
» *o in parte delle facoltà da Noi concesse.*

Promulgazione delle Bolle.

» Inoltre per quanto riguarda la promulgazione
» di queste Bolle, nella prima di esse dicemmo:

» *Ordiniamo che questa lettera apostolica, la quale*
» *dà fede della Nostra volontà, venga letta per intero*
» *nel giorno della Nostra morte, se il tempo lo per-*
» *mette e se non vi s'oppongono gravissime difficoltà,*
» *nella particolare congregazione dei Cardinali Capi di*
» *ciascun ordine; in seguito se ne darà nuova lettura,*
» *per quanto sia già stata fatta, alla presenza degli*
» *altri Cardinali che assistono alla prima congrega-*
» *zione generale, sia questa ordinaria o no. — Sarà*
» *poi in facoltà di essi Cardinali, osservando i precetti*
» *di questa lettera e le norme da Noi date, di proce-*

» *dere all'elezione del nuovo Pontefice anche in questa*
» *prima loro riunione.*

» Nella seconda Bolla poi dicemmo: *Quanto pre-*
» *scrivemmo per la precedente Costituzione dell' anno*
» *1871 vogliamo che sia seguito anche per quest' anno,*
» *che cioè si legga con essa la prima volta nella con-*
» *gregazione particolare e quindi nell' altra generale*
» *dei Cardinali, ai quali sarà riservato il diritto di*
» *interpretare e risolvere qualsiasi dubbio che possa in-*
» *correre nell'esecuzione dell'una e dell'altra Bolla.*

» Quelle disposizioni poi, che prescrivemmo per
» la promulgazione delle passate Bolle, estendiamo
» ora anche a questa, nella condizione però che la
» Congregazione generale si tenga nel Palazzo
» Apostolico Vaticano immediatamente dopo la
» Nostra morte ed ivi segua la promulgazione
» delle tre Costituzioni, tralasciata anche la lettura
» delle stesse nella Congregazione particolare dei
» Cardinali capi d'ordine.

» Tutto il resto che prescrivemmo intorno a
» quelle Bolle, decretiamo ancora colle stesse pa-
» role per la presente, imperocchè *confermiamo le*
» *stesse lettere e facoltà tutte ivi concesse nella pie-*
» *nezza della Nostra potestà*, eccettuando però sol-
» tanto quelle che nella presente Bolla non furono
» sancite nè ricordate, *nonchè tutte le derogazioni*
» *alle costituzioni apostoliche nel modo e nella forma*
» *ivi espresse; similmente vietiamo di muover dubbio*
» *sulla forza ed efficacia loro, sia col pretesto che l'or-*
» *dine pubblico in tempo di Sede vacante non sembri*
» *turbato, sia perchè si reputino rimossi i pericoli,*
» *o per qualsiasi altro intento; imperocchè Noi vo-*
» *gliamo che tale lettera apostolica rimanga nel suo*

» *valore e consegua il suo pieno effetto, fino a che non*
» *venga da Noi revocata.*

Clausole confermatorie e derogatorie.

» Pertanto, mossi dai pericoli dei tempi Nostri,
» dalla ponderata considerazione dei fatti ed anche
» dagli esempi dei Nostri Predecessori Pio VI,
» Pio VII e Gregorio XVI, stabiliamo, prescriviamo
» e concediamo queste cose, determinando che que-
» sta lettera e le disposizioni sue non possano me-
» nomamente impugnarsi da nessuno anche se si
» adducesse per ragione da chi vi abbia diritto od
» interesse o pretenda di averveli, la mancanza di
» consenso da parte sua, o il non essere stato av-
» vertito o consultato in proposito, o qualsiasi altro
» motivo; ma esse restino sempre ed in perpetuo
» ferme, valide ed efficaci, abbiano ed ottengano
» i loro pieni e completi effetti, e pienamente ba-
» stino a coloro cui spettano o spetteranno *pro*
» *tempore,* e siano da loro rispettivamente o invio-
» labilmente osservate, e sia irrito e nullo quanto
» contrariamente chicchessia e con qualvogliasi
» autorità, scientemente o per ignoranza, atten-
» tasse.

» Non ostacolando, per quanto spetti al mante-
» nimento dei diritti acquisiti, le altre Nostre let-
» tere e le norme della Cancelleria Apostolica, e
» le costituzioni ed ordinazioni apostoliche sull'e-
» lezione del Romano Pontefice, dettate tanto da
» Alessandro III, da Gregorio X, da Clemente V,
» da Pio IV, da Gregorio XV, da Clemente XII
» e da altri romani Pontefici Nostri Predecessori,
» quanto da Noi stessi; a tutte e singole le richia-

» mate costituzioni ed ordinazioni apostoliche, che
» si considerano come pienamente e sufficiente-
» mente riportate nel loro tenore e quasi qui in-
» serite parola per parola, deroghiamo soltanto in
» quanto più sopra è stabilito, rimanendo nel suo
» valore quanto d'altro vi si contiene, ad onta di
» qualunque disposizione in contrario, anche se me-
» ritevole di amplissima e pienissima deroga.

» Vogliamo inoltre che alle copie ed anche agli
» esemplari stampati di questa lettera, firmati da
» qualche notaro pubblico e muniti del sigillo di
» persona costituita nella dignità ecclesiastica,
» sia in tutto prestata la stessa fede, che si con-
» cederebbe all'originale, se venisse esibito e
» mostrato.

» A niuno pertanto sia lecito di violare e con te-
» meraria audacia di attaccare questa Nostra carta
» di concessione, dispensa, facoltà, ordinazione, de-
» creto, comando, volontà e derogazione.

» Se qualcuno poi osasse di attentarvi, sappia
» che incorrà lo sdegno dell'Onnipotente Iddio e
» de' suoi santi Apostoli Pietro e Paolo.

» Dato a Roma, presso S. Pietro, il 10 ottobre
» dell'anno 1877, trigesimo secondo del Nostro
» Pontificato.

« Io Pio, Vescovo della Chiesa cattolica,
» Antonio M. Card. Panebianco, *Penit. magg.*,
» Rafaele Card. Monaco, *Vicario*,
» Giovanni Card. Simeoni, *Segretario di Stato* ».

IV.

REGOLAMENTO *da osservarsi dal Sacro Collegio in occasione della vacanza dell'Apostolica Sede.*

(TESTO)

« Le gravissime condizioni nelle quali trovasi la
» Santa Sede pel fatto della usurpazione dei do-
» minii della Chiesa e della stessa capitale dell'orbe
» cattolico ci hanno ispirato di provvedere, per
» quanto è in Nostro potere, acciocchè la vacanza
» della Santa Sede non riesca dannosa al decoro
» ed agli interessi della medesima.

« A tale scopo abbiamo nominato una Commis-
» sione composta di alcuni Cardinali di S. Romana
» Chiesa, incaricandola di pigliare ad esame varii
» quesiti relativi alle probabili eventualità, che pos-
» sano nascere nel tempo della vacanza della Sede
» Apostolica.

» Tali quesiti presi a maturo esame dalla men-
» tovata Commissione sopra delle basi da Noi stessi
» prescritte, sono stati d'ordine Nostro redatti sotto
» la forma del seguente regolamento, cui inten-
» diamo assoggettare l'attitudine da prendersi du-
» rante la detta vacanza dagli amatissimi figli No-
» stri i Cardinali di S. Romana Chiesa.

1. L'attitudine del Sacro Collegio durante la vacanza della Santa Sede dovrà essere la medesima, che da esso fu tenuta dal giorno dell'occupazione di Roma. Quindi

a) i Cardinali nè individualmente, nè collettivamente si porranno in relazione con qualsiasi autorità governativa;

b) vestiranno e usciranno privatamente come finora;

c) non faranno funzioni in pubblico.

2. Il Cardinale Prefetto dei sacri palazzi avviserà a tempo il Cardinale Camerlengo di recarsi al Vaticano.

3. Il Cardinale Camerlengo appena avrà ricevuto tale avviso si porterà all' apostolico palazzo, onde farvi atto di sovranità col pigliarne possesso, non più lasciarlo e compiervi le incombenze del suo ufficio.

4. Essendo il Cardinale Camerlengo l' unica autorità legale per riconoscere il decesso del Pontefice, egli ne stenderà l'atto regolare.

5. L'apposizione dei sigilli nell' appartamento del Pontefice sarà esclusivamente fatta dal Cardinale Camerlengo tanto nell'interesse della Santa Sede quanto in quello di qualunque privato. Una qualsiasi violazione di questa prescrizione dovrà considerarsi come un atto di violenza contro la libertà del Sacro Collegio e la sovranità della Santa Romana Chiesa.

6. Lo stesso Camerlengo darà la partecipazione della morte del Pontefice unicamente al Cardinal Vicario allo scopo di far conoscere al popolo di Roma l'accaduta disgrazia col mezzo di una notificazione, nella quale il Cardinal Vicario dovrà annunziare, che ne ha avuta comunicazione dalla competente autorità, cioè dal Cardinale Camerlengo. Nella medesima il Cardinal Vicario dirà, che i funerali si faranno nella Basilica Vaticana dal Capitolo di S. Pietro.

7. Parimenti a suo tempo il Cardinal Prefetto

dei sacri palazzi avviserà il Cardinal Decano, perchè inviti i suoi colleghi a recarsi al Vaticano.

8. Il Cardinal Decano in tale invito, il quale dovrà esser datato dall'apostolico palazzo, avvertirà il Sacro Collegio di accedervi conforme alle prescrizioni dell'articolo primo del presente regolamento.

9. Avvenuta la vacanza della Santa Sede, si chiuderanno subito le porte dell'apostolico palazzo. Nessuno potrà entrarvi senza un permesso del Cardinale Camerlengo. Dopo però i novendiali, l'accesso esterno ai musei ed alla biblioteca sarà riaperto, onde il pubblico li possa visitare come finora, meno il caso, in cui gli avversari della Santa Sede volessero servirsi di questa concessione come di pretesto per penetrare nelle altre parti del Vaticano.

10. Se si presentasse alle porte del Vaticano persona armata, o accompagnata da persone armate allo scopo d'invaderlo, non si apriranno le porte, ma si lascieranno piuttosto atterrare dall'invasore.

11. Se qualche inviato, sia del Governo, sia del Municipio, si presentasse al Vaticano, la guardia di servizio domanderà di conoscere la qualifica e le intenzioni del medesimo, ed ottenutasi la domandata risposta, sarà portata al Cardinale Camerlengo, il quale si regolerà secondo le circostanze.

12. Se qualcuna delle autorità politiche o civili desiderasse parlare col Cardinal Decano o col Cardinal Camerlengo, il Cardinale aderirà alla richiesta, ricevendo la persona in un luogo da de-

stinarsi prima a tale scopo, quale luogo dovrà essere distinto dalle abitazioni destinate ai Cardinali, e non mai in quelle parti dell' apostolico palazzo dove riceverà tutti gli altri, che hanno il diritto di venire ammessi alla sua presenza, essendone per qualsiasi titolo degni.

L'accesso all'anzidetto luogo dovrà essere dalla parte esterna dei musei.

Il Camerlengo però, o chiunque altro non riceverà colui, che avesse dichiarato di voler venire per fare atti di sovranità, impossessarsi di qualunque parte del Vaticano, o violare in qualsiasi modo i diritti della Santa Sede.

13. Verificandosi che il Governo attuale offrisse i suoi servigii ed il suo appoggio al Sacro Collegio, tale offerta può venir fatta in due modi, in iscritto, o verbalmente, presentandosi un qualsivoglia rappresentante del Governo medesimo, sia al Cardinal Decano, sia al Cardinal Camerlengo.

Nel primo caso il Cardinale si asterrà dal rispondere alla mentovata comunicazione ed invece dirigerà al Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede una nota, colla quale il medesimo verrà pregato di far conoscere al Governo, che attualmente occupa Roma:

a) che il Sacro Collegio memore dei suoi giuramenti non può nulla cambiare alla situazione lasciatagli dal Pontefice, che deve trasmettere intatta al Successore di lui;

b) che conseguentemente non può il Sacro Collegio entrare in relazione con un Governo, col quale il Pontefice non aveva alcun rapporto;

c) che d'altronde per l'interno dell'apostolico

palazzo non ha bisogno di alcun aiuto; e quanto alla tranquillità esterna, non governando la città, non può esserne responsabile.

Nel secondo caso poi, ove un rappresentante del Governo chiedesse di parlare al Cardinale Camerlengo, o al Cardinale Decano, il medesimo lo riceverà come si è detto nell'articolo 12 e ne profitterà per emettere le stesse dichiarazioni e proteste qui sopra accennate per il caso ove si dovesse dirigere una nota al Corpo diplomatico.

In qualunque caso poi nessun altro membro del Sacro Collegio potrà ricevere tali visite o comunicazioni per parte degli attuali governanti, ma le rimanderà ai Cardinali Capi di ordine, o al Cardinale Camerlengo, allo scopo di conservare in quei difficili momenti l'unità di autorità, di azione e di direzione.

14. Nel caso di violenze esterne dirette a provocare disordini ed avere motivo di entrare nel Vaticano, il Sacro Collegio prenderà le misure necessarie, e ne darà avviso al Corpo diplomatico, onde l'ordine sia ristabilito e la libertà venga ridonata ai Cardinali.

15. Nel caso di tentativi per impadronirsi della biblioteca, dei musei, degli archivi, o di qualunque altra parte del Vaticano, si chiuderanno le porte, si lascierà atterrarle, e fattasi la dovuta protesta dal Cardinal Camerlengo, ne sarà data partecipazione con nota ufficiale al Corpo diplomatico.

16. Si protesterà ugualmente nel caso, in cui si tentasse di disarmare le guardie di palazzo e di sostituirvi le forze italiane.

17. Tutte le Congregazioni, tanto quelle dei

Capi d'ordine, quanto quelle generali dell'intero Sacro Collegio si dovranno tenere nel palazzo Vaticano.

18. Adunatisi i Cardinali per tenere la prima Congregazione generale piglieranno i necessarii provvedimenti per la celebrazione del conclave.

19. Il Sacro Collegio, avuto riguardo alla località disponibile ed al minore possibile dispendio, delibererà sull'ammissione dei conclavisti, nonchè sul numero dei Maestri delle cerimonie, inservienti ed altri, che soleano ammettersi nel conclave.

20. Nell'occasione che si dovranno prestare dal Sacro Collegio i consueti giuramenti, il medesimo rinnoverà tutte le proteste fatte dal Pontefice a difesa dei diritti, delle leggi e dei beni della Santa Sede e della Chiesa dandone comunicazione al Corpo diplomatico.

21. Le partecipazioni tanto ai rappresentanti pontificî, che ai Cardinali, i quali non si troveranno in Roma all'ora della disgrazia, dovranno farsi subito per via di telegramma, nel quale dopo aver partecipato l'annunzio dell'accaduto si dovranno aggiungere le seguenti parole: « il resto per lettera ». Dopo la prima Congregazione poi si ripeterà la stessa comunicazione col mezzo di lettere raccomandate per indicare ai medesimi il luogo ed il tempo in cui si sarà stabilito di tenere il Conclave.

22. Nella prima adunanza dei Capi d'ordine col Cardinale Camerlengo, si spediranno tutte le partecipazioni ai Governi secondo l'uso, cioè sulla base che esse saranno dirette a tutti i Governi, anche a quelli coi quali la Santa Sede non ha rap-

porti diplomatici, tanto nel caso che questi non siano esistiti mai, quanto in quello che sieno stati interrotti, purchè si tratti di Governi che furono riconosciuti dal Sommo Pontefice defunto. In questo modo si eviterà la partecipazione a tutti i sovrani che presentemente non sono dalla Santa Sede riconosciuti.

24. La salma del Pontefice, quanto prima sarà possibile, dovrà essere vestita pontificalmente e portata privatamente per la scala interna a San Pietro nella cappella del Santissimo Sagramento, ove, data l'assoluzione, sarà esposta sotto la custodia di quattro guardie nobili ed a cancello chiuso.

25. Il Sacro Collegio per tutto ciò che non sarà diversamente prescritto da pontificie speciali disposizioni rapporto al luogo ed al modo della tumulazione, si regolerà conforme alle relative norme ed usi che si sono praticati sempre, per quanto le attuali circostanze lo permetteranno, e la tumulazione avrà luogo coll'intervento dei Cardinali a porte chiuse.

26. Oltre le esequie, che si celebreranno pubblicamente in San Pietro, i Cardinali le faranno privatamente alla Cappella Sistina, coll'assistenza della prelatura e degli aventi diritto alle cappelle pontificie o cardinalizie.

27. Gli atti che hanno luogo nella evenienza della vacanza della Santa Sede, saranno redatti da un chierico di camera, il quale rivestirà pure la qualifica di protonotario apostolico, nonchè dal notaro della Camera apostolica.

28. Il Cardinale Camerlengo avrà cura di prov-

vedere a quei cambiamenti resi dalle circostanze necessarii, che si riferiscono alla custodia di alcuni rami di amministrazione soliti già di affidarsi ai singoli prelati chierici di Camera.

29. Egli avrà egualmente cura, in vista delle circostanze, a che sia provveduto al vitto dei Cardinali nel palazzo stesso del Vaticano.

Il medesimo Cardinale invigilerà parimenti, affinchè in questa circostanza, come in tutte le altre relative alle comunicazioni colle persone estranee al Conclave, non vengano infrante le più rigorose prescrizioni sulle proibite comunicazioni del conclave con chicchessia.

30. Qualora nella prima Congregazione generale il Sacro Collegio risolvesse di tenere il Conclave fuori d'Italia, si dovrà darne subito avviso ai Cardinali che non si troveranno in Curia.

31. Si dovrà nel medesimo avviso indicare il luogo del convegno e fissare il giorno, in cui dovranno trovarsi nell'indicato luogo.

32. Nel medesimo caso i Cardinali Capi d'ordine dovranno partecipare tale risoluzione al Corpo diplomatico invitandolo a seguire il Sacro Collegio nel luogo ove il medesimo avrà stabilito di recarsi, ed ove giunto adotterà quelle misure e provvidenze che crederà più utili ed opportune.

» Dopo aver preso esatta cognizione di questo
» regolamento ed averne moderatamente ponde-
» rati i singoli articoli, intendiamo, che tutte le
» prescrizioni del medesimo sieno dal Sacro Col-
» legio osservate, tanto nella parte che contiene
» nuove disposizioni, quanto rapporto alle deroghe

» di leggi ed usi, che in tempi normali solevano
» osservarsi durante la vacanza della Santa Sede.
» Conseguentemente, ad impedire mali maggiori,
» erigiamo in legge della prossima vacanza della
» Apostolica Sede il presente regolamento, ed in-
» vocati i lumi dello Spirito Santo, colla pienezza
» della Nostra suprema potestà lo approviamo, con-
» fermiamo e sanzioniamo, apponendovi la Nostra
» firma ed il Nostro pontificio sigillo, e lo vogliamo
» osservato nonostante qualunque altra legge, or-
» dinamento e consuetudine.
» Fatto in Roma, al Vaticano, li 10 genn. 1878.

» PIO PP. IX ».

CERIMONIALE

Le cerimonie dalla morte di un Pontefice all'elezione canonica del nuovo, quali riferiamo qui, parte sono dettate dal *Cerimoniale* di Gregorio XV, parte dalle riferite bolle pontificie, ed altre finalmente dai *Diarî,* che i maestri pontificî dal tempo di Pio II (1458-1464) sono incaricati di redigere, per tramandare, come in una specie di giornale, tutte le cerimonie da loro e dai loro assistenti compiute. Il primo di tali diarî è della seconda metà del secolo XV, e fu stampato, come qualche altro; ma quelli dei secoli XVIII e XIX sono ancora inediti; tutti poi sono custoditi in speciali archivi del Vaticano, dai quali niuno li può asportare; solamente il Prefetto di cerimonie, in tempo di con-

clave, può, dietro ricevuta e per soli otto giorni, averli presso di sè per consultarli.

Spirato il Sommo Pontefice, il Segretario di Stato ne dà avviso per mezzo del Maggiordomo o del Maestro di cerimonie al Camerlengo, il quale, radunati i prelati di Camera, recasi al palazzo apostolico per prenderne possesso e assiste all'inventario di ciò che vi si trova.

Poi, accompagnato dai suddetti prelati e da quelli di Corte, è introdotto nelle stanze del defunto, tuttora giacente sul proprio letto, senza che alcuno lo abbia toccato; il viso del cadavere è coperto da un velo bianco; intorno stanno i Penitenzieri di S. Pietro, recitanti i salmi penitenziali e l'officio dei morti.

Il Camerlengo s'inginocchia su di un cuscino violetto, fa una breve preghiera in silenzio, poi, tolto il velo dal cadavere, ne constata la morte.

Egli ha con sè un martelletto d'argento, lo picchia per tre volte sulla fronte del defunto, chiamandolo pure tre volte col nome di battesimo; la scena è semplice e solenne! Si rivolta poi agli astanti, dicendo: *Il Papa è veramente morto!*

Tutti s'inginocchiano, e il Camerlengo recita il *De profundis* e l'orazione *Absolve,* e fa l'aspersione dell'acqua santa.

Riceve in questo momento dal Maestro di Camera in una borsa cremisi l'anello piscatorio in segno del deposito provvisorio dell'autorità della Santa Sede nelle sue mani. Il datario ed i segretarî che tengono gli altri sigilli del defunto sono obbligati di consegnarli subito ad uno dei chierici di Camera a ciò deputato.

Un protonotario dà lettura del rogito del decesso, della constatazione del cadavere e della consegna dell'anello piscatorio al Camerlengo.

Sottoscritto il rogito, il Camerlengo partecipa per telegrafo la morte del Sommo Pontefice ai Cardinali italiani ed esteri, assenti da Roma, ai quali si manda in seguito in lettera raccomandata ogni altra istruzione, che non sia prudenza di confidare al telegrafo; dispacci mandansi ai Nunzî ed ai rappresentanti della S. Sede all'estero; e il Segretario di Stato ne fa la partecipazione al corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede, con una lettera, che è anche di licenziamento, poichè con tale atto cessano le sue funzioni, che vengono assunte dal Segretario del Sacro Collegio.

Il testo della partecipazione della morte di Pio IX da parte del Segretario di Stato, fu il seguente:

« Du Vatican, le 7 février 1878. — Le soussigné Cardinal Siméoni, avec un sentiment de deuil plus profond qu'il ne saurait l'exprimer, annonce à V. E. la mort du Souverain Pontife, Pie IX, décédé aujourd'hui à 5 heures 35 de l'après-midi, en suite d'une paralysie pulmonaire soudaine, à laquelle il a succombé en peu de temps.

« En remplissant ce douloureux devoir que lui imposaient les fonctions qu'il a remplies jusqu'à ce jour, le soussigné prie V. E. de faire connaître à son governement la cruelle perte que fait l'Église dans la personne d'un tel pontife. En même temps, il ne peut se dispenser d'exprimer à V. E. ses remerciements le plus sincères pour la courtoisie et la bienveillance que vous avez bien voulu

lui témoigner dans les relations diplomatiques et dont il conservera le plus agréable souvenir.

« Pendant la vacance du Siège apostolique, V. E. devra, pour la correspondance nécessitée par les affaires, s'adresser à Mgr. Lasagni, Secrétaire du Consistoire et du Sacré Collége.

« JEAN Card. SIMÉONIS ».

Nei tempi andati partecipavasi la morte del Sommo Pontefice al Senatore capo della Municipalità di Roma, che l'annunziava al popolo col suono della campana grande del Campidoglio, alla quale rispondevano, per ordine del Card. Vicario, tutte le altre delle chiese della città.

Nel 1878 la notificazione al pubblico venne fatta coll'avviso del Card. Vicario, affisso nella notte stessa alle porte delle chiese, da noi riferito a pag. 53.

Il Card. Camerlengo ha stanza in Vaticano; è circondato e servito dalla guardia svizzera; distribuisce ai prelati chierici di camera le custodie che ad essi spettano; e divide da questo tempo in poi l'amministrazione con tre altri Cardinali, che sono il primo Cardinale dell'ordine dei Vescovi, che è il Decano, col primo dell'ordine dei Preti, e col primo dell'ordine dei Diaconi.

Ventiquattro ore dopo la morte, il cadavere viene imbalsamato, togliendosene i precordî. Operano i chirurghi pontificii.

L'uso d'imbalsamare il corpo del Pontefice defunto data dalla morte di Giulio II (1513). Prima praticavansi delle lozioni profumate. Dalla morte

di Paolo IV (1559) fino a noi fu sempre tenuto l'uso; solamente sul cadavere di Clemente XIV non si potè eseguire l' operazione per la rapida decomposizione.

Per l'addietro, quando i Papi abitavano il Quirinale, i precordî del defunto Pontefice venivano portati, sul far della notte, da un Cappellano segreto, in una carrozza scortata da torcie, nella chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio per deporli in luogo fatto erigere a tale scopo da Benedetto XIV.

I precordî dei Papi morti in Vaticano sogliònsi trasportare nelle cripte della basilica vaticana, *vicino al corpo di S. Pietro.* Così avvenne per quelli di Pio IX, che furono murati colla seguente iscrizione: *Praecordia Sanctae Memoriae Pii Papae IX. Obiit die septimo mensis Febr. anni MDCCCLXXVIII Pontificatus anno XXXII.*

Così, il morto Pontefice è vestito di sottana di lana bianca, con cintura dello stesso colore, mozzetta, camauro e scarpe rosse, e viene esposto in un'anticamera dell'appartamento papale, sopra un letto funebre, assistito da francescani, dai penitenzieri di S. Pietro e dalla guardia svizzera fino a che non sarà trasportato nella cappella Sistina.

Quando i Papi abitavano il Quirinale e che ivi erano morti, dopo le usanze dette, il cadavere veniva trasportato in apposita lettiga al Vaticano, verso un'ora di notte, tenendo le strade di S. Silvestro, di Monte Cavallo, piazza Venezia e vie Cesarini, Parione, Banchi, Ponte S. Angelo e Borgo Nuovo.

Il trasporto dicevasi privato.

Precedevano la lettiga del cadavere pontificio diversi cavalleggieri per sfollare le strade. Veniva poi l'avanguardia preceduta dai famigli stallieri con torcie a vento; teneva dietro parte della guardia svizzera col suo capitano a cavallo, mentre un ufficiale, fiancheggiato da altri due, portava la bandiera piegata, con la nuda spada appoggiata all'omero. Seguiva uno dei maestri di cerimonie a cavallo, e dopo di lui, a piedi, una quantità di palafrenieri di palazzo colle livree rosse e ferraiuoli paonazzi con torcie accese; quindi la lettiga foderata di panno cremisi con trina d'oro, aperta da tutti i lati, fuorchè al di dietro, portata da due mule bianche; al fianco camminavano i padri penitenzieri di S. Pietro con torcia accesa, recitando preci, i lettighieri di Sua Santità, pure con torcie, e la guardia svizzera, seguita dalle alabarde, che chiudevano in mezzo i decani del defunto ed il maestro di stalla a cavallo. Continuavano il mesto corteo sette carri, con altrettanti pezzi di cannone e cogli svizzeri a lato con moschetti e miccia accesa sulle aste. Venivano ultime due compagnie di cavalleggieri e corazzieri: la prima con le banderuole raccolte attorno le aste e colla pistola con bocca rivolta a terra; e la seconda con busti di ferro e spada nuda con punta al basso; amendue colle proprie insegne avviluppate nelle aste; le trombe suonavano a sordino, ed i tamburi scordati.

Arrivati così al Vaticano, alla scala di Costantino, il cadavere, tolto dalla lettiga, veniva trasportato su nobile bara alla cappella Sistina da quattro padri penitenzieri di San Pietro, e colà dagli stessi era vestito di tutti gli abiti pontificali

come per cantare la messa solenne con mitra di lamina d'oro, sovr'alto letto, attorniato da torcie accese e assistito dai detti penitenzieri oranti, e guardato dagli svizzeri.

La mattina seguente, cioè la terza dal giorno della morte, il Capitolo e il clero della Basilica vaticana ascende alla cappella Sistina, ove dai penitenzieri viene loro consegnato il cadavere del Pontefice. Arrivano poi i Cardinali, e i cantori pontificî intuonano il responsorio *Subvenite Sancti Dei,* ed un canonico anziano fa l'assoluzione del cadavere colle consuete preghiere.

Poi il letto col cadavere viene alzato da otto sacerdoti per portarlo in chiesa; diversi canonici fanno atto di sostenerlo; precede il Capitolo e clero con croce e torcie accese; lo accompagnano i Cardinali ed i prelati, recitando salmi e preci da morto.

In chiesa il cadavere è portato in mezzo, per la solenne assoluzione, compiuta da un Arcivescovo o Vescovo del Capitolo, vestito in pontificale; indi è portato dal clero con torcie accese nella cappella del SS. Sacramento, dove è tenuto esposto per tre giorni, con cancellata chiusa, dalla quale sporgono in fuori i piedi, cui accorrono a baciare i fedeli.

Assiste sempre la guardia svizzera.

Le esequie durano nove giorni; la messa solenne è sempre cantata da un Cardinale nella cappella del Coro: nel primo giorno dal Cardinale Decano; nei seguenti, da quelli, che gli succedono nell'ordine dei Vescovi; e nei tre ultimi giorni dai

Cardinali Preti e Diaconi, con quattro Cardinali assistenti. Gli altri Cardinali, durante la messa solenne, siedono negli stalli dei Canonici, avendo ai piedi i loro caudatarî con le torcie del rispettivo padrone in mano. Gli altri prelati si dispongono nei luoghi dei Cappellani, a seconda del loro grado.

Finita la messa, i musici cantano il *Libera me,* e il Cardinale celebrante fa l'assoluzione, stando all'altare.

La sera del terzo giorno, i Cardinali promossi dal defunto Pontefice vengono ad assistere alla sepoltura del cadavere; questo è trasferito nella cappella del Coro con croce e torcie accese e, dopo l'assoluzione data da un Arcivescovo o Vescovo e dopo le consuete funzioni coll'assistenza del clero, è collocato in una delle tre casse preparate. Nella prima, che è di cipresso, sono gettate da Mons. Maggiordomo, entro una borsa, varie medaglie d'oro, d'argento o di rame, in numero eguale agli anni vissuti dal defunto nel pontificato; dopo di ciò, il volto del cadavere è coperto con velo bianco dal Cardinale nipote, o da altro Cardinale, sua creatura, o da Mons. Maggiordomo; il corpo è interamente coperto con rossa coltre di cremesino; dopo di che, si chiude quella prima cassa e viene sigillata con la seconda, che è di piombo, ed ha le armi ed iscrizioni pontificie. In questa si improntano i sigilli tanto del Cardinale Camerlengo, quanto del Maggiordomo; a quelle due casse si sovrappone la terza, che è di legno. A tale funzione assistono anche i Prelati di Camera, i Maestri di cerimonie ed altri ministri ed uffi-

ciali, rogandosi l'atto di tale chiusura del cadavere dal notaio del Card. Camerlengo, da quello del Capitolo di S. Pietro e da un altro della Camera apostolica. Un centinaio di persone al massimo, di sera, nella vastità della basilica, debolmente rischiarata da poche torcie; ognuno comprende quanto debba essere solenne e grandioso quest'atto.

Quando il Papa ordina per testamento di essere sepolto in alcun'altra chiesa, fuori di S. Pietro, la traslazione del cadavere non può seguire che un anno dopo essere riposte le casse nel luogo o nella cappella a ciò destinata.

Per le esequie novendiali sono eretti un tumulo, in mezzo al Coro dei Canonici, e un gran catafalco, in mezzo alla Basilica; quello vi resta soltanto a tutto il sesto giorno, poichè nel settimo si passa al secondo, storiato delle imprese illustri del defunto pontefice, e illuminato da innumerevoli cerei.

Gli ultimi tre giorni sono i più solenni. Il Cardinale celebrante, assistito da altri quattro, parati pontificalmente, e colle mitre cardinalizie, alla fine della Messa, va sul catafalco a far le assoluzioni. Ascende, in una agli assistenti, per una scalinata insino al ripiano, e siede nel faldistorio in mezzo, dirimpetto all'altare del Coro, colla faccia rivolta al catafalco stesso, incontro alla Croce, sostenuta dal diacono; i quattro Cardinali assistenti siedono ai quattro angoli dello stesso ripiano; i musici intonano i soliti responsorî, poi si fanno le cinque assoluzioni, prescritte dal *Cerimoniale dei Vescovi*, nelle esequie dei Sommi Pontefici [1].

1) Lib. 2, cap. 2, num. 13 e seg.

Nel nono giorno, finita la messa, l'oratore designato in una delle congregazioni generali preparatorie al conclave, da un apposito pulpito, sui gradini dell'altare, dalla parte *Evangelii,* recita il discorso funebre del defunto.

Così hanno termine le esequie, delle quali paga ogni spesa la Camera apostolica, oppure il Capitolo di S. Pietro.

Questo è il cerimoniale solito, che fu alquanto cambiato per i funerali di Pio IX, valendosi i Cardinali delle ampie facoltà accordate da Pio VI e di quelle ultime di Pio IX stesso, le quali non erano conosciute dal pubblico, e da noi riferite per intero a suo luogo.

Le congregazioni generali preparatorie del conclave sono 10, come abbiamo visto dalle costituzioni di Clemente XII.

La prima tiensi nella camera dei paramenti in Vaticano; le altre tutte nella sagrestia di S. Pietro, alla quale i Cardinali, dopo la Messa solenne dei novendiali, accedono passando per la porticina del coro. Nel 1878 il Sacro Collegio non assistette ai servizî funebri, che durante i tre ultimi giorni, e tenne tutte le sue riunioni generali nelle sale del Concistoro.

Qualche Cardinale può dispensarsi, se vuole, dall'intervenirvi.

Noi qui non ne ripetiamo l'ordine e le deliberazioni da prendersi in ciascuna di esse, poichè in tempi normali restano ferme in tutto ancora le disposizioni del prelodato pontefice Clemente XII,

le quali riferiamo a pag. 79 e 80 di questo volume. Diremo invece di quelle tenute prima del conclave di Leone XIII, poichè in esse si ebbero delle variazioni nell'ordine.

Queste congregazioni generali (poichè altre se ne tengono di parziali dai Cardinali capi d'ordine, unitamente al Card. Camerlengo e al Segretario di Stato pel disbrigo dei più urgenti affari), sono presiedute dal Card. Decano, e in mancanza di questo dal Sottodecano, il che avvenne pure nel 1878, in cui il Card. Decano Amat era infermo e la presidenza fu assunta dal Card. Di Pietro, Sottodecano.

L'ordine dei lavori fu il seguente:

Nella prima (8 febbraio): Discussione sul luogo da tenersi il conclave; presenti 36 Cardinali; 8 votarono per Roma; 24 per fuori d'Italia; 3 si rimisero alla maggioranza; 1 si astenne. La decisione non fu definitiva.

Nella seconda (9 febbraio): Altra discussione sul tema della precedente; decisione di restare a Roma con voti 32 su 37; la votazione era segreta con palline bianche e nere.

Nella terza (10 febbraio): Lettura delle costituzioni apostoliche sull'elezione pontificia, massimamente di quelle di Pio IX; rottura dell'anello piscatorio; scelta dei prelati per le orazioni *pro Pontifice defuncto* (Mons. Carlo Nocella), e *pro Pontifice eligendo* (Mons. Francesco Mercurelli); decisione di mandare una nota alle Potenze sulle condizioni del conclave, affidandone la relazione al Card. Franchi; accettazione del progetto Martinucci per il conclave in Vaticano.

Nella quarta (11 febbraio): Disposizioni per la tumulazione del Pontefice defunto da eseguirsi alle ore 18 e mezza del giorno 13; decisione di entrare in conclave la sera del 18; presentazione al Sacro Collegio da parte del Sottodatario e del Segretario dei Brevi delle scritture chiuse in due cassette.

Nella quinta e nella sesta (12 e 13 febbraio): Elezione dei medici del conclave (Camillo Antonini e Giuseppe Petacci), del chirurgo (Alessandro Ceccarelli), del farmacista (frate Ottomaro Mayr), del confessore (Mons. Francesco Marinelli, sagrista), e degli scrutatori per l'esame dei conclavisti (Cardinali Randi e Niva).

Nella settima (14 febbraio): Lettura della circolare alle Potenze.

Nell'ottava (15 febbraio): Ricevimento ufficiale e solenne degli ambasciatori d'Austria e di Spagna e dei ministri del Brasile, di Baviera, del Belgio e di Bolivia; comunicazioni del Sottodecano.

Nella nona (16 febbraio): Altro ricevimento degli ambasciatori di Francia e del Portogallo; accordo di retribuzioni ad ecclesiastici per le funzioni funebri al defunto Papa; partecipazione del Camerlengo sul testamento di Pio IX; estrazione delle celle.

Nella decima (10 febbraio): Altro ricevimento dei rappresentanti di Costarica, di Monaco, di Nicaragua, del Perù e del Chilì; ultime disposizioni per l'entrata in conclave.

Dopo i novendiali, nella mattina che segue immediatamente, i Cardinali si portano di nuovo a S. Pietro, dove il Cardinale Decano, nella cappella

del Coro celebra pontificalmente la Messa *De Spiritu Sancto,* coll'intervento di tutti quelli, che hanno luogo nella cappella pontificia; al termine della Messa, deposti dal celebrante gli indumenti sacri, il prelato deputato a fare l'orazione latina *De eligendo Summo Pontifice,* assistito da uno dei Maestri di cerimonie, si porta nel mezzo del Coro, ove, inchinatosi alla Croce ed ai Cardinali, ascende in pulpito con *coltre di broccato rosso,* e quivi la recita; se l'oratore è Vescovo, parasi in quest'occasione di amitto, pluviale e mitra, che sempre tiene in testa mentre recita l'orazione. Al termine di essa, il terzo maestro di cerimonie, colla croce astata e con ai lati gli ostiarî od officiali detti di *Virga rubea* (con un piccolo bastoncino coperto di velluto cremisi ornato di argento nell'estremità e nel mezzo), va innanzi all' altare, ove, genuflesso sopra l'ultimo gradino, s' intuona da due cantori della cappella pontificia l' inno *Veni, Creator Spiritus;* alla fine della prima strofa, tutti si alzano in piedi; i Cardinali, preceduti dalla suddetta croce coll'immagine del Crocifisso a loro rivolta, s' incamminano a due a due processionalmente verso il conclave, in mezzo a mazzieri e guardie nobili, schierati in due ale. Immediatamente dopo la Croce seguono i Cardinali dell'ordine dei Vescovi, poi quelli dell'ordine dei Preti e quindi gli altri dell'ordine dei Diaconi, ai quali tengono dietro prelati d'ogni ordine ed i nobili romani. Arrivati i Cardinali in tale processione nella cappella Paolina, che è la chiesa madre del conclave, non vi si ammettono che i Maestri di cerimonie ed il Segretario del Sacro Collegio.

Compiuto il canto dell'inno *Veni Creator,* il Cardinale Decano dalla parte dell'altare *a cornu Evangelii* recita l'orazione *Deus qui corda fidelium;* poi un maestro di cerimonie dice ad alta voce: *Extra omnes* (fuori tutti) e con ciò si chiude la porta della cappella.

Ivi si leggono le costituzioni apostoliche riguardanti il conclave, da noi riferite; ogni Cardinale ne giura solennemente l'osservanza; il Cardinale Decano con una breve, zelante allocuzione raccomanda agli eminenti colleghi di provvedere sollecitamente la Chiesa di un ottimo pastore.

Come in questo giorno non è obbligo pei Cardinali di restare in conclave, possono essi, dopo le riferite funzioni, recarsi alle case loro, in carrozza, a bandinelle chiuse, per ricondursi nella sera alle celle toccate loro in sorte.

Nel pomeriggio dello stesso giorno sono ammessi a prestare il giuramento Mons. Maggiordomo, il Maresciallo del conclave, l'Uditore di camera, il Tesoriere e tutti quelli ai quali suole essere affidata la custodia del conclave.

Il giuramento, dopo tre genuflessioni, dev'essere prestato nelle mani del Cardinale Decano, alla presenza degli altri Cardinali.

Il restante della giornata è speso in ricevere visite di ambasciatori, nobili, parenti, amici, ecc.; fino a che, ritornati tutti i Cardinali al conclave, in un'ora conveniente, un maestro di cerimonie dà interpolatamente per tre volte il segnale dell'uscita con un campanello, dicendo a voce alta: *Extra omnes* (fuori tutti). Il primo suono di cam-

panello viene dato verso un'ora, il secondo circa le due e l'altro intorno alle tre della notte.

Restati i soli Cardinali coi conclavisti, l' unica porta del conclave chiudesi di dentro e di fuori; una delle chiavi della clausura interna resta presso il Camerlengo e l'altra presso il Maestro di cerimonie, e quella della clausura esterna presso il Maresciallo. Della clausura interna si roga pubblico istrumento dal Maestro di cerimonie e di quella esterna da Mons. Commissario; gli originali sono consegnati nelle mani del Maestro di cerimonie.

Il Camerlengo coi Cardinali capi d' ordine e il Maestro di cerimonie fa una attenta visita perchè all'interno niun altro sia rimasto fuori dei conclavisti approvati.

Da questo momento incomincia la stretta clausura.

Il cerimoniale indica pure le vesti, che devono indossare i Cardinali; noi qui ripetiamo le ordinazioni che al proposito diede il Maestro di cerimonie nel conclave di Leone XIII, poichè da esse si conosce quali usavansi per l' addietro e quali furono invece adottate nel 1878 per disposizione presa dal Sacro Collegio:

« 1. Gli eminentissimi signori Cardinali che non sono stati creati dal romano Pontefice defunto non faranno cambiamento nell' abito privato, conservando la zimarra coi bottoni ed orlature rosse, la fascia rossa con frangia simile, il ferraiolone cardinalizio di color paonazzo col collare e le calze di color rosso e proseguiranno a far uso del cappello dal fiocco rosso intarsiato d'oro.

« 2. Gli eminentissimi signori Cardinali creati dal Pontefice defunto, per speciale disposizione del Sacro Collegio, non faranno variazione nel vestiario, ma al cappello useranno una semplice fettuccia di seta rossa.

« 3. L'abito cardinalizio che si userà dai signori Cardinali che non sono stati assunti alla dignità cardinalizia dal defunto Pontefice non subirà alcuna innovazione e perciò vestiranno di sottana, mozzetta e fascia paonazza con i fiocchi d'oro, rocchetto riccio con merletto e cappello rosso con i soliti ornamenti d'oro e le scarpe col solito filetto rosso.

« 4. Quei però che sono stati promossi al cardinalato dal defunto Pontefice assumeranno la sottana e mozzetta di lana paonazza con bottoni simili di seta paonazza, la fascia di seta con fiocchi paonazzi e le scarpe tutte nere. Il rocchetto sarà di tela liscia senza merletti, ma avrà invece del merletto una piccola frangia nell'estremità delle maniche, ed il cappello sarà rosso senza alcun ornamento d'oro.

« 5. Si rammenta poi ai signori Cardinali che, durante la vacanza della Santa Sede, vestendo l'abito cardinalizio, debbono portare sempre il rocchetto scoperto, cioè senza la mantelletta sopra l'abito cardinalizio.

« 6. Nella sede vacante gli eminentissimi signori Cardinali creati dal Pontefice predecessore nelle sacre funzioni faranno uso della solita cappa di seta paonazza e gli altri creati dal Pontefice defunto dovranno usarla di lana paonazza colle pelli di armellino.

« 7. Nel tempo del conclave i signori Cardinali indosseranno, tanto negli scrutinî quanto nelle altre sacre funzioni, la *croccia* di lana paonazza con mostre interne di seta dello stesso colore.

« 8. Gli eminentissimi signori Cardinali appartenenti agli ordini regolari conserveranno l'istesso vestiario e faranno uso della *croccia* del colore della mozzetta.

« 9. I cappellani caudatarî, seguìta la morte del Sommo Pontefice, vestiranno nelle funzioni novendiali la solita sottana paonazza con fascia simile e colla *croccia*, e nella processione per l'ingressc al conclave la sottana nera con ferraiolone simile.

« Pio Martinucci,
« *Prefetto delle cerimonie pontificali* ».

« Il Prefetto delle cerimonie pontificie ha ricevuto il seguente dispaccio da Mons. Segretario del Sacrc Collegio, quale si affretta notificare agli eminentissimi e reverendissimi signori Cardinali.

« 10 Febbraio 1878.

« Presa ad esame la stampa di Mons. Prefetto
» delle cerimonie pontificie al Sacro Collegio vi ha
» apposto le seguenti modificazioni, che dovranno
» mandarsi alla stampa e distribuirsi ai signori
» Cardinali.

» Niuna distinzione tra i Card. di Gregorio XVI
» e quelli del defunto Pontefice Pio IX.

» Abito eguale alla cappella dell'*Avvento*.

» Scarpe nere.

» Rocchetto liscio con piccole frangie.

» Non cappello rosso: cappello nero con fet-
» tuccia rossa *senza oro*.

» Rocchetto sempre scoperto nell'abito cardina-
» lizio.

» Cappa di lana come nelle *Cappelle del Venerdì*
» *Santo*.

» Nel conclave, non *croccia*, ma sottana di pan-
» no *paonazzo*, *mozzetta* con mantellone paonazzo
» di seta.

» I religiosi conserveranno lo stesso vestiario e
» faranno uso della cappa di lana del colore del-
» l'ordine.

» I Cappellani cauuatarî la solita sottana pao-
» nazza con fascia simile e con la *croccia*.

» Nella processione del conclave i suddetti con
» sottana di panno nero con ferraiolone simile.

» PIO MARTINUCCI
» *Prefetto delle cerimonie pontificali* ».

Il giorno successivo alla notte di clausura si chiamano tutti i conclavisti a prestare il giuramento di osservare il silenzio su ciò che si fa dai Cardinali, e giurano in ginocchio sopra il libro degli Evangeli e sopra il Crocefisso.

Mons. Sagrista, vestito di cotta e stola, recita ad alta voce l'inno *Veni, Creator Spiritus*.

I Cardinali dopo un suono di campanello ritiransi nella cappella Sistina, soli, per gli scrutinî.

Gli scrutinî di solito hanno luogo uno al mattino e l'altro alla sera.

In tutti i giorni dello scrutinio, prima di esso, se al mattino, celebrasi la suddetta Messa *De Spiritu Sancto;* se alla sera, recitasi l'inno *Veni, Creator Spiritus*.

Così, tutti i giorni, fino ad elezione compiuta.

Come per le forme d' elezione si rispettano in ogni particolare le disposizioni del *Cerimoniale* di Gregorio XV, ne trascriviamo quella parte che le riguarda [1].

«..... I Cardinali presenti nel conclave, e che » non sono impediti da infermità, riuniscansi nel» la cappella Paolina, e quivi, celebrata la con» sueta Messa e fatta la comunione, procedano » tosto all'elezione: la quale oggi, attesa la costi» tuzione Gregoriana, non può avvenire che sol» tanto in uno dei tre modi o forme, per non es» sere soggetta a nullità.

» Il primo è quello che dicesi *quasi per inspira» zione:* quando, cioè, tutti i Cardinali, come per » inspirazione dello Spirito Santo, proclamano uno » a Sommo Pontefice, unanimemente e a viva voce; » intorno al qual modo possonsi notare le seguenti » condizioni, giusta le norme della costituzione Gre» goriana:

» Primieramente questa forma di elezione può » praticarsi soltanto in conclave a porte chiuse. » Deve, inoltre, compiersi da tutti e singoli i Car» dinali presenti in conclave. Occorre, in terzo » luogo, che avvenga in comune e che nessuno » dissenta; e per ultimo si richiede che non sia » preceduta da alcun accordo circa una determi» nata persona e che il voto venga espresso colla » parola *eligo,* proferita a intelligibile voce, o, non » potendosi a voce, per iscritto; ed ecco come po» trebbe, a mo' d'esempio, aver luogo questa specie » d'elezione. — Se alcuno dei Padri, a conclave

1) G. BERTHELET, *La elezione del Papa*, pag. 99 e seg.

» chiuso, senza alcun precedente accordo, come si
» è avvertito, intorno alla persona da eleggere, di-
» cesse: *Reverendissimi Principi, considerata la singo-*
» *lare virtù e probità del reverendissimo Cardinale N. N.*
» *lo crederei meritevole di essere eletto e da questo mo-*
» *mento io lo eleggo per Papa;* e se gli altri Padri,
» udito ciò, senza che alcuno di loro dissentisse,
» seguendo tutti l'opinione del primo, colla parola
» *eligo,* proferita con voce intelligibile, o, non po-
» tendo a voce, per iscritto, eleggessero concor-
» demente lo stesso Cardinale N. N., intorno al
» quale non siavi stata precedentemente alcuna
» speciale intesa, quel Cardinale sarebbe eletto ca-
» nonicamente, e vero Papa, secondo questa forma
» d'elezione, che chiamasi *per inspirazione,* o, come
» è scritto nei sacri canoni, *quasi per inspirazione.*

» Il secondo modo è quello *del compromesso;*
» quando, cioè, i Cardinali che vogliono per questa
» forma o via procedere all' elezione, affidano ad
» alcuni di loro la facoltà di eleggere, perchè essi
» in luogo di tutti provvedano di Pastore la Chiesa
» Cattolica; ed ecco un esempio pratico di codesta
» forma d'elezione:

» In primo luogo, tutti e singoli i Cardinali pre-
» senti in conclave chiuso, e non dissentendo al-
» cuno, conchiudono con taluni di loro il compro-
» messo, il quale potrebbe essere redatto nella se-
» guente formola: *In nomine Domini, Amen. Noi*
» *Vescovi, Preti e Diaconi di S. R. C. tutti presenti in*
» *Conclave, cioè* (e qui si nominino tutti uno per
» uno), *abbiamo preferito e preferiamo di procedere*
» *alla nomina del Papa per via di compromesso una-*

» *nimemente, concordemente e niuno diversamente opi-*
» *nando, abbiamo eletto per* compromissari N. N. ed
» N. Cardinali, ecc., *ai quali diamo piena facoltà e*
» *potere che provvedano di Pastore la S. R. C. osser-*
» *vando le seguenti norme.* (Qui occorre che i Car-
» dinali compromittenti esprimano il modo e la
» forma, secondo la quale i compromissari devono
» eleggere e giusta la quale l' eletto deve essere
» ritenuto per Papa vero e legittimo; puta caso,
» ove i compromissari eletti fossero tre, se essi
» debbano prima proporre al Sacro Collegio la
» persona o le persone che hanno in animo di ele-
» vare al pontificato, ovvero se debbano senz'altro
» procedere alla elezione: se è necessario il con-
» senso di tutti e tre, o se è sufficiente che due
» di essi convengano nella nomina, ovvero ancora
» se l'eligendo debba appartenere o no al Sacro
» Collegio e simili condizioni). — Espresse le quali,
» usa stabilirsi anche nel compromesso un termine
» alla facoltà di eleggere nei compromissari; e poi
» soggiungonsi le seguenti parole: *E promettiamo*
» *quello noi riconoscere per Romano Pontefice che gli*
» *eminentissimi compromissari crederanno doversi eleg-*
» *gere giusta la forma indicata,* oppure altre parole
» acconcie alle norme prescritte ai compromissari.

» Secondo. Redatto in questo modo il mandato,
» i compromissari ritiransi in luogo appartato e
» trattano sull'elezione, solendo premettere la pro-
» testa che, quali che siano le parole che profe-
» riranno discutendo, non intendono con esse me-
» nomamente dare alcun voto, ma questo voler
» farlo in iscritto e non altrimenti. La quale pro-
» testa sembra necessaria fra i compromissari, per-

» chè possano senza pregiudizio nelle loro con-
» ferenze giovarsi di parole rispettose e cor-
» tesi.

» Terzo. Nominato il Pontefice dai compromis-
» sari, secondo le norme ad essi prescritte, ed
» osservate quelle imposte da Papa Gregorio XV
» nella sua costituzione, l'eletto per via di co-
» desto compromesso è canonicamente e vera-
» mente Papa.

» Il terzo modo o forma di elezione del ro-
» mano Pontefice è quella che dicesi *per scruti-*
» *nio,* o *per scrutinio ed accesso;* il rito della quale,
» giusta la costituzione Gregoriana, che impone
» il segreto non solo per lo scrutinio, ma eziandio
» per l'accesso, consta di tre parti: la prima delle
» quali può chiamarsi *antescrutinio,* la seconda *scru-*
» *tinio,* e la terza *poscrutinio.*

» Gli atti dell' *antescrutinio* sono cinque, vale a
» dire: preparazione delle schede dello scrutinio
» e dell'accesso; sorteggio degli scrutatori e dei
» deputati per raccogliere i voti degli infermi;
» scrittura delle schede dello scrutinio; piegatura;
» e sigillatura.

» La preparazione delle schede a stampa, dove
» si possa, e non potendo, scritte da una stessa
» mano, secondo il modello che si scrive più ol-
» tre, appartiene ai Maestri delle cerimonie, i
» quali le prendono tanto nello scrutinio quanto
» nell'accesso e le pongono in due dischi, detti
» volgarmente *bacili,* che collocheranno sopra
» un tavolo innanzi all' altare, perchè da esso,

» quando occorra, i Cardinali possano prendere
» le schede.

» Le schede dello scrutinio, per ciò che ri-
» guarda la loro forma, saranno più lunghe da
» un lato, ovverosia più lunghe che larghe, lun-
» ghe pressochè un palmo e larghe mezzo. Quanto
» poi al loro contenuto, nel lato anteriore, che

Fac-simile della faccia delle schede di scrutinio

(a un terzo dal vero).

Nome del Cardinale votante, e prima piega della scheda in alto.	*Ego..... Card.* ....
Suggello e seconda piega in alto.	
Formola del voto e nome del Cardinale candidato.	*Eligo in Summum Pontificem Reverendissimum D. meum D. Cardinalem* ....
Suggello e seconda piega al basso.	
Numero e motto del Cardinale votante; prima piega al basso.	*22. Deus, in adiutorium meum intende.*

» per amore di brevità chiameremo *faccia*, de-
» vono recare: Primo, nella parte superiore e
» per la sua larghezza queste parole: *Ego,* ......
» *Card.,* serbando tanta distanza fra esse quanta
» occorra perchè vi si possa scrivere il nome del
» Cardinale elettore, e un po' più giù due piccoli
» cerchi per indicare il posto dei sigilli. Secondo,
» nel mezzo queste altre: *Eligo in Summum Pon-*
» *tificem reverendissimum dominum meum, dominum*
» *Cardinalem*.... Terzo, nella parte inferiore, due
» altri piccoli cerchi per indicare il posto dei si-
» gilli ».

Una volta che la prima piega di ciascuna estremità sia stata rivoltata e fermata sulla seconda mediante due suggelli, tanto il nome del Cardinale votante, quanto il numero ed il motto dello stesso naturalmente rimangono nascosti, restando visibile il solo compartimento di mezzo, che contiene la formola dell' elezione e il nome dell'eletto; per ricoprire anche questo si piega la schedula in due nella sua lunghezza, ma senza suggellarla. Il suggello non deve essere il solito e conosciuto; in tutto deve mascherare il nome e la divisa dell' elettore. Per maggiore segreto e per paura che la trasparenza della carta non lasci scorgere la firma della schedula, si stampa sul rovescio degli scompartimenti, che contengono i nomi e le divise, una vignetta piena di arabeschi.

Proseguono le istruzioni del citato *Cerimoniale* di Gregorio XV.

« La forma delle schede per l'accesso è la stessa
» di quelle per lo scrutinio, salvo che nel mezzo

» di esse in cambio delle parole: *Eligo in Sum-*
» *mum Pontificem,* ecc., si pongono queste altre:
» *Accedo reverendissimo domino meo, domino Car-*
» *dinali.......*

Fac-simile della faccia della scheda

d'accesso.

Nome del Cardinale votante, e prima piega della scheda in alto.	*Ego....* *Card.* ....
Suggello e seconda piega in alto.	
Formola del voto e nome del Cardinale candidato.	*Accedo Reverendissimo domino meo D. Card.....*
Suggello e seconda piega al basso.	
Numero e motto del Cardinale votante; prima piega al basso.	

» Del rimanente codeste cose, meglio che col
» detto, si apprendono dalle figure e modelli qui
» riportati ».

» Nella parte esteriore delle schede, così dello
» scrutinio come dell' accesso, la quale può chia-
» marsi *tergo,* devono apparire due orli, di quelli
» che i rilegatori usano ad ornamento dei libri e
» che con voce italiana diconsi *fregi;* il primo dei
» quali contiene quasi nel mezzo questa parola
» *Nomen,* stampata per la larghezza dello stesso
» orlo; ed il secondo questa parola *Signa,* mede-
» simamente stampata come la prima. I quali orli
» vennero escogitati per coprire la trasparenza del
» foglio, acciò non si possa alla luce rilevare i
» nomi e i segni degli elettori. Che se la scheda
» non sia stampata, al difetto degli orli potrà sup-
» plirsi con linee. Ma queste cose più agevolmente
» si comprenderanno col modello del tergo delle
» schede di scrutinio e di accesso che qui si os-
» serva.

» Il secondo atto dell'antiscrutinio è il sorteggio
» degli scrutatori e dei deputati a raccogliere i
» voti degli infermi; il qual sorteggio, prima che
» si proceda allo scrutinio, deve farsi nel seguente
» modo. In un sacchetto o vaso pongansi a vista
» di tutti tante schede, o se più piace delle pal-
» line di legno recanti visibili dei numeri quanti
» sono i Cardinali presenti in conclave coi loro
» nomi. Poi dall' ultimo dei Cardinali Diaconi si
» estraggano prima i tre scrutatori, poi i tre de-
» putati per raccogliere i voti degli infermi; i quali
» con breve nome possono dirsi *infermieri;* del-
» l'ufficio dei quali si dirà appresso. Che se nel
» sorteggio degli scrutatori, degl'infermieri ed an-
» che dei revisori, dei quali pure si ragionerà più

» oltre, vengano estratti nomi di Cardinali, che
» per infermità od altro impedimento non possano
» compiere i detti officî, altri si sorteggino, i quali,

Fac-simile del tergo delle schede di scrutinio

e di accesso.

» non impediti, prendano il loro posto. Terminato
» il sorteggio, le palline o schede di coloro che
» furono estratti torninsi a gettare nel vaso o
» sacchetto.

» Il terzo atto dell'antiscrutinio è la scrittura
» delle schede dello scrutinio, la quale avrà luogo
» così. I Cardinali per ordine, cominciando dal
» Decano, si accostino ad uno o più tavoli, forniti
» di penne e inchiostro, e collocati in un sito della
» cappella siffattamente che da tutti si possa scor-
» gere lo scrivente e non lo scritto; e quivi seduti
» sopra appositi sgabelli riempiano nel modo che
» segue la scheda che ciascuno avrà prima presa
» dal disco. Nella parte superiore tra le parole
» *Ego... Card.,* scrive il proprio nome. Nella parte
» di mezzo il nome di colui cui intende eleggere,
» con calligrafia però alterata, onde non si rico-
» nosca il carattere dello scrittore; e si guardi dal
» nominare più d'uno; perchè, a termini della co-
» stituzione Gregoriana, il voto sarebbe nullo. Nel-
» l'ultima parte poi scriva dei segni, vale a dire
» un numero e un qualche motto della Scrittura
» o altro somigliante, come si osserva nel modello
» che per maggiore intelligenza si pone qui sotto
» gli occhi.

» Il quarto atto dell'antiscrutinio è la piegatura
» delle schede, la quale, perchè i Cardinali si dis-
» impegnino in più breve tempo del loro còmpito,
» potrà essere fatta dai Maestri delle cerimonie,
» nel momento che le preparano, in questa maniera.
» Si facciano due piegature in ogni scheda, di
» guisa che il nome dell'elettore e i segni, quando
» vengano scritti, restino nascosti nei *fregi* da ambo
» le parti; e ciò che resta si pieghi pure per modo
» che la scheda si riduca in larghezza alla misura
» di un dito pollice, come può rilevarsi dalla fi-

» gura della scheda piegata, che più avanti si
» reca ad esempio.

» I Maestri di cerimonie, pertanto, pongano
» nei *bacili* le schede non piegate come si è

Fac-simile della scheda riempita
per lo scrutinio.

Elettore		*Ego Bonifacius Card. Caetanus*	
Sigilli			
Designato	*Eligo in Summum Pontificem R. D. meum D. Card. Baronium.*		
Sigilli			
Motto		*18 Gloria in excelsis Deo.*	

» detto, ma aperte e con cera rossa nei piccoli
» cerchi; e i Cardinali dopo che le avranno riem-
» pite, nel modo che si è accennato, faranno sol-

» tanto quelle piegature che valgano a coprire
» il nome e i segni dell' elettore, terminando di
» piegare le schede dopo che le avranno sigil-
» late come ora si dirà.

Fac-simile della scheda riempita
per l'accesso.

Elettore	*Ego Robertus Card. Bellarminus*
Sigilli	
Designato	*Accedo Reverendiss. D. meo D. Card. Baronio.*
Sigilli	
Motto	*22 Domine labia mea aperies.*

» Il quinto ed ultimo atto dell' antescruti-
» nio è la sigillatura delle schede, la quale do-
» vrà farsi da ciascun Cardinale nel tergo di

» quelle con sigillo appositamente preparato, e
» nei piccoli cerchi dove sarà posta la cera.
» Il sigillo però non dev' essere quello di cui
» si serve ordinariamente il Cardinale, ma un

Esempio della scheda piegata così di scrutinio

come di accesso.

Nome ripiegato sotto i sigilli.	NOMEN
	Accedo Reverendiss. D. meo
Designato.	.... (luogo dell'ultima piegatura)
	D. Card. Baronio.
Motto ripiegato sotto i sigilli.	SIGNA

» altro, procuratosi segretamente, e così sem-
» plice da potersene rilevare facilmente l' im-
» pronta, come se recasse scolpiti tre numeri
» o tre lettere, ed anche un numero solo od una
» figura qualunque.

» E basti dell'antiscrutinio. Chè per ciò che
» spetta ai Cardinali infermi, od altrimenti impe-
» diti, si dirà a suo luogo, più oltre.

» Segue la seconda parte; quella cioè che fu
» detta propriamente scrutinio, e i cui atti si ri-
» ducono ad otto, e sono: il porto della scheda;
» la prestazione del giuramento; la deposizione nel
» calice; il rimescolamento delle schede; la loro
» numerazione; la pubblicazione dello scrutinio;
» l'infilamento delle schede; e la loro deposizione
» in disparte.

» Il porto delle schede e i due atti seguenti, i
» quali per la loro connessione meglio descrivonsi
» simultaneamente, si compiono colle seguenti for-
» malità. Ogni Cardinale, dopo che avrà scritta,
» sigillata e piegata la propria scheda, prende que-
» sta colle due prime dita, e colla mano alzata in
» modo che tutti possano vederla, la porta all'al-
» tare, presso del quale collocansi i Cardinali scru-
» tatori, e dove è apparecchiato il gran calice, co-
» perto dalla patena, destinato a ricevere i suffragi.
» Qui inginocchiatosi, prega brevemente; poi le-
» vandosi con alta e intelligibile voce giura colla
» seguente formula che trovasi scritta sopra una
» tavoletta posta sull'altare:

» *Chiamo in testimonio Iddio, il quale mi dovrà*
» *giudicare, che io eleggo colui che stimo doversi eleg-*
» *gere secondo Dio; e questo stesso prometto di fare*
» *nell'accesso.*

» Pronunziate le quali parole, pone la scheda

» sulla patena e per mezzo di questa la fa cadere
» nel calice; quindi, inchinato l'altare, fa ritorno
» al suo posto.

» Queste formalità devonsi osservare quante
» volte il Cardinale possa recarsi all'altare: chè
» dove nol possa per cagionevole salute, ma sia
» presente in cappella, l'ultimo scrutatore recagli
» il disco con le schede, dal quale il' Cardinale
» infermo toltane una, questa al suo posto segre-
» tamente, come è avvertito di sopra, riempie:
» poscia, prestato il giuramento surriferito, conse-
» gna la scheda sigillata e piegata allo stesso
» scrutatore; il quale la reca visibilmente all'al-
» tare, e senz'altra preghiera, nè giuramento la
» pone sulla patena e per questa la immette nel
» calice.

» Tutte queste formalità devono compiersi dal-
» l'ultimo scrutatore rispetto ai Cardinali, i quali,
» sebbene in cappella, non possono per incomodi
» di salute recarsi all' altare. Se poi sianvi dei
» Cardinali infermi nelle proprie celle, i tre Car-
» dinali infermieri, sorteggiati nel modo accen-
» nato di sopra, si recano ad essi, con una cas-
» setta dell' altezza di un palmo, nella parte su-
» periore della quale è praticata una fessura o
» buca, di tale grandezza da potersi per essa in-
» trodurre la scheda piegata nella sua larghezza.
» Questa cassetta, prima che venga recata agli
» infermi, sarà aperta dai Cardinali scrutatori in
» presenza di tutti, perchè tutti gli altri Cardinali
» possano osservare che è vuota e nulla contiene.
» Poi chiusala ne depongono la chiave sull' al-
» tare. Quindi i Cardinali infermieri colla cassetta

» chiusa e con un piccolo disco contenente tante
» schede quanti sono gli infermi, si portano presso
» ciascheduno di questi. Gli infermi, tolta dal piatto
» la scheda, segretamente la riempiono, la sigil-
» lano e la piegano; e previo il mentovato giu-
» ramento la introducono per la buca nella cas-
» setta. Chè dove essi non possano scrivere, ven-
» gono sostituiti da altri a loro scelta, i quali pre-
» steranno giuramento di conservare il segreto,
» nelle mani dei Cardinali infermieri: questi poi
» devono avvertire gli scriventi non solamente
» ch'essi sono astretti dal vincolo del giuramento
» a conservare il segreto; ma che violandolo, in-
» corrono nella scomunica *latae sententiae*. Com-
» piute le quali cose, gl'infermieri tornano in cap-
» pella colla cassetta, che verrà aperta dagli scru-
» tatori, i quali conteranno a vista di tutti le
» schede in essa racchiuse, e rinvenutene tante
» quanti sono i Cardinali infermi, le porranno
» una ad una sulla patena, e per questa, tutte
» insieme, le getteranno nel calice. Perchè poi
» lo scrutinio non si prolunghi di troppo, gl'in-
» fermieri potranno scrivere le proprie schede
» dopo il Decano e deporle nel calice; poi nel
» tempo che gli altri Cardinali procedono alla
» votazione, recarsi dagli infermi per racco-
» gliere i loro voti nel modo che venne testè
» indicato.

» Il quarto atto dello scrutinio è il rimescola-
» mento delle schede, il quale si compie dal primo
» scrutatore, agitando più volte il calice, coperto
» dalla patena, che contiene le schede.

» Il quinto atto è la numerazione delle schede,
» che si fa pubblicamente dall' ultimo scrutatore,
» prendendo una ad una le dette schede dal ca-
» lice e ponendole volta per volta in altro calice
» vuoto all' uopo apparecchiato. E se il numero
» delle schede non corrisponde al numero dei Car-
» dinali, devono bruciarsi tutte; e nuovamente, cioè
» per la seconda volta, procedesi immediatamente
» alla votazione: se invece il conto torna, si passa
» agli altri atti dello scrutinio.

» Il sesto atto è la pubblicazione dello scrutinio,
» che si fa dagli scrutatori, seduti alla tavola col-
» locata presso l'altare, e si compie nel seguente
» modo. Il primo scrutatore prende una scheda e
» l' apre senza rompere i sigilli, e visto il nome
» dell'eletto, la passa al secondo scrutatore, il quale
» parimente osservato il nome dell'eletto, la con-
» segna al terzo scrutatore, il quale la legge ad
» alta e chiara voce, perchè tutti gli eminentissimi
» presenti possano segnare i voti nel foglio stam-
» pato, che si trova presso di loro, contenente i
» nomi di tutti i Cardinali; poi noterà il nome del
» Cardinale trovato nella scheda; e lo stesso si
» farà delle altre schede contenute nel calice fino
» all'ultima. Se gli scrutatori troveranno due schede
» piegate in modo che risultino date dallo stesso
» elettore, ove l'una e l'altra contengono il mede-
» simo nome, le dette schede si hanno e si con-
» tano per un sol voto; ove invece contengano
» nomi diversi, il voto non è valido per alcuno,
» conforme prescrive la costituzione Gregoriana,
» per quella scheda nella quale siano scritti più

» nomi; lo scrutinio però così nell'uno come nel-
» l'altro caso non rimane viziato. I detti voti, fi-
» nita la pubblicazione dello scrutinio, possono dai
» Padri sommarsi insieme a fianco dei nomi dei
» Cardinali che li ottennero, ovvero notarsi in fo-
» glio separato a questo modo: il reverendissimo
» signor Cardinale *A* ottiene 20 voti, il reveren-
» dissimo Cardinale *B* 15 voti, e così di seguito.
» E questo perchè i Padri non siano costretti a
» contare sempre i voti che registrarono accanto
» ai nomi dei Cardinali.

» Il settimo atto dello scrutinio è l' infilamento
» delle schede, immaginato perchè le stesse pos-
» sano più sicuramente conservarsi unite. Esso si
» compie dall'ultimo scrutatore infilando ogni sche-
» da, dopo che l'avrà letta, con ago e filo. a ciò
» preparati, nel punto ov' è la parola *Eligo*.

» L'ottavo ed ultimo atto dello scrutinio è la
» deposizione a parte delle schede; il quale atto
» parimente si compie dall' ultimo scrutatore, che
» infilate tutte le schede, riunisce con nodo i capi
» dei fili, e tutte così legate le mette in altro ca-
» lice vuoto, ovvero a parte sulla tavola.

» Segue la terza ed ultima parte, che fu detta
» *scrutinio,* e i cui atti, ove l'elezione sia avvenuta
» per scrutinio, si riducono a tre soli, vale a dire
» la numerazione delle schede, la revisione dei
» voti e il bruciamento delle dette schede, come
» si dirà appresso a suo luogo. Se poi l'elezione
» non avvenga per scrutinio, gli atti salgono a
» sette e sono: l'accesso, l'apertura dei suggelli e

» dei segni; la loro registrazione; l'esame dei voti;
» lo scrutinio degli stessi, ovvero numerazione
» dello scrutinio e dell'accesso; la loro revisione;
» e il bruciamento delle schede.

» Il primo atto pertanto è l'accesso, il quale ha
» luogo immediatamente dopo lo scrutinio, cioè
» dopo avvenuta la deposizione a parte delle sche-
» de, sempre quando il Papa non sia stato eletto
» per scrutinio; giacchè in tal caso non ha affatto
» luogo l'accesso. In questo poi devonsi osservare
» dai Cardinali tutte le formalità prescritte per lo
» scrutinio, quanto alla riempitura delle schede,
» alla sigillatura, piegatura, portatura e deposi-
» zione nel calice, come pure per ciò che spetta
» alla loro numerazione, pubblicazione, registra-
» zione dei voti, infilamento e deposizione sepa-
» rata, e salvo le seguenti avvertenze. Prima:
» I Cardinali devono prendere le schede dell'acces-
» so dal piatto preparato per esse. Seconda: Nella
» riempitura di queste, se il Cardinale non volesse
» accedere ad alcuno, al posto del nome che a-
» vrebbe dovuto segnare, se avesse voluto a quello
» accedere, deve scrivere *Nemini* (a nessuno); no-
» tando che la scheda dell'accesso deve scriversi
» e sigillarsi cogli stessi segni e sigillo della scheda
» dello scrutinio, sotto pena di nullità del voto del
» detto accesso. Terza: Non può accedersi a quel
» Cardinale che nello scrutinio non abbia avuto
» nemmeno un voto, nè a quello che sia stato
» dallo stesso elettore nominato nello scrutinio.
» Quarta: Sebbene nell'accesso non sia lecito scri-
» vere più nomi, come non è lecito nello scrutinio

» eleggere più di uno, sotto pena di nullità del
» voto, tanto nell' accesso come nello scrutinio,
» pure si potrà accedere ad uno dei nominati inef-
» ficacemente dall'elettore nello scrutinio, purchè
» sempre egli abbia ottenuto, non però inefficace-
» mente come si è detto, qualche voto nello scru-
» tinio. Quinta: Nell'accesso non si presta il rife-
» rito giuramento, perchè nello scrutinio venne già
» prestato con quelle parole: *e lo stesso prometto di*
» *fare nell'accesso.* Sesta: Finalmente gl' infermieri
» devono recare agl'infermi insieme alle schede di
» accesso uno dei fogli stampati, in cui è notato
» il numero, palesemente riconosciuto, dei voti ri-
» portati da ciascun Cardinale nello scrutinio.

» Il secondo, terzo e quarto atto del poscrutinio
» sono l'apertura dei segni e sigilli, la loro anno-
» tazione, e l' esame dei voti; i quali atti allora
» soltanto han luogo, quando l' elezione avvenga
» per scrutinio ed accesso e compionsi nel modo
» seguente: Il primo scrutatore aprirà le schede
» dell'accesso ottenute dall' eletto soltanto dalla
» parte che racchiude i segni, ed osservati dili-
» gentemente questi e i sigilli, così aperte ed in-
» filate com'erano, le passa al secondo scrutatore;
» e questi fatta la stessa ispezione le consegna al
» terzo; il quale ad alta ed intelligibile voce rife-
» rirà i segni e descriverà l' impronta dei sigilli
» delle dette schede, e ne prenderà nota nel lato
» sinistro del foglio a stampa già preparato sotto
» le parole: *Sigilli e segni dell'accesso.* La quale re-
» gistrazione faranno anche gli altri Cardinali, se
» così piacerà loro, in uguali fogli stampati.

» Appresso, il primo scrutatore, sotto gli occhi
» degli altri scrutatori, prenderà le schede dello
» scrutinio, per esaminare i detti voti dell'accesso;
» e cominciando da uno dei capi del filo a cui
» sono raccomandate, cercherà il sigillo di quella
» prima scheda fra i sigilli delle schede per ac-
» cesso, registrati come sopra nel foglio a stampa;
» e non trovandolo, lasciata la prima scheda di
» scrutinio, passerà alla seconda, e cercherà a quel
» modo il sigillo; e non trovando neppur questa,
» passerà alla terza e così alle altre, una per una,
» fino a che non troverà il sigillo corrispondente.
» Ritrovatolo, aprirà la scheda dello scrutinio in
» quella parte che contiene i segni; e riconoscendo
» che questi non corrispondono a quelli della sche-
» da per accesso, la lascierà e ne prenderà un'al-
» tra, conforme testè si è detto doversi praticare
» per le schede i cui sigilli non corrispondono. Se
» per lo converso i segni vengono a concordare,
» passerà la scheda al secondo e al terzo scruta-
» tore; e tutti e tre dopo diligente esame dei si-
» gilli e dei segni di ambo le schede, dello scru-
» tinio e dell'accesso, osserverà se il nome dell'e-
» letto sia lo stesso o diverso nelle due schede.
» E se è lo stesso, il suffragio dell'accesso si con-
» sidererà come nullo; se diverso, si avrà per va-
» lido. Ed in questo caso il terzo scrutatore rife-
» rirà ad alta ed intelligibile voce il sigillo e i
» segni dello scrutinio, come pure il nome dell'e-
» letto che in esso è scritto, e ne prenderà nota
» sul lato del predetto foglio stampato. Sotto poi
» le parole: *Sigilli e segni dello scrutinio corrispon-*
» *denti agli accessi,* registrerà di rimpetto i detti

» segni e sigilli rispondenti gli uni agli altri; la
» quale registrazione medesimamente i Cardinali,
» dove il vogliano, potranno fare in uguali fogli a
» stampa.

» Senonchè codeste formalità, che più difficil-
» mente riescono a spiegarsi colla parola, meglio
» si comprenderanno per via d'esempio.

Modulo. — *Fogli stampati dove si notano i sigilli e i segni concordanti dall'accesso e dallo scrutinio*

Sigilli e contrassegno dell'accesso	*Sigilli e contrassegni dello scrutinio corrispondenti agli accessi*	*Cardinali nominati nello scrutinio*
ACD. 43. Deus		
BRE. 32. Bonitas		
RGI. 50. Beatitudo	BRE. 32. Bonitas	Card. S. Eusebii.
NSP. 26. Gloria	RGI. 50. Beatitudo	Card. S. Sixti.

Le lettere dell'alfabeto indicano i sigilli.

» Se per avventura in questo esame accadesse
» di trovare due o più schede di scrutinio recanti
» gli stessi sigilli e segni di qualche scheda d'ac-
» cesso, allora se in una di esse venga nominato
» un eletto ed un altro nell'altra, il primo scruta-
» tore, medesimamente sotto gli occhi dei colle-
» ghi, apre tale scheda di scrutinio e la scheda di
» accesso anche dalla parte che porta il nome del-
» l'elettore e dell'accedente, perchè possa consta-
» tarsi della validità o invalidità dell' accesso se-
» condo la costituzione Gregoriana. Se, invece, in
» alcuna di siffatte schede di scrutinio, concor-
» danti nel sigillo e nei segni colle schede d'ac-
» cesso, non sia nominato l'eletto, tale scheda si
» ometta e si passi alle seguenti.

» Il quinto atto del poscrutinio è la numerazione
» dei voti, o del solo scrutinio, o dello scrutinio
» ed accesso, che sempre si fa dagli scrutatori,
» sia o no avvenuta l' elezione. Se questa non è
» avvenuta, perchè si rilevi che in quello scrutinio,
» o scrutinio ed accesso non fu creato il Papa, e
» se avvenuta, perchè consti dell'elezione canonica
» del Pontefice. Ed ecco come procedesi a tale
» numerazione. Gli scrutatori fanno la somma dei
» voti ottenuti dai singoli nominati sia nello scru-
» tinio, sia nello scrutinio ed accesso; e trovando
» che niuno di essi raggiunge i due terzi dei voti,
» non si avrà elezione in quello scrutinio, o scru-
» tinio ed accesso. Se poi si rileverà che uno dei
» nominati abbia ottenuto quei due terzi, ma non
» un suffragio di più, si aprirà la scheda dell' e-
» letto anche da quella parte che reca il nome del-

Esempio del foglio pei voti dello scrutinio e dell'accesso.

MANE DIE | MENSIS | ANNO 1878.

Accessus		*Vota scrutinii*
	EPISCOPI VI.	
. . . .	R. Amat	
. . . .	R. Di Pietro	
. . . .	R. Sacconi.	
. . . .	R. Guidi	
. . . .	R. Bilio	IIII
. . . .	R. Morichini.	
	PRESBYTERI XLV.	
. . . .	R. Schwarzenberg	I
. . . .	R. Asquini	
. . . .	R. Carafa	
. . . .	R. Donnet	
. . . .	R. Pecci	44
. . . .	R. Antonucci	
. . . .	R. Panebianco	II
. . . .	R. De Luca	
. . . .	R. Pitra	

Accessus		*Vota scrutinii*
. . . .	R. Mattei	
. . . .	R. Giannelli	
. . . .	R. Ledochowsky	
. . . .	R. Manning	
. . . .	R. Dechamps	
. . . .	R. Simeoni	II
. . . .	R. Bartolini	
. . . .	R. D'Avanzo	
. . . .	R. Franzelin.	
. . . .	R. Navarrete	
. . . .	R. Apuzzo	
. . . .	R. Garcia Gil	
. . . .	R. Howard	
. . . .	R. Rico	
. . . .	R. Caverot	
. . . .	R. Di Canossa	I
. . . .	R. Serafini	
. . . .	R. Miholowitz	
. . . .	R. Kutschker	

....	R. Bonnechose	......
....	R. Hohenlohe	....
....	R. Bonaparte	....
....	R. Ferrieri	I
....	R. Berardi	....
....	R. La Valletta	II
....	R. Moreno	....
....	R. Cardoso	....
....	R. Régnier	....
....	R. Chigi	....
....	R. Franchi	....
....	R. Guibert	....
....	R. Oreglia	....
....	R. Simor	....
....	R. Martinelli	I
....	R. Parocchi	....
....	R. Moretti	I

DIACONI X.

....	R. Caterini	I
....	R. Mertel	....
....	R. Consolini	....
....	R. Borromeo	....
....	R. Randi	....
....	R. Pacca	....
....	R. Nina	....
....	R. Sbarretti	....
....	R. Falloux	....
....	R. Pellegrini	....

Scrutatores	*Infirmarii*	*Recognitores*		*Nemini*
—	—	—	*Praesentes in conclavi* n. 60	—
			Aegroti absentes a scrutinio num. 1.	—
Régnier	Garcia Gil	Franzelin		—
Miholowits	Mertel	Dechamps	*Absentes a Curia* num. 3.	—
Moraes Cordoso	Oreglia	Borromeo	*Omnes sunt* num. LXIV.	—

» l'elettore e dove si rilevi aver esso dato ad altri
» il proprio voto, la sua elezione sarà canonica;
» che se per l'opposto si riscontrasse aver dato il
» voto a se medesimo, la sua elezione, a norma
» della costituzione Gregoriana, sarà nulla per di-
» fetto di un voto. Se, infine, si rileverà che più
» d'uno abbia raggiunto i due terzi di voti ed anco
» di più, allora nel caso di parità di suffragi, nes-
» suno si avrà per eletto, e non essendovi parità,
» quello sarà eletto canonicamente Papa, il quale
» sopravanzerà l'altro, sia pure di un voto.

» Il sesto atto del poscrutinio è la revisione, la
» quale, avvenuta o no l'elezione, si compie dai
» revisori, esaminando tanto le schede di scrutinio
» e d'accesso, quanto la registrazione dei voti fatta
» degli scrutatori, affinchè possa in tal modo rile-
» varsi, se quelli abbiano esattamente e lealmente
» compiuto il loro ufficio. I revisori si estraggono
» a sorte, come gli scrutatori e gli infermieri, su-
» bito dopo lo scrutinio, se in quello è avvenuta
» l'elezione, e se non è avvenuta, dopo lo scrutinio
» ed accesso, quando cioè gli scrutatori hanno fi-
» nito il loro còmpito colla numerazione dei voti;
» e questa estrazione si fa, sia o no avvenuta l'e-
» lezione per scrutinio ed accesso.

» Il settimo ed ultimo atto del poscrutinio è
» l'abbruciamento di tutte le schede, il quale si
» compie sempre innanzi a tutti dagli scrutatori,
» immediatamente dopo la revisione, sia o no av-
» venuta l'elezione.

» Tutte le disposizioni che sono qui riportate

» intorno alle formalità dello scrutinio dovranno
» scrupolosamente osservarsi dai Cardinali in tutti
» gli scrutinî, così al mattino dopo la messa, come
» a vespro dopo l'inno *Veni Creator Spiritus.*

» E questi sono i riti prescritti per la elezione
» del Romano Pontefice, giusta il disposto della
» costituzione di Papa Gregorio XV ».

L'eletto, sul quale siansi accordate due terze parti dei voti, è pubblicato dagli scrutatori e viene subito interrogato dal Cardinale Decano se accetta la dignità pontificia, poichè, se mancasse il suo censenso, l'elezione sarebbe nulla. Dato il consenso, il nuovo Papa prende il nome con cui gli piace chiamarsi, poichè, al dire di eruditi scrittori, da Sergio IV (1009) fu introdotto o piuttosto stabilito il costume di lasciare il nome di battesimo, di cui peraltro il Pontefice si serve in varie sottoscrizioni, ma non già nei brevi e nelle bolle.

Indicato adunque dal nuovo eletto il nome, e fatto di tutti gli atti il rogito dal primo Maestro delle cerimonie, i due Cardinali Diaconi più anziani lo prendono in mezzo e lo conducono dietro l'altare della cappella, ove lo vestono degli abiti papali già preparati e consistenti nelle scarpe rosse, dalla Croce ricamata ad oro nella parte superiore, in una sottana bianca di ermisino, rocchetto, mozzetta e berrettino di raso rosso. Le vesti sono preparate dal Maestro di cerimonie, il quale, in ogni conclave fa allestire tre sottane bianche, una grande, una media e l'altra piccola, per avere sempre pronta quella che meglio si adatta al corpo del

nuovo eletto; i berrettini sono anche in un numero maggiore.

Così apparato il nuovo Pontefice ritorna dinanzi all'altare, e giunto alla vista del Sacro Collegio, tosto, per la prima volta lo benedice, e, postosi a sedere sulla sedia pontificia, riceve tutti alla prima adorazione; ogni Cardinale gli si genuflette innanzi, gli bacia il piede e la mano destra, ed alzatosi gli bacia l'una e l'altra guancia, ciò che chiamasi *il bacio della pace.*

Compiuta questa prima adorazione, il Cardinale Camerlengo gli consegna l'anello piscatorio, che egli passa al suo conclavista per farvi scolpire sopra i sigilli. Intanto, il primo Cardinale Diacono, avutane licenza dal Pontefice, preceduto dalla Croce ed accompagnato da uno dei Maestri di cerimonie, portasi sopra la loggia e ad alta voce annunzia al popolo l'avvenuta elezione colle parole: *Annuncio vobis gaudium magnum: habemus Papam Eminentiss. et Reverendiss. dominum N. N., qui sibi nomen imposuit N. N.*

Si schiude il conclave; dopo qualche tempo, se l'elezione è avvenuta nello scrutinio del mattino, od anche la mattina dopo, se si ebbe l'elezione nello scrutinio della sera, il nuovo Pontefice è condotto nuovamente, parato di pluviale rosso e mitra d'oro, nella cappella Sistina, ove è posto a sedere sopra l'altare, ed i Cardinali fanno la seconda adorazione nella forma stessa della prima. Quindi, posto nella sedia gestatoria, preceduto dalla Croce, che porta un uditore di rota, e seguito dai Cardinali, è portato nella basilica di S. Pietro, ove, all'ingresso, i cantori intonano l'*Ecce Sacerdos magnus.*

Entrato in chiesa, fa l'adorazione al Ss. Sacramento, poi siede sopra l'altare della Confessione, ed i Cardinali compiono la terza adorazione. Il Cardinale Decano intuona il *Te Deum,* che proseguono i musici. Al termine, il Cardinale Decano recita altre preci, e il nuovo Pontefice, levato in piedi, dà la benedizione al popolo; quindi ritirasi al Vaticano ne' suoi appartamenti.

Secondo la pratica introdotta, come è opinione, da S. Silvestro, e poche volte interrotta nei secoli di mezzo, suolsi scegliere per la coronazione del nuovo Pontefice la Domenica o altro giorno festivo che immediatamente segue la sua elezione. È una delle più magnifiche cerimonie. Compiendosi nella Basilica Vaticana, la funzione ha principio dal portico della Basilica stessa, ove sta il trono pontificio, cui ascende il Papa, mentre i musici cantano l'antifona *Tu es Petrus,* e il Cardinale Arciprete è ammesso all'amplesso e intercede per il Capitolo e il Clero il bacio del piede. Ancora in sedia gestatoria si riprende la processione ed entra in chiesa.

Arrivato all'altare del Ss. Sacramento, scende per l'adorazione; poi passa all'altare di San Gregorio, ove fa breve orazione, per poi ascendere al soglio ove ammette al bacio della mano i Cardinali, e a quello del piede gli altri prelati nei loro paramenti sacri competenti.

Dà la benedizione al popolo e intuona terza, che proseguono i cantori della cappella. Finita terza e preparatosi alla celebrazione della messa, il Papa è rivestito pontificalmente e il Decano gli

pone in dito l'anello; in sedia gestatoria avviasi processionalmente all'altare maggiore.

È usanza che in tale processione un Maestro di cerimonie, alla presenza del Pontefice, abbruci una mappa di stoppa, dicendo ad alta voce: *Pater sancte, sic transit gloria mundi* (O Padre santo, così passa la gloria del mondo).

Incominciatasi la messa, dopo il *Confiteor*, il primo Cardinale Diacono gli pone il sacro pallio. Al termine di essa il Papa si rimette in sedia gestatoria, e allora il Cardinale Arciprete della Basilica gli presenta una borsa di lama d'argento con entro 25 giulî di moneta, che gli danno *pro missa bene cantata*, e dicesi *presbiterio*.

Poscia dal tempio, tutti quelli che hanno luogo in cappella, in processione, dietro al Sommo Pontefice in sedia gestatoria, come si disse, incamminansi pel portico per passare alla gran loggia che è sovra di esso e dove trovasi un gran trono. Il Papa vi sale a vista di tutto il popolo; i cantori intuonano l'antifona *Corona aurea super caput eius;* il Diacono di destra dice l'orazione *Omnipotens sempiterne Deus dignitas Sacerdotii, etc.;* e l'altro di sinistra gli leva di capo la mitra, ed il primo gli pone il triregno dicendo: *Accipe Thiaram tribus coronam ornatam et scias te esse patrem principum et regum, rectorem orbis, in terra vicarium Salvatoris N. J. C., cui est onor et gloria in saecula saeculorum.*

Dopo brevi preghiere, S. Santità, alzatasi dalla sedia, dà la solenne benedizione alle moltitudini.

Per le speciali condizioni dell'epoca, il Sommo Pontefice Leone XIII fu coronato nella Cappella

Sistina, e la benedizione solenne fu data dalla solita loggia, ma dalla parte che guarda in chiesa.

Prima di Giulio II (1503), i Papi, subito dopo la coronazione in S. Pietro, con solennissima cavalcata passavano a prender possesso della basilica di S. Giovanni in Laterano, come della propria loro cattedrale, la vera metropolitana pontificia.

In seguito si costumò di fissare per il possesso una data a piacimento, quasi sempre in domenica od in giorno festivo.

La strada da tenersi, se il corteo partiva dal Vaticano, era quella detta *papale,* cioè Borgo Nuovo, ponte S. Angelo, Banchi, Chiesa Nuova, Parione, piazza di Pasquino, S. Andrea della Valle, Cesarini, piazza del Gesù, Campidoglio, Campo Vaccino, Arco di Tito, Colosseo, stradone e piazza lateranense.

Quando il corteo moveva dal Quirinale, passavasi per le vie delle tre Cannelle e di S. Romualdo per arrivare alla piazza del Gesù e poi proseguire l'itinerario indicato.

A leggere i diarî di tali possessi, detti anche *processi* o *processioni,* subito si comprende l'entusiasmo, che in tutti ridestava tale solennissima funzione, cui prendeva parte il Papa, a cavallo, od in sedia, i Cardinali a cavallo, e così Ambasciatori, principi e prelati, con una moltitudine di popolo acclamante.

Eguale entusiasmo ripetono quelli che ricordano il solenne possesso di Pio IX con relativa cavalcata.

Tale funzione non si potè compiere, per le ricordate condizioni, da Leone XIII, il quale così fu il primo a dover rompere una cerimonia, che liberamente si è svolta fino da tempi antichissimi; credesi che abbia avuto principio nell'VIII secolo, allorchè al 26 marzo dell'anno 752 fu eletto Papa Stefano II, detto III, il quale essendo molto amato dal popolo romano fu portato sulle spalle alla basilica lateranense; onde venne adombrato il primo possesso e ne restò l'uso di portare in alto il Papa, quindi quello della sedia gestatoria [1].

Pel possesso di Sisto IV in piazza S. Giovanni (dicono le cronache), fu fatta una rissa, perchè la gente d'armi si mischiò coi romani, e fuvvi fatta a sassi molto bene con pericolo della vita dello stesso Pontefice.

Sisto V, nella cavalcata aveva con sè in posto distinto gli ambasciatori del Giappone; uno di essi gli teneva la staffa, e vista la leggiadria di lui nel cavalcare, disse a voce bassa: *V. S. è montata leggermente a cavallo, e ciò per me non saprei così fare.* Il Papa rispose: *No, siamo pesanti e vecchi, signor ambasciatore, perchè abbiamo un mondo sopra le spalle.* Il Card. Farnese che gli stava vicino disse: *V. S. non era così leggero quando era Cardinale.* A cui il Papa; *Più pesanti eravamo in quel tempo, ve lo concediamo, perchè allora avevamo il mondo sotto i piedi e nel cuore; e adesso lo abbiamo sopra le spalle e nell'anima*, e ci è di gran leggierezza. Corre fama che il Card. De Medici andasse ad adorarlo in S. Pietro, come per solito era fatto da tutti i Cardinali, e ve-

1) MORONI, op. cit., vol. VIII, pag. 171.

dendolo star ritto ed appoggiato maestosamente alla spalliera della sedia, dicono che così gli parlasse: *V. S. ha un altro garbo da quello che aveva quando era Cardinale.* A cui rispose Sisto: *Mentre eravamo Cardinale siamo andati colle spalle basse e a capo chino per cercare nella terra le chiavi del Cielo; ma ora che le abbiamo trovate, guardiamo il Cielo, non avendo più bisogno alcuno della terra.*

Alessandro VII, colui che appena eletto si fece far subito la cassa da morto, che teneva sotto al letto, e usava piatti con su la morte dipinta, invece dello stemma, voleva recarsi a S. Giovanni in Laterano, pel possesso, a piedi e senza alcuna spesa di abiti agli ufficiali, ai paggi, ecc., per darne l'importo ai poveri; gli fu umilmente osservato da' suoi Cardinali che l'una e l'altra cosa erano necessarie da farsi, come per lo passato si erano fatte. E così anch'egli decise, ma non volle che s'innalzassero archi e che si risparmiassero le spese superflue.

Splendida e sopra ogni altra doviziosissima riuscì la cavalcata di Leone X, che cavalcava su quello stesso cavallo turco, sul quale fu preso a Ravenna e che riscosse con denaro dai nemici, ed ebbe sì caro da volerlo con ogni attenzione mantenuto fino a vecchiezza.

Altri andarono in lettiga; altri sopra una mula; molti sopra un cavallo; Celestino V sopra un giumento, per quanto ne sostenessero le redini i re d'Ungheria e di Sicilia; gli ultimi, da Pio VI in poi, in carrozza.

Il solenne possesso di Bonifacio VIII fu non poco disturbato da un fiero temporale e da una rissa feroce, in cui rimasero uccise 40 persone.

S. Pio V, nel suo solenne possesso, passando avanti la Chiesa del Gesù, vistovi il P. Francesco Borgia, generale della Compagnia, poi santificato, genuflesso co' suoi religiosi, fe' fermare la lettiga, lo chiamò a sè, teneramente lo abbracciò, restando in colloquio con lui per un quarto d'ora con soddisfazione di tutta Roma.

A Callisto II andarono incontro esultanti i fanciulli, anche *greci* ed *ebrei*, con in mano i rami di ulivo.

Anche pel possesso di Callisto III, vicino alla Basilica Laterana fu una singolare tenzone per cagione d'un ragazzo fra due uomini d'arme, che caddero feriti e poco dopo morirono.

Clemente XIV, all'arco di Settimio Severo cadde da cavallo e proseguì il viaggio in sedia coperta. Non essendosi fatto alcun male, disse spiritosamente che era *confusus*, non *contusus*, e che aveva preso possesso più come successore di Paolo che di Pietro. Corse pericolo di cadere anche il Cardinale Pallavicini, suo segretario di Stato.

APPENDICE

Il Papa è il Vicario di Cristo in terra, il Capo della Chiesa universale, e il Vescovo di Roma. L'etimologia del nome Papa è molto discussa: lo si deriva dalle due prime sillabe di PA*ter* PA*triae,* o PA*trum,* PA*stor* PA*storum,* dalle iniziali di P*etri* A*postoli* P*otestatem* A*ccipiens,* dalla esclamazione latina *pape;* probabilmente da una simile voce greca di *padre*. Nei primi tempi della Chiesa fu nome comune a tutti i preti, e il primo romano Pontefice che lo portasse, e di cui si abbia notizia, è S. Siricio (384): i suffraganei davano allora il titolo di *abba* (padre) ai loro metropolitani, ed alcuni affermano che da *abba* per metatesi sia derivata la voce *baba* e indi *papa*. Sotto Sant'Anastasio I, il nome venne riservato ai soli romani Pontefici, e lo stesso stabilì nel concilio di Roma S. Gregorio VII (1076). Il solo patriarca scismatico di Alessandria continuò ad usurparlo. Il primo Papa che, salendo al trono, mutò il nome battesimale, vuolsi sia stato Sergio II (844).

Riguardo al Papa la Chiesa insegna queste quattro verità: 1ª Gesù C. ha costituito S. Pietro Capo della Chiesa, non solo a titolo di onore, ma con vera autorità di giurisdizione; 2ª San Pietro deve sempre, fino alla fine dei secoli, avere dei successori, che sono i romani Pontefici; 3ª il romano Pontefice ha tutta la pienezza della potestà suprema tanto sopra la Chiesa quanto sopra tutti

e singoli i fedeli ed i pastori, anche riuniti in concilio (*Conc. Vatic.* 18 luglio 1870); 4ª il romano Pontefice quando parla *ex cathedra*, ossia quando definisce una dottrina riguardante la fede e la morale da tenersi da tutta la Chiesa, è infallibile (*Conc. cit.*).

E dapprima è necessario credere che, tanto il primato di autorità che quello di giurisdizione venne a S. Pietro conferito dallo stesso nostro Signore Gesù Cristo, come possiamo dedurlo da molti testi dell'Evangelo, ma specialmente dai due seguenti: di S. Matteo (XVI, 18) il primo, e di San Giovanni (I, 42 e XXI, 15-17) il secondo.

« Avendo una volta nostro Signore domandato agli Apostoli chi credessero egli fosse, S. Pietro (allora chiamato Simone), primo e solo, rispose subito: *Tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivo*. E Gesù, chiamandolo beato per la rivelazione avuta dal Padre celeste di mistero tanto sublime, soggiunse: *Ed io pure dico a te, che tu sei Pietro* (o meglio, secondo l'originale, *Cephas, Pietra*), *e sopra questa Pietra io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. E a te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che tu legherai sulla terra sarà legato anche in cielo, e tutto ciò che tu scioglierai sulla terra sarà sciolto anche in cielo* ». È chiaro che con tali parole Gesù Cristo intende di fare a S. Pietro una comunicazione della propria dignità di fondamento, e di tal fondamento, donde la Chiesa rimanga immobile contro tutti gli attacchi delle porte infernali. E la giurisdizione piena gli è affidata dalle chiavi, che e nell'uso profano e nelle Sacre Scritture si-

gnificano ampio potere. Del quale pienamente investito appare meglio dalle parole, che abbiamo in S. Giovanni: « Trovandosi Gesù, risorto, alla riva del lago di Genezareth con S. Pietro e parecchi altri apostoli, datosi loro prima a conoscere con una pesca miracolosa, si rivolse a Pietro, chiedendo: *Simone di Giovanni, mi ami più di questi altri?* E Pietro: *O Signore, tu sai ch'io ti amo.* E Gesù a lui: *Pasci i miei agnelli.* Poi di nuovo: *Simone di Giovanni, mi ami tu?* E Pietro di nuovo: *Tu sai ch'io t'amo.* E Gesù ancora: *Pasci i miei agnelli.* E per la terza volta: *Simone di Giovanni, mi ami tu?* A questa terza domanda Pietro si rattristò e rispose: *Signore, tu conosci ogni cosa, tu sai che io ti amo.* E Gesù a lui: *Pasci le mie pecore.* (Cfr. anche S. Luca, XXII, 31, 32 e 52).

Chiunque sia pecorella od agnello nel gregge di Gesù Cristo deve dunque riconoscere Pietro come suo pastore, lasciandosi pascere e reggere da lui. Ed ecco come tale è riconosciuto tosto da tutti gli evangelisti, che nel dare il novero degli apostoli, come pongono in ultimo luogo Giuda, il traditore, così pongono Simon Pietro nel primo, sebbene non sia stato il primo ad essere chiamato. E questa medesima distinzione mantengono sempre, quando devono nominar Pietro con uno e più altri, dicendo: *Pietro e Giovanni; Pietro, Giacomo e Giovanni; Pietro e gli altri:* come pure puossi costantemente osservare che degli altri apostoli fanno solo qualche rara menzione, mentre ricordano Pietro da un centinaio di volte. Il che chiaramente dimostra che s. Pietro era considerato investito di dignità ed autorità non comune agli altri, cioè di

loro superiore, di capo della Chiesa, di rappresentante del divino Maestro, e che come tale perciò avrebbe sempre avuti successori nel primato.

Gesù Cristo infatti, intese di fondare la Chiesa, come un edificio permanente da non dover mai crollare per qualunque sforzo delle potenze infernali; perciò l'ha basata su Pietro, come su saldissimo fondamento. Ora se l'edificio dev'essere permanente, tale dev'essere anche il fondamento. Ma Pietro in persona non poteva essere perpetuo, dunque lo deve essere nella persona dei suoi successori, eredi del medesimo suo primato. E questo fatto che ha la conferma ormai di 20 secoli, tra mezzo ad innumerevoli avversità ed a formidabili lotte interne ed esterne, venne con continue dichiarazioni affermato tanto dalla Chiesa d'Oriente, che da quella di Occidente. Nel concilio di Efeso, a cagion d'esempio, composto di 200 padri orientali, nell'anno 431, si fulminò sentenza di anatema contro Nestorio, vescovo di Costantinopoli con queste parole: *Costretti dai canoni della Chiesa e dalle lettere di papa Celestino.* Arrivato, alcuni giorni dopo, Filippo, legato di questo, così parlò fra le acclamazioni: *Noi ringraziamo la santa e venerabile sinodo, perchè dopo recitata la lettera del nostro beatissimo papa, vi siate uniti colle vostre sante voci ed acclamazioni come santi membri al santo loro capo....*

Non vi ha dubbio veruno, anzi è noto a tutte le età che il beato Pietro, principe e capo degli apostoli, colonna della fede, fondamento della Chiesa cattolica, ha ricevuto da Nostro Signor Gesù Cristo le chiavi del regno, con podestà di sciogliere e di legare, podestà da Pietro eserci-

tata ne' suoi successori, *ne' quali egli vive, presiede, giudica fino al dì d'oggi e per tutto il tempo vivrà, e giudicherà...*

Il che in simili circostanze sempre si manifesta: così riscontriamo: *Pietro ci ha parlato per Leone* (Conc. calcedonico); *il sommo Principe degli apostoli era con noi nei nostri lavori, e parlava Pietro per mezzo di Agatone* (Sin. VI); e tutti gli altri concilî, con diverse parole, manifestano la stessa verità, appoggiandola alla tradizione ed alla Scrittura (Artaud, *storia*). Gli antichi padri ed i dottori della Chiesa poi vanno d'accordo co' primi concilî nel proclamare la supremazia del vescovo di Roma. S. Cipriano († 258) dice che il papa *è la sola fonte di spirituale giurisdizione;* s. Massimo († 335) che *chiunque anatemizza la sede romana, anatemizza la chiesa cattolica;* s. Innocenzo I († 417) che *l'Episcopato e tutta la sua autorità scaturiscono dall'apostolica Sede;* s. Gerolamo scrivendo a Damaso (420): *chi con te non raccoglie, disperde;* e s. Agostino (470), che la sede di Pietro *è la rocca, contro di cui le orgogliose porte dell'inferno non prevalgono* (Faà di Bruno, *Credenza Cattolica),* parole che sono eco sincera del grande s. Ambrogio († 397), che scrisse: *dove è Pietro ivi è la Chiesa.*

Del resto ci sia caro vedere compendiati questi sentimenti del grande vescovo di Ginevra, là dove (Contr. Disc. XL) fa una rassegna de' nomi che vennero dati al papa: *Santissimo Vescovo della Chiesa cattolica* (Conc. di Soissons); *il patriarca universale* s. Leone papa, (*Epist.* 621); *il capo della Chiesa* del mondo (Innocenzo ai padri del conc. Mileo); *il vescovo elevato alla somma apostolica autorità* (s. Ci-

priano, *epist.* III); *il principe dei preti* (Stefano, vescovo di Cartagine); *il preposto della casa di Dio, ed il custode della vigna del Signore* (Conc. di Cartagine); *il vicario di Gesù Cristo ed il confermatore della fede cristiana* (s. Gerolamo nella pref. a Dam.), *Mosè per l'autorità e Samuele per la giurisdizione, il porta chiave della casa di Dio* (s. Bernardo); *il vincolo d'unità* (s. Giov. Grisostomo); *la cattedra suprema che non può essere giudicata da alcuno* (s. Leone); *il porto sicurissimo della comunione cattolica* (Conc. romano sotto s. Gelasio); *pietra della Chiesa* (s. Ambrogio, *Exaem.* V); *di essa sostegno e saldezza* (id. *De Fide*), *superiore di tutti i vescovi per la prerogativa della sede apostolica* (id., *Epist.* agl'imp.), *maestro e dottore per eccellenza* (id., *Epistola* 13ª), *governatore degli agnelli e delle pecorelle* (id., *Epist.* agl'imp.).

È poi da questo fatto costante della storia, oltrechè da ragioni intrinseche e dalle scritture, che possiamo storicamente provare la pienezza dell'apostolico potere, che cioè può il papa, rispetto ai fedeli, dar precetti in qualunque diocesi, dispensare dalle leggi sì universali che particolari e locali, riservar casi, imporre censure, ecc. Rispetto poi ai singoli vescovi, egli solo ha il diritto di eleggerli, benchè anche possa, giusta certe regole, concedere ad altri tale diritto, di conferir loro la giurisdizione e l'uso di essa, di determinarne, ampliarne, restringerne i limiti, il territorio, ecc. Quanto a' medesimi radunati in concilio, se questo è parziale, egli ha il diritto di concedere o negare la facoltà di convocarlo, di rivederne gli atti, e approvarne, riprovarne, o modificarne i decreti; se poi è generale, a lui spetta di convocarlo, de-

signarne il luogo e cangiarlo, di presiederlo per sè o pe' suoi legati, di proporvi le cose a trattare, dirigerne la procedura, confermarne gli atti o cassarli, come un vescovo nel suo sinodo diocesano; anzi più ancora, perchè il vescovo è subordinato al Romano Pontefice, mentre questi non ha in terra chi gli stia sopra, neppure un concilio, in cui fossero radunati anche tutti i vescovi senza il di lui consenso [1].

A titolo di curiosità, riflettente sempre le elezioni de' Sommi Pontefici diamo la celebre profezia, composta nel conclave di Gregorio XIV dai fautori del card. Simoncelli di Orvieto, designato in essa col simbolo *De antiquitate urbis*, poichè Orvieto è detta in latino *Urbs vetus*. L'inganno fallì, e la curiosa profezia venne pubblicata nel 1595 ed attribuita a s. Malachia, vescovo di Down, in Irlanda, morto nel 1148. I critici la rigettano per queste ragioni:

1°. Perchè Arnolfo Wione, che fu il primo a pubblicarla 447 anni dopo la morte di s. Malachia, non dice nè da chi nè come l'abbia ricevuta; 2°. chè di essa non fa menzione alcun contemporaneo autore del santo, e nemmeno s. Bernardo, intimo confidente di lui e scrittore della sua vita; 3°. in essa annoveransi come papi anche degli intrusi e degli illegittimi; 4°. in essa peccasi contro la cronologia vera di alcuni papi, come ha potuto conoscerla la critica; 5°. in essa accennasi ad una precisa epoca della fine del mondo, ciò che nem-

1) AGOSTINO CECCARONI. *Dizionario ecclesiastico illustrato*, Milano, 1898, pag. 967 e seg.

meno gli angeli sanno (*Matth.* XXIV, 36); 6°. e in essa finalmente come si acconciano con discreta applicazione i simboli da pp. Celestino II (1143) all'antecessore di pp. Gregorio XIV (1590), così debbonsi troppo stiracchiare gli altri motti applicati ai pontefici, che vennero poi, per quanto invero, per qualcuno si adattino giustamente.

Ne scrissero con molta critica il p. Menestier e la *Civiltà Cattolica* (1895, serie 16, vol. III, pag. 430 e seg.).

Ciò premesso, noi la pubblichiamo per intero copiando anche le date erronee e segnando in corsivo il nome degli antipapi.

1. *Ex castro Tiberis,* Celestino II (nato a Città di Castello, sul Tevere), 1143;
2. *Inimicus expulsus,* Lucio II (di cognome Caccianemici dell'Orso), 1144;
3. *Ex magnitudine montis,* b. Eugenio III (nato in Montemagno), 1145;
4. *Abbas suburranus,* Anastasio IV (abbate della Suburra), 1153;
5. *De rure albo,* Adriano IV (nato a Sant' Albano), 1154;
6. *Ex tetro carcere, Vittore IV* (cardinale di S. Nicola in Carcere), 1159?;
7. *De via Transtiberina, Pasquale III* (cardinale di Santa Maria in Trastevere), 1164;
8. *De Pannonia Tusciæ, Callisto III* (ungherese e cardinale del Tuscolo), 1168;
9. *Ex ansere custode,* Alessandro III (della famiglia Paperoni), 1159;
10. *Lux in ostio,* Lucio III (Allucingoli, poi cardinale di Ostia), 1181;

11. *Sus in cribro,* Urbano III (della famiglia Crivelli, portante un porco nello stemma), 1185;
12. *Ensis Laurentii,* Gregorio VIII (cardinale di S. Lorenzo, con una spada nello stemma), 1187;
13. *De Schola exiet,* Clemente III (della famiglia Scolari), 1187;
14. *De rure bovensi,* Celestino III (della famiglia Bobò), 1191;
15. *Comes signatus,* Innocenzo III (dei conti di Marsi e Segni), 1198;
16. *Canonicus de latere,* Onorio III (canonico di San Giovanni in Laterano), 1216;
17. *Avis ostiensis,* Gregorio IX (già cardinale di Ostia, portante un'aquila nello stemma), 1227;
18. *Leo sabinus,* Celestino IV (già vescovo di Sabina, e con un leone nello stemma), 1241;
19. *Comes laurentius,* Innocenzo IV (conte di Lavagna e card. di S. Lorenzo), 1243;
20. *Signum ostiense,* Alessandro IV (conte di Segni e cardinale d'Ostia), 1254;
21. *A Ierusalem Campanae,* Urbano IV (nativo di Sciampagna e patriarca di Gerusalemme), 1261;
22. *Draco depressus,* Clemente IV (della famiglia Le Gras, con un'aquila tenente un drago fra le unghie nello stemma), 1265;
23. *Anguineus vir,* Gregorio X (della famiglia Visconti, con un serpente nello stemma), 1271;
24. *Concionator gallus,* Innocenzo V (francese e predicatore), 1276;
25. *Bonus comes,* Adriano V (Ottobono de' conti di Lavagna), 1276;
26. *Piscator tuscus,* Giov. XXI (card. tusculano, di nome Pietro), 1276;
27. *Rosa composita,* Nicolò III (della famiglia Orsini, con soprannome di Composto, e avente nello stemma una rosa), 1277;

28. *Ex telonio liliacei Martini,* Martino IV (già canonico di S. Martino in Tours, e con gigli nello stemma), 1285;
29. *Ex rosa leonina,* Onorio IV (della famiglia Savelli, con una rosa portata da leoni nello stemma), 1285;
30. *Picus inter escas,* Nicolò IV (nato in quel d'Ascoli Piceno), 1288;
31. *Ex eremo celsus,* Celestino V (sublimato dall'eremo), 1294;
32. *Ex undarum benedictione,* Bonifacio VIII (che aveva nome Benedetto e delle onde nello stemma), 1294;
33. *Concionator Patarus,* Benedetto XI (nato a Patara, e predicatore), 1303;
34. *De fasciis aquitanicis,* Clemente V (nato in Aquitania, con delle fascie nello stemma), 1305;
35. *De sutore orseo,* Giovanni XXII (figlio di un calzolaio di cognome *d'Euse*), 1316;
36. *Corvus schismaticus, Nicolò V* (antipapa, nato a Corbaros), 1328;
37. *Frigidus abbas,* Benedetto XII (abb. del monastero di Fontana Fredda), 1334;
38. *De rosa atrabatensi,* Clemente VI (vescovo di Arras avente lo stemma con 6 rose), 1342;
39. *De montibus Pammachii,* Innocenzo VI (con 6 monti nello stemma, card. de' ss. Giov. e Paolo, titolo prima detto di S. Pammachio), 1352;
40. *Gallus vicecomes,* b. Urbano V (francese di nascita e nunzio presso i Visconti), 1362;
41. *Novus de Virgine Forti,* Gregorio XI (de' conti di Belfort, card. di S. Maria Nuova), 1370;
42. *De Cruce apostolica, Clemente VII* (cardinale dei XII apostoli, con una croce nello stemma), 1378;
43. *Luna Cosmedina, Benedetto XIII* (Pietro di Luna, card. di S. M. in Cosmedin), 1394;

44. *Schisma barcinonicum, Clemente VIII* (di Barcellona e antipapa), 1242?;
45. *De inferno Prignani,* Urbano VI (nato dalla famiglia Prignano, in un luogo detto Inferno, in quel di Napoli), 1378;
46. *Cubus de mixtione,* Bonifacio IX (con lo stemma ripieno di cubi mischiati), 1389;
47. *De meliore sidere,* Innocenzo VII (della famiglia Migliorati, con una stella nello stemma), 1404;
48. *Nauta de ponte nigro,* Gregorio XII (della famiglia Coriaro di Venezia e commendatore di una chiesa di Negroponte), 1406;
49. *Flagellum solis, Alessandro V* (Filargo di Candia, con il sole flagellante i pianeti nello stemma), 1410;
50. *Cervus Sirenae, Giovanni XXIII* (card. di S. Eustachio, che ha il cervo nello stemma, e nativo di Napoli, cui dassi una sirena pure nello stemma), 1410;
51. *Corona veli aurei,* Martino V (card. di S. Giorgio in Velabro, con una corona nello stemma), 1417;
52. *Lupa coelestina,* Eugenio IV (canonico celestino, con una lupa nello stemma), 1431;
53. *Amator Crucis, Felice V* (Amedeo di Savoia con una croce nello stemma), 1439;
54. *De modicitate lunae,* Nicolò V (di basso lignaggio, di Sarzana-Luni), 1447;
55. *Bos pascens,* Calisto III (con un bue pascente nello stemma), 1455;
56. *De capra et albergo,* Pio II (segretario de' cardinali Capranica ed Albergatti), 1458;
57. *De cervo et leone,* Paolo II (commendatore di Cervia e card. di S. Marco), 1464;
58. *Piscator minorita,* Sisto IV (francescano de' minori, figlio d'un pescatore), 1471;
59. *Praecursor Siciliae,* Innocenzo VIII (vissuto alla corte del re di Sicilia), 1484;

60. *Bos albanus in portu,* Alessandro VI (vescovo d'Albano e Porto, avente un bue nello stemma), 1492;
61. *De parvo homine,* Pio III (della famiglia Todeschini-Piccolomini), 1503;
62. *Fructus Iovis juvabit,* Giulio II (della famiglia della Rovere, avente nello stemma una quercia, l'albero di Giove), 1503;
63. *De craticula politiana,* Leone X (figlio di quel de' Medici, che aveva il nome del santo diacono martirizzato sulla graticola, S. Lorenzo; e discepolo del cel. Angelo Poliziano), 1513;
64. *Leo florentius,* Adriano VI (Florent, figlio di Florenzo, che aveva nello stemma un leone), 1522;
65. *Flos pilae,* Clemente VII (della famiglia Medici, avente per stemma gigli e palle), 1523;
66. *Hyacinthus medicorum,* Paolo III (card. dei santi Cosma e Damiano, medici, avente nello stemma de' gigli), 1534;
67. *De corona montana,* Giulio III (della famiglia Ciocchi dal Monte, nato in monte San Savino, avente nello stemma due corone), 1550;
68. *Frumentum floccidum,* Marcello II (della famiglia Cervini, avente nello stemma del frumento; pontificò per soli 22 giorni), 1555;
69. *De fide Patri,* Paolo IV (di nome Pietro, promotore del tribunale della fede), 1555;
70. *Aesculapii farmacum,* Pio IV (della famiglia Medici, da ciò l'Esculapio), 1559;
71. *Angelus nemorosus,* S. Pio V (nativo di Bosco, in quel di Tortona, e santo), 1566;
72. *Medium corpus pilarum,* Gregorio XIII (avente nello stemma un mezzo drago con palle), 1572;
73. *Axis in medietate signi,* Sisto V (che aveva per stemma un leone diviso da un'ascia), 1585;

74. *De rore coeli,* Urbano VII (Arcivescovo di Rossano, ove dicesi sia caduta la manna dal cielo, come rugiada), 1590;
75. *De antiquitate urbis,* Gregorio XIV (di Milano, città antica), 1590;
76. *Pia civitas in bello,* Innocenzo IX (uomo di pietà e di rifugio in tempi bellicosi), 1591;
77. *Crux romulea,* Clemente VIII, (di famiglia fiorentina, oriunda di Roma, convertitasi fra le prime alla fede ed avente una croce nello stemma), 1592;
78. *Undosus vir,* Leone XI (passato qual'onda nel pontificato per avere regnato solo 25 giorni), 1605;
79. *Gens perversa,* Paolo V (che il proprio nome di Borghese cambiò in quello di Caffarelli, di famiglia e gente meno buona), 1605;
80. *In tribulatione pacis,* Gregorio XV (che sedò molte turbolenze), 1621;
81. *Lilium et rosa,* Urbano VIII (che aveva nello stemma delle api pascentisi di gigli e di rose), 1623;
82. *Iucunditas crucis,* Innocenzo X (eletto il giorno dell'esaltazione della S. Croce), 1644;
83. *Montium custos,* Alessandro VII (che nello stemma aveva 6 monti e istituì in Roma il monte di pietà), 1655;
84. *Sydus olorum,* Clemente IX (occupante nel conclave di sua elezione la camera detta dei cigni, e protettore di poeti), 1667;
85. *De flumine magno,* Clemente X (nato il giorno in cui il Tevere inondò Roma), 1670;
86. *Bellua insatiabilis,* Innocenzo XI (avente nello stemma un leone e un'aquila), 1676;
87. *Poenitentia gloriosa,* Alessandro VIII (di nome Pietro, e creato pontefice nel dì del grande penitente S. Brunone), 1689;

88. *Rastrum in porta*, Innocenzo XII (della famiglia Pignatelli, detta del Rastrello e giacente alla porta di Napoli), 1691.

89. *Flores circumdati*, Clemente XI (con lo stemma circondato da fiori), 1700;

90. *De bona religione*, Innocenzo XIII (in concetto di santo), 1721;

91. *Miles in bello*, Benedetto XIII (vissuto in tempi di bellicose vicende), 1724;

92. *Columna excelsa*, Clemente XII (che in Roma ed altrove edificò sontuose fabbriche), 1730;

93. *Animal rurale*, Benedetto XIV (uomo pazientissimo nelle fatiche), 1740;

94. *Rosa Umbriae*, Clemente XIII (della famiglia veneta — e allora perchè *Umbriae?* — Rezzonico, uomo tenuto universalmente in concetto sommo), 1758;

95. *Ursus velox*, Clemente XIV (uomo assai corrivo specialmente in secolarizzare od abolire religiosi), 1769;

96. *Peregrinus apostolicus*, Pio VI (che andò a Vienna presso Giuseppe II, e morì in esilio), 1775;

97. *Aquila rapax*, Pio VII (rapito dall' aquila napoleonica), 1800;

98. *Canis et coluber*, Leone XII (uomo fedele come il cane e prudente come il serpe), 1823;

99. *Vir religiosus*, Pio VIII (uomo veramente piissimo), 1829;

100. *De balneis Hetruriae*, Gregorio XVI (camaldolese di Toscana od Etruria, ove hanno famosi bagni), 1831;

101. *Crux de cruce*, Pio IX (che ebbe croci dalla croce di Savoia), 1846;

102. *Lumen de coelo*, Leone XIII (avente nello stemma una stella in cielo), 1878;

103. *Ignis ardens* (Fuoco ardente);

104. *Religio depopulata* (Religione spopolata);
105. *Fides intrepida* (Fede intrepida);
106. *Pastor angelicus* (Pastore angelico);
107. *Pastor et nauta* (Pastore e nocchiero);
108. *Flos florum* (Fior di fiori);
109. *De medietate lunae* (dalla mezza luna);
110. *De labore solis* (dalla fatica del sole);
111. *De gloria olivae* (dalla gloria dell'olivo);
112. *In persecutione extrema sacrae romanae ecclesiae sedebit* Petrus Romanus, *qui pascet oves in multis tribulationibus, quibus transactis, civitas septi-collis diruetur, et Iudex tremendus judicabit populum suum. Amen.* — (Nell'ultima persecuzione della santa romana Chiesa sederà *Pietro Romano,* che pascerà le pecore fra molte tribolazioni, dopo le quali la città dei sette colli sarà distrutta ed il Giudice terribile giudicherà il suo popolo. Così sia).[1]

Come durante l'opera si è più volte parlato di antipapi non sarà discaro averne qui in seguito per disteso l'elenco.

1) Dal cit. *Diz. eccl. illustrato* di A. CECCARONI.

ELENCO DEGLI ANTIPAPI [1]

Num. d' ord.	ANTIPAPA	intruso		VERO PAPA	pontificato	
		dal	al		dal	al
1	Novaziano	254		S. Cornelio	254	
2	Ursino o Ursicino	366		Damaso I	366	† 384
3	Eulalio	418		Bonifacio I	418	† 422
4	Lorenzo	498		Simmaco	498	† 514
5	Vigilio (poi pp. nel 538)	537	538	Silverio	536	† 538
6	Pietro e Teodoro	685		Giovanni V	685	† 687
7	Teodoro e Pasquale	687		Conone	687	
8	Pasquale	687		*Sede vacante* († pp. Paolo I)		
9	Filippo	768		Stefano III	768	† 772
10	Zizimo o Zinzimo	824		Eugenio II	824	† 827
11	Anastasio	855		Benedetto III	855	† 858
12	Sergio (poi pp. nel 904)	898		Giovanni IX	898	† 900
13	Leone VIII	963		Giovanni XII	956	† 964
				Benedetto V	965	† 966
14	Bonifacio VII *(Francone)*	974		Benedetto VI	973	† 974
				Giovanni XIV	984	† 985
15	Giovanni XVII *(Filogato)*	997		Gregorio V	996	† 999
16	Gregorio	1012		Benedetto VIII	1012	† 1024
17	Silvestro III *(Giov. vesc. Sabina)*	1045		Benedetto IX	1033	r. 1045
18	Silvestro III	1045		Gregorio VI	1045	r. 1046

19	Benedetto X *(Giov. Mincio)*	1057	1059	Nicolò II	1059	† 1061
20	Onorio III *(Cadaloo)*	1061	1064	Alessandro II	1061	† 1073
				Gregorio VII	1073	† 1085
21	Clemente III *(Guiberto)*	1080	1100	Vittore III	1085	† 1087
				Urbano II	1087	† 1099
				Pasquale II	1099	† 1118
22	Alberto					
23	Maginulfo	1101		Pasquale II	id.	id.
24	Teodorico					
25	Gregorio VIII *(Mau. Burdino)*	1118		Gelasio II	1118	† 1119
26	Anacleto II *(Pier di Leone)*	1130	1138	Innocenzo II	1130	† 1143
27	Vittore IV *(Conti)*	1139				
28	Vittore IV *(Ott. Monticelli)*	1159	1164			
29	Pasquale III *(Guidone)*	1164	1168	Alessandro III	1159	† 1181
30	Callisto III *(Giov. da Sturmio)*	1168	1178			
31	Innocenzo III *(Laudino)*	1178	1180			
32	Nicolò V *(Pietro Rainalucci)*	1328	1330	Giovanni XXII	1316	† 1334
33	Clemente VII *(Rob. di Ginevra)*	1378	1394	Urbano VI	1378	† 1393
				Bonifacio IX	1393	† 1404
34	Benedetto XIII *(Pietro di Luna)*	1394	1424	Bonifacio IX	id.	id.
				Innocenzo VII	1404	† 1406
				Gregorio XII	1406	r. 1409
				Alessandro V	1409	1410
				Giovanni XXIII	1410	r. 1415
				Martino V	1417	† 1431
35	Clemente VIII *(Eg. da Mugnos)*	1424	1429	Martino V	id.	id.
36	Felice V *(Amedeo di Savoia)*	1440	1449	Eugenio IV	1431	† 1447
				Nicolò V	1447	† 1455

1) Dal citato *Diz. eccl. illustrato* di A. CECÇARONI.

Visto, nulla osta alla stampa,

Torino, 25 luglio 1900,

Can. G. PIOVANO, Revisore Arcivescovile.